Tabelle esplicative annesse al decreto n. 211 pubblicato nella « Gazzetta ufficiale „ del 24 maggio 1910, n. 121.

STRADE FERRATE ITALIANE

FERROVIE DELLO STATO

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

Società anonima sedente in Roma.
Capitale sociale L. 25 milioni interamente versato

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE SECONDARIE
della Sardegna

Con sede in Roma
Capitale sociale L. 15 milioni interamente versato,
in corso di ammortamento

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
(*Società riunite Florio e Rubattino*)

Società anonima sedente in Roma.
Capitale sociale L. 60 milioni interamente versato

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna

CONDIZIONI E TARIFFE

PARTE I.
Trasporti di viaggiatori e bagagli

AVVERTENZE GENERALI

1. *Tasse erariali.* — I prezzi di trasporto comprendono, per i percorsi ferroviari, le tasse erariali stabilite dalle leggi 6 aprile 1862, n. 542, e 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2ª.

I prezzi stessi comprendono inoltre, per i percorsi sulle ferrovie dello Stato, le sovrattasse erariali stabilite dalla legge 29 marzo 1900, n. 101.

2. *Tassa di bollo.* — Oltre il prezzo di trasporto è dovuta la tassa di bollo in ragione di 5 centesimi per ogni viaggiatore e per ogni spedizione di bagagli, numerario e merci, di cui al testo unico della legge sul bollo, più la sovrattassa di 5 centesimi per ogni viaggiatore e per ogni spedizione, stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata con la legge 27 giugno 1909, n. 411.

3. *Condizioni generali.* — Ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci, ecc., sono applicabili le norme e condizioni delle tariffe in vigore sulle varie Amministrazioni partecipanti al servizio diretto, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente tariffa.

CONDIZIONI E TARIFFE

CAPO I.

Viaggiatori.

Art. 1.

Limiti del servizio diretto. — Il servizio diretto pei viaggiatori di 1ª, 2ª e 3ª classe è ammesso fra le stazioni e per i transiti marittimi risultanti dall'allegato n. 1, il quale indica pure, distintadistintamente per ogni transito:

le corrispondenze con biglietti di *corsa semplice;*

le corrispondenze con biglietti di *andata* e *ritorno;*

ed i relativi prezzi (1).

(1) I prezzi contemplati dalle nuove convenzioni marittime che risultassero eventualmente inferiori alle quote marittime comprese nei prezzi di cui all'allegato n. 1, saranno sostituiti alle quote stesse.

Art. 2.

Prezzi di trasporto. — I prezzi dei biglietti diretti di *corsa semplice* e di *andata* e *ritorno* di cui sopra sono formati come segue:

a) biglietti di *corsa semplice*, coll'applicazione dei prezzi della tariffa differenziale *A* delle ferrovie dello Stato, computata sulla intera percorrenza cumulata di tutte le Amministrazioni partecipanti al servizio cumulativo (ferrovie dello Stato, Navigazione e ferrovie Sarde).

Pei biglietti interessanti il percorso delle ferrovie secondarie Sarde, sulle quali esistono due sole classi, 1ª e 3ª, la quota delle ferrovie stesse, compresa nel prezzo dei biglietti di 1ª classe, è uguale a quella della 2ª classe ed è stabilita sulla tariffa di quest'ultima classe.

Per la formazione dei prezzi dei biglietti di 3ª classe sono state assunte, per la Navigazione e le ferrovie Sarde, le distanze virtuali risultanti dall'allegato n. 2;

b) biglietti di *andata* e *ritorno*, con l'applicazione sul percorso di ogni Amministrazione, delle proprie tariffe di andata e ritorno e colla riunione delle rispettive quote in un sol prezzo, per ogni relazione e classe.

I prezzi *sub a)* e *b)* non comprendono il vitto sul piroscafo, il quale vitto deve essere pagato a bordo nei casi previsti dal regolamento pel trasporto dei passeggeri sui piroscafi della Navigazione.

In aumento poi ai prezzi stessi è dovuta sempre, per ciascun biglietto, la quota fissa di centesimi 20 per spese di stampa e per tassa e sovrattassa di bollo.

Art. 3.

Condizioni particolari. — I viaggiatori debbono provvedere in proprio al passaggio dalla stazione transito di mare a bordo dei piroscafi e viceversa, e, nelle località di transito fra le due Reti della Sardegna, dalla stazione di una Amministrazione a quella dell'altra.

I viaggiatori possono valersi di qualsiasi piroscafo della Navigazione e di tutti i treni ferroviari aventi vetture della classe indicata sui biglietti, salve le esclusioni e le limitazioni di servizio risultanti, per determinati treni, dagli orari ufficiali.

I biglietti di 2ª classe con percorso interessante le ferrovie secondarie sarde valgono per viaggiare sulle medesime in 1ª classe.

Art. 4.

Ragazzi. — I ragazzi di età fino ai tre anni sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; per quelli di età superiore non è concessa riduzione di tariffa in servizio diretto ferroviario-marittimo. Essi sono quindi trasportati con biglietti separati sui percorsi di ogni singola Amministrazione.

Art. 5.

Validità dei biglietti. — Il periodo di validità dei biglietti (indicato nell'allegato n. 1) è stabilito, pei viaggi di corsa semplice, in base alla totale effettiva distanza chilometrica, in conformità alle condizioni particolari di applicazione della tariffa differenziale *A* vigente sulle ferrovie dello Stato.

Pei biglietti di andata e ritorno la validità è tripla di quella assegnata ai corrispondenti biglietti di sola andata.

La validità dei biglietti, sia di corsa semplice che di andata e ritorno, decorre dalle ore 0 del giorno successivo a quello della loro distribuzione, risultano dal bollo della stazione o dell'agenzia che li ha emessi, e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno utile.

Il viaggio può essere incominciato anche nei giorni successivi a quello d'acquisto del biglietto.

Art. 6.

Proroga di validità dei biglietti di andata e ritorno. — La validità dei biglietti di andata e ritorno può essere prorogata una sol volta per un periodo non superiore a quello della validità originaria, ma non minore di 10 giorni, mediante pagamento, per ogni giorno di proroga, di una tassa supplementare corrispondente all'1 0₍0 del prezzo complessivo del biglietto. La domanda della proroga deve essere fatta prima che scada la validita normale del biglietto.

La proroga è accordata da qualsiasi stazione ferroviaria di fermata o dalle agenzie della Navigazione interessate, praticando analoga annotazione sui biglietti.

Art. 7.

Fermate intermedie. — Le fermate intermedie, nel numero massimo rispettivamente indicato nell'allegato n. 1 per ogni viaggio di corsa semplice o di andata e ritorno, possono essere di qualunque durata entro i limiti di validità dei biglietti.

Il numero delle fermate è stabilito in ragione della totale effettiva percorrenza chilometrica dei biglietti in conformità alle condizioni di applicazione della tariffa differenziale *A* vigente sulle ferrovie dello Stato.

Il numero delle fermate ammesse pei biglietti di andata e ritorno è uguale a quello stabilito pei corrispondenti biglietti di corsa semplice, però le fermate concesse possono essere effettuate tanto nel viaggio di andata quanto in quello di ritorno.

Agli effetti del numero massimo delle fermate non sono considerate come tali quelle che hanno luogo negli scali marittimi, dove il viaggiatore può sempre sostare nei limiti di validità del biglietto.

Art. 8.

Cambio di classe. — È ammesso il passaggio in una classe superiore a quella [illegible]vata dal biglietto, tanto sulla ferrovia che sui piroscafi [illegible]limitatamente al percorso di ciascuna Amministrazione, [illegible]so pagamento della differenza fra i prezzi a tariffa ordinaria delle due classi (per le ferrovie di Stato, *normale o differenziale A*).

CAPO II.

Bagagli.

Art. 9.

Limiti del servizio diretto. — La registrazione dei bagagli è ammessa fra le stazioni risultanti dall'allegato n. 4 e per i soli transiti marittimi di Civitavecchia-Golfo Aranci e Palermo-Cagliari.

Art. 10.

Definizione del bagaglio. — Sono considerati ed ammessi come bagagli quei soli effetti che, per uso proprio del viaggiatore e della sua famiglia, ordinariamente si trasportano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cassette, cappelliere, scatole e simili, nonchè i campioni senza dichiarazione di valore e con la responsabilità limitata sttabilita pei trasporti a tariffa speciale.

Sono pure accettati come bagagli in servizio cumulativo diretto i bicicli aventi le due ruote uguali o quasi (biciclette).

Art. 11.

Esclusioni. — In servizio cumulativo ferroviario-marittimo non sono accettati:

a) i bagagli a trasporto gratuito;

b) i bagagli con valore assicurato;

c) i cani, i gatti, le scimmie, gli uccelli ed altri animali;

d) le carrozzine per bambini; i velocimani, i bicicli aventi ruote di diametro diverso od a motore e quelli a più di due ruote (tricicli e quadricicli) od aventi più di un posto (tandems, triplettes, ecc.);

e) i bagagli scortati da documenti importanti riduzioni di tariffa e quindi anche i bagagli militari;

f) le materie pericolose, infiammabili od esplodenti, o quelle che possono recare danno al materiale della ferrovia e dei piroscafi;

g) il numerario e gli oggetti preziosi o come tali considerati.

Art. 12.

Prezzi di trasporto. — Nell'allegato n. 3 sono indicati i prezzi dovuti: per ogni 10 chilogrammi indivisibili di bagaglio; per ogni biciclo sciolto o semplicemente imballato e per ogni biciclo incassato od in gabbia; nonchè le *tasse minime per ogni spedizione* di bagaglio o di bicicli.

L'allegato stesso indica pure le *spese locali* pel trasporto dei bagagli e dei bicicli dalle stazioni di transito marittimo al piroscafo, o viceversa, nonchè le *spese locali* al transito di Macomer per i trasporti da, o per la stazione di Bosa via Macomer, e quelle al transito di Cagliari pei trasporti provenienti dalle ferrovie Reali sarde e diretti alle stazioni di Isili, Laconi, Lanusei, Mandas, Seui, Sorgono e Tortolì e viceversa. Lo stesso allegato indica inoltre le tasse minime locali dovute ai transiti anzidetti per ogni spedizione di bagaglio.

Il bagaglio presentato per la registrazione diretta viene tassato sul peso totale, con esclusione di ogni franchigia anche per la percorrenza marittima.

Art. 13.

Proseguimento dei bagagli. — L'immediato proseguimento dei bagagli dai transiti di mare e dai transiti di Macomer e di Cagliari non è garantito quando non trascorra almeno un'ora d'intervallo effettivo fra l'arrivo e la partenza.

Allegato n. 1.

In questo allegato sono specificate, per ogni transito, le relazioni ammesse al servizio cumulativo con biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno, coll'indicazione dei prezzi complessivi dei biglietti, per ogni relazione, della durata della loro validità e del quantitativo di fermate ammesse.

Distanze virtuali dalle stazioni delle ferrovie secondarie sarde a quelle di transito colle ferrovie della Compagnia Reale

STAZIONI delle ferrovie secondarie sarde	Stazioni di transito con la Compagnia Reale				
	Sassari	Macomer	Cagliari	Chilivani	Monti
	Km.	Km.	Km.	Km.	Km.
Alghero	28	—	—	—	—
Bosa	—	43	—	—	—
Isili	—	—	74	—	—
Laconi	—	—	95	—	—
Lanusei	—	—	175	—	—
Mandas	—	—	62	—	—
Nuoro	—	57	—	100	—
Ozieri	—	—	—	8	—
Seui	—	—	127	—	—
Sorgono	—	—	148	—	—
Tempio	—	—	—	—	32
Tortolì	—	—	202	—	—

Allegato n. 2.

Distanze virtuali dalle stazioni della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde ai transiti marittimi.

STAZIONI della Compagnia Reale delle ferrovie Sarde	Transiti marittimi		
	Golfo Aranci	Cagliari	Portotorres
	Km.	Km.	Km.
Abbasanta	142	105	120
Berchidda	50	197	78
Bonorva	101	144	80
Cagliari	246	—	224
Chilivani	75	171	53
Decimomannu	232	14	210
Iglesias	262	44	241
Macomer	122	123	101
Monti	36	210	92
Oristano	170	76	149
Oschiri	58	189	70
Paulilatino	147	99	125
Ploaghe	90	186	38
Portotorres	128	224	—
San Gavino	206	41	183
Sanluri	210	36	188
Sassari	112	208	16
Terranova Pausania	18	227	110
Torralba	92	154	70

Distanze virtuali dei percorsi marittimi di navigazione.

DA	A	Km.
Civitavecchia	Golfo Aranci	150
Genova	Id.	320
Id.	Maddalena	280
Id.	Portotorres	340
Id.	Cagliari	470
Livorno	Golfo Aranci	220
Id.	Maddalena	170
Id.	Portotorres	230
Id.	Cagliari	370
Napoli	Id.	320
Palermo	Id.	270
Trapani	Id.	220

Allegato n. 3.

Prezzi pel trasporto dei bagagli e dei bicicli.

1. Pel trasporto dei bagagli sono dovuti i prezzi della tariffa differenziale vigente sulle Ferrovie dello Stato applicabile di 10 in 10 chilogrammi indivisibili, computata sull'intera percorrenza cumulata di tutte le Amministrazioni partecipanti al servizio cumulativo (Ferrovie Stato, Navigazione, Ferrovie Sarde).

Per la Navigazione viene all'uopo assunta la distanza virtuale di chilometri 30 tanto per la traversata Civitavecchia-Golfo Aranci quanto per quella Palermo-Cagliari.

Per le corrispondenze la cui distanza complessiva (calcolata con la virtuale di chilometri 30 per la Navigazione) è inferiore a 151 chilometri, non essendo applicabile la tariffa differenziale per bagagli, sono dovuti i prezzi in base alle tariffe delle rispettive Amministrazioni e cioè:

per le Ferrovie dello Stato L. 0.464 per tonnellata e per chilometro;

per le Ferrovie Sarde L. 0.452 per tonnellata e per chilometro;

per la Navigazione L. 15 — per tonnellata e per l'intera traversata marittima.

2. Pel trasporto dei bicicli sono dovuti i prezzi in vigore su ciascuna Amministrazione e cioè:

	Per ogni macchina sciolta od anche semplicemente imballata	Per ogni macchina incassata od in gabbia
	Prezzi per chilometro	
Ferrovie dello Stato	0.01392	0.02088
Ferrovie Sarde	0.01356	0.02034
Navigazione	(1) 2.00	(1) 4.00

3. Ai prezzi spettanti alla Navigazione devono aggiungersi le *spese locali* ai transiti marittimi pel trasporto dei bagagli e dei bicicli dalla stazione al piroscafo, o viceversa, e cioè:

a Civitavecchia L. 0.10 per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio, col minimo di L. 1 per ogni spedizione;

a Golfo Aranci L. 0.05 per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio, col minimo di L. 0.25 per ogni spedizione;

a Civitavecchia L. 1 per ogni biciclo;

a Golfo Aranci L. 0.25 per ogni biciclo;

a Palermo L. 0.08 per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio, col minimo di L. 0.80 per ogni spedizione;

a Cagliari L. 0.075 per ogni 10 kg. indivibili di bagaglio, col minimo di L. 0.50 per ogni spedizione:

a Palermo L. 0.80 per ogni biciclo;

a Cagliari L. 0.50 per ogni biciclo.

4. Ai prezzi spettanti alle Ferrovie Sarde devono aggiungersi:

a) pei trasporti da o per le stazioni (della Rete secondaria) di Isili, Laconi, Lanusei, Mandas, Seui, Sorgono e Tortoli le *spese locali* al transito di Cagliari, in ragione di:

L. 0.05 per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio, col minimo di L. 0.40 per ogni spedizione;

L. 0.40 per ogni biciclo;

b) pei trasporti da o per la stazione di Bosa (della Rete secondaria), le *spese locali* al transito di Macomer in ragione di:

L. 0,05 per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio, col minimo di L. 0.25 per ogni spedizione;

L. 0.25 per ogni biciclo.

5. Per ogni spedizione di bagaglio o di bicicli sono dovute le

(1) Prezzo per macchina e per l'intera traversata marittima.

tasse minime seguenti, indipendentemente dalle spese locali di cui ai punti 3 e 4.
Per le Ferrovie dello Stato L. 0.70.
Per le Ferrovie Sarde L. 0.70.
Per la Navigazione:
per ogni spedizione di bagaglio L. 0.60;
per ogni biciclo sciolto o semplicemente imballato L. 2;
per ogni biciclo incassato od in gabbia L. 4.

Allegato n. **4.**

In questo allegato sono specificate, per ogni transito, le relazioni ammesse al servizio cumulativo pel trasporto dei bagagli e dei bicicli, coll'indicazione del prezzo spettante alle Ferrovie dello Stato, alla Navigazione ed alle Ferrovie Sarde.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

RUBINI — SALANDRA — LUZZATTI — BETTOLO — DI SANT'ONOFRIO.

STRADE FERRATE ITALIANE

FERROVIE DELLO STATO

COMPAGNIA REALE DELLE FERROVIE SARDE

Società anonima sedente in Roma
Capitale sociale L. 25 milioni interamente versato

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE SECONDARIE **della Sardegna**

Con sede in Roma
Capitale sociale L. 15 milioni interamente versato, in corso di ammortamento

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
(Società riunite Florio e Rubattino)

Società anonima sedente in Roma
Capitale sociale L. 60 milioni interamente versato

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna

CONDIZIONI E TARIFFE

PARTE II.

Trasporti di numerario e di merci a grande ed a piccola velocità

AVVERTENZE GENERALI

1. *Tasse erariali.* — I prezzi di trasporto comprendono, per i percorsi ferroviari, le tasse erariali stabilite dalle leggi 6 aprile 1862, n. 5:2, e 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2ª.

I prezzi stessi comprendono inoltre, per i percorsi sulle ferrovie dello Stato, le sovrattasse erariali stabilite dalla legge 29 marzo 1900, n. 101.

2. *Tassa di bollo.* — Oltre il prezzo di trasporto è dovuta la tassa di bollo in ragione di 5 centesimi per ogni viaggiatore e per ogni spedizione di bagagli, numerario e merci, di cui al testo unico della legge sul bollo, più la sovrattassa di 5 centesimi per ogni viaggiatore e per ogni spedizione, stabilita dalla legge 12 gennaio 1909, n. 12, modificata con la legge 27 giugno 1909, n. 411.

3. *Condizioni generali.* — Ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli, delle merci, ecc., sono applicabili le norme e condizioni delle tariffe in vigore sulle varie Amministrazioni partecipanti al servizio diretto, in quanto non sia disposto diversamente dalla presente tariffa.

CONDIZIONI E TARIFFE

CAPO III (1).

Numerario, carte valori, oggetti preziosi e merci a grande ed a piccola velocità.

Art. 14.

Stazioni ammesse al servizio cumulativo. — Le stazioni ferroviarie del Continente e della Sicilia (Ferrovie dello Stato) e quelle della Sardegna (Compagnia reale delle ferrovie sarde e Strade ferrate secondarie della Sardegna) ammesse al servizio cumulativo risultano degli elenchi, allegati n. 5 e 6, con l'indicazione dei servizi ai quali sono abilitate, dei transiti di mare pei quali possono essere istradati i trasporti, nonchè delle distanze in chilometri che intercedono tra le stazioni ed i transiti citati.

Art. 15.

Stazioni non ammesse al servizio cumulativo. — Le stazioni non ammesse al servizio cumulativo accetteranno ugualmente, nei limiti cui sono abilitate per il servizio interno, spedizioni destinate definitivamente a località ammesse al servizio cumulativo, appoggiandole, pel ricarteggio, alla prossima stazione ammessa al servizio diretto. Così pure, quando stazioni ammesse riceveranno in arrivo trasporti in destinazione di stazioni non ammesse, le inoltreranno a queste ultime rinnovando la spedizione, e ciò senza eccezione, anche se si tratti di stazione definitiva di altra Amministrazione in servizio cumulativo con la rete, cui appartiene la stazione di appoggio. Se la stazione definitiva è solo ammessa con la rete stessa al servizio di corrispondenza, il ricarteggio avverrà per la stazione di transito con l'Amministrazione in servizio di corrispondenza, osservando le norme stabilite per i servizi di tal genere.

Obblighi analoghi assume la Navigazione generale italiana per le spedizioni provenienti o destinate a porti della Sardegna o delle sue isole, toccati dai propri piroscafi, quantunque non ammessi al servizio cumulativo.

Art. 16.

Modo di trasporto. — Per la percorrenza ferroviaria i trasporti possono eseguirsi a grande ed a piccola velocità. Per la percorrenza marittima, invece, non esiste distinzione fra grande e piccola velocità, e perciò le norme ed i prezzi relativi a tale percorrenza valgono per tutti i trasporti indistintamente.

Art. 17.

Imballaggio e condizionatura delle merci. — L'imballaggio delle merci, indipendentemente dalle disposizioni particolari portate da alcune tariffe per determinate merci, deve sempre essere adatto al trasporto marittimo e tale che sia possibile, a giudizio esclusivo ed insindacabile della stazione o dello scalo marittimo di partenza, caricare i colli, trasportarli e scaricarli senza pericolo che siano danneggiati o che possano danneggiare gli altri con i quali venissero a contatto.

Ciascun collo deve portare scritti chiaramente, od applicati in modo tale che possano resistere alle varie manipolazioni, i numeri e le marche di riconoscimento in caratteri e cifre di almeno cinque centimetri di altezza, nonchè l'indirizzo preciso del destinatario.

(1) I capi I e II risultano nella parte prima.

Le granaglie e le altre merci facili a spargersi devono essere contenute in doppio sacco o doppia cassa. I ferri in barre e le altre merci non imballate, che non possono essere munite di marche e numeri, devono portare un segno distintivo qualsiasi visibile e duraturo; in caso diverso le Amministrazioni non assumono responsabilità degli errori e scambi che potrebbero accadere. Per le spedizioni di liquidi in doppio fusto deve essere indicata, con un segno nero, la posizione del cocchiume.

I cesti contenenti latticini, carni macellate e pesci devono sempre essere muniti di coperchi.

Se il mittente non ha completamente adempiuto a questi suoi obblighi, l'Amministrazione, alla quale egli consegna il trasporto, se crede di accettarlo egualmente, ha diritto di esigere che il mittente stesso riconosca la mancanza, o la insufficienza, o, comunque l'irregolare stato dell'imballaggio, e che esoneri da responsabilità le Amministrazioni interessate nel trasporto, e ciò mediante rilascio della dichiarazione di garanzia nell'apposito spazio che all'uopo esiste nella richiesta di spedizione.

Art. 18.

Documenti di spedizione, doganali ed altri. — Per ogni spedizione il mittente deve presentare, in semplice esemplare, una nota di spedizione, se il trasporto deve effettuarsi a grande velocità, od una lettera di porto, se deve avere luogo a piccola velocità, conforme ai modelli stabiliti. Però per i trasporti da eseguirsi in base alle tariffe speciali nn. 1 e 11 G. V. da e per le Amministrazioni secondarie continentali il documento di spedizione deve essere presentato in doppio esemplare.

Per le spedizioni di numerario, carte valori ed oggetti preziosi è necessaria pure la presentazione di una nota di spedizione in più.

Tali documenti sono muniti di un tagliando speciale, da compilarsi pure dal mittente nella parte prescritta.

Allorchè per il trasporto ferroviario delle merci componenti ciascuna spedizione occorresse a partenza l'impiego di più vagoni, devesi presentare un separato documento per ogni vagone.

Le spedizioni eseguite sotto il regime del presente servizio cumulativo sono esonerate dall'accompagnamento della polizza di carico per il percorso marittimo e delle dichiarazioni per la dogana; l'eventuale spesa del listino di carico e della piombatura dei boccaporti è sostenuta dalla Navigazione generale italiana.

Insieme con le richieste di spedizione devono essere presentati dai mittenti tutti i documenti prescritti dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze doganali, di polizia, sanità e simili.

Tutte le conseguenze derivabili dalla mancanza, insufficienza o irregolarità di tali documenti sono ad esclusivo carico degli speditori.

Art. 19.

Merci ammesse al trasporto. — Sono ammesse al trasporto in servizio cumulativo tutte le merci indicate nelle singole tariffe a grande velocità e nella nomenclatura e classificazione delle merci a piccola velocità, e quelle ad esse strettamente assimilabili.

In seguito a preventivi accordi con le Amministrazioni partecipanti al servizio cumulativo, potranno essere ammesse al trasporto anche merci non nominate nelle tariffe e nella nomenclatura predetta, purchè non si tratti di merci escluse come dall'art. 21, stabilendone la tassazione di volta in volta, salvo introdurle nelle tariffe, se le Amministrazioni stesse ne riconoscano l'opportunità.

In mancanza di tali accordi le spedizioni di merci non nominate e non strettamente assimilabili a quelle nominate saranno tassate, per il percorso ferroviario, con la tariffa messaggerie e merci, se a grande velocità, e in base alla classe prima, se a piccola velocità, e per il percorso marittimo, in base alla 1ª classe. In ugual modo saranno tassate le merci che dovessero spedirsi durante il tempo necessario par gli accordi suddetti, salvo, in questo solo ultimo caso, il rimborso delle eventuali maggiori tasse pagate.

Art. 20.

Merci ammesse al trasporto condizionatamente. — Per i trasporti di: *stracci di lana sudici*; *cascami di lana, di seta, di cotone, di canapa e di altre materie tessili*: *cimatura di panni, ecc., intrisi di olii, di grassi, di petrolio e di altre sostanze untuose*, e così pure pei trasporti di merci che debbano essere caricate in vagoni aperti, le Amministrazioni ferroviarie restano esonerate da qualsiasi conseguenza di avaria per bagnatura.

I trasporti di materie pericolose e nocive, ammesse al servizio cumulativo, per il percorso ferroviario sono sottoposti alle prescrizioni del relativo regolamento approvato dal Governo, e costituente l'allegato 9 alle tariffe e condizioni di trasporto per le ferrovie dello Stato e l'allegato 3 alle tariffe e condizioni di trasporto per le ferrovie reali e secondarie sarde, e per il percorso marittimo alle prescrizioni del regolamento 13 luglio 1903 che determina le norme per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose.

Il trasporto delle merci deperibili deve effettuarsi sempre a grande velocità sulle linee ferroviarie.

Art. 21.

Merci escluse dal servizio cumulativo. — Sono esclusi dal servizio cumulativo:

a) i trasporti scortati da documenti importanti riduzioni di tariffa e quindi anche i trasporti militari e quelli delle Regie privative;

b) il bestiame, ad eccezione di quello minuto convenientemente condizionato in ceste o in gabbie, come: agnelli, capretti, porcellini e vitellini lattanti, non eccedente il peso di 100 chilogrammi per collo;

c) i bozzoli vivi;

d) i feretri;

e) la paglia ed i foraggi non compressi;

f) i liquidi in recipienti di vetro non incassati o in damigiane non completamente rivestite;

g) i veicoli (compresi gli automobili) non incassati;

h) i colli indivisibili superanti il peso di una tonnellata, meno per gli scali di S. Antioco e Maddalena pei quali il peso dei colli non deve superare i kg. 500;

i) i legnami, le ferramenta ed in genere le altre merci d lunghezza superiore a m. 5.15 ed a m. 1.50 nelle altre dimensioni;

k) le merci alla rinfusa;

l) le merci pericolose e nocive di cui ai regolamenti citati nell'art. 20, meno quelle tassativamente nominate nella nomenclatura e classificazione;

m) le merci il cui trasporto fosse vietato dal Governo o da altre autorità competenti, per ragione d'ordine, di sanità pubblica o per qualsiasi altro motivo;

n) le derrate alimentari, segnate con asterisco nell'elenco della tariffa speciale n. 3 G. V., quando siano in colli di peso superiore a kg. 50 ciascuno, fatta eccezione per le spedizioni di animali interi morti, i quali possono raggiungere il peso di kg. 100 per ciascun animale costituente un solo collo.

Art. 22.

Assicurazione delle merci. — I mittenti possono assicurare per il percorso ferroviario e per quello marittimo il valore degli oggetti e delle merci spedite, ad eccezione di quelle pericolose, delle merci di facile deperimento e di quelle soggette all'obbligo dell'affrancazione, pagando in aggiunta alle tasse di porto: per il percorso ferroviario la tassa di L. 0,0017 per chilometro e per 500 lire indivisibili col minimo di L. 0.70 per spedizione e per il percorso cumulato delle Amministrazioni ferroviarie.

Per la percorrenza marittima sono dovute L. 0.25 per ogni 100 lire indivisibili di valore assicurato.

Alla tassa di assicurazione calcolata come sopra, è da aggiungersi l'imposta governativa (1) nella misura, tanto per la percorrenza

(1) Testo unico delle leggi relative alle tasse sulle assicurazioni, ecc. approvato col R. decreto n. 44 del 26 gennaio 1896.

ferroviaria che per quella marittima, di L. 0.12 per ogni lira dell'ammontare del premio pagato e cioè della tassa d'assicurazione.

Art. 23.

Istradamento. — L'istradamento ha luogo:

a) fra le stazioni continentali e la Sardegna per le merci a grande velocità: via Civitavecchia per Golfo Aranci.

Mediante domanda scritta sul documento di trasporto, i mittenti possono indicare la via del porto più vicino servito da linea diretta di navigazione, ma in tale caso le Amministrazioni ferroviarie non garantiscono il termine di resa. I transiti facoltativi risultano segnati con speciali richiami negli allegati nn. 5 e 6.

Per le merci a piccola velocità: esclusivamente per il porto di transito più vicino indicato come transito normale nei predetti allegati nn. 5 e 6; però pei trasporti da Roma per Cagliari, Iglesias, Sorgono e Tortolì o viceversa, oltre che per la via di Civitavecchia è ammesso, se richiesto dal mittente sul documento di trasporto, l'istradamento pel transito di mare di Napoli.

Le merci a piccola velocità, in partenza dalla Sardegna, possono essere istradate per un transito diverso da quello determinato dalla via più vicina al transito stesso, quando ciò sia richiesto dallo speditore sul documento di trasporto e si trovino nei prontuari le indicazioni necessarie per il proseguimento delle merci sulle linee ferroviarie continentali, dal porto di approdo a destinazione;

b) fra le stazioni Sicule e la Sardegna per le merci tanto a grande quanto a piccola velocità: via Palermo per Cagliari.

Art. 24.

Tariffe. — Per il percorso ferroviario, tanto a grande quanto a piccola velocità, esistono le tariffe generali e speciali elencate in fine del presente capo III.

Per gli effetti dell'art. 416 del Codice di commercio, i prezzi delle tariffe speciali non sono applicati se lo speditore non espone sui documenti di trasporto la prescritta domanda; mancando tale domanda si applicano i prezzi della tariffa generale.

Quando più tariffe o classi speciali siano applicabili ad un trasporto e nella domanda della tariffa speciale il mittente non ne abbia specificata alcuna, le Amministrazioni hanno l'obbligo di applicare quella che, in ragione del prezzo, torna più vantaggiosa alla parte.

Qualora la tassa della tariffa speciale risulti uguale o superiore a quella della tariffa generale, si applicherà quest'ultima.

Le tariffe valevoli per i percorsi marittimi sono pure elencate in fine del presente capo III.

Le classi per i predetti percorsi sono quelle indicate nell'apposita colonna della nomenclatura per i trasporti a piccola velocità.

Art. 25.

Prezzi di trasporto — Tasse e spese accessorie. — I prezzi di trasporto risultano dalle annesse tariffe nelle quali sono compresi *i compensi per le operazioni di trasbordo nei transiti di mare e per quelle di commissione e facchinaggio per le operazioni doganali nei vari scali.* Però le spese per l'eventuale apertura dei colli, contenenti vino o spirito per l'accertamento del contenuto da parte della dogana, sono a carico del destinatario.

I prezzi sulla percorrenza ferroviaria si applicano cumulando le distanze delle ferrovie dello Stato, della Compagnia reale sarda e delle ferrovie secondarie della Sardegna.

Oltre ai detti prezzi e compensi debbono essere gravate sui trasporti, quando ne ricorra il caso, le tasse accessorie stabilite da ciascuna amministrazione, come: tassa di pesatura, di sosta, per uso della grue, per copertoni, per disinfezione, ecc., nonchè gli importi che rappresentano rimborsi di spese sostenute per conto e nell'interesse del mittente o del destinatario e comprovate da titoli giustificativi.

Il pagamento dei prezzi di trasporto, e delle tasse e spese che sono gravate sulle spedizioni, può essere fatto tanto a partenza (porto affrancato), quanto a destinazione (porto assegnato); esso è sempre obbligatorio però a partenza quando trattasi di spedizioni composte: di merci fragili e di facile deperimento; di bestiame minuto vivo; di merci pericolose o nocive, secondo è stabilito dai regolamenti di cui all'art. 20; di campioni o merci il cui valore intrinseco è inferiore alle spese di trasporto; di merci suscettibili, durante il trasporto, di diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale deperimento; di merci od oggetti che si trasportano a rischio e pericolo dello speditore.

Nei casi di trasporti in porto affrancato le eventuali tasse e spese applicabili per prestazioni speciali necessarie lungo il viaggio, vengono poste a carico delle spedizioni e sono dovute dal destinatario.

Art. 26.

Spese anticipate. — Sono ammesse le spese anticipate da pagarsi al mittente al momento della spedizione, verso il rimborso per parte dei destinatari. Tale pagamento si fa contro quietanza ed è subordinato alle condizioni seguenti:

a) che la merce si trovi in buona condizione, non sia fragile nè soggetta a facile deperimento, a giudizio della stazione o dello scalo di partenza;

b) che l'importo delle spese anticipate, compresi i prezzi di trasporto, sia inferiore almeno al terzo del valore presuntivo della merce, a giudizio della stazione o dello scalo di partenza;

c) che queste spese riflettano unicamente il trasporto anteriore e siano giustificate dal mittente sulla richiesta di spedizione o sul bollettino di consegna.

Il pagamento al mittente delle spese anticipate è soggetto, a beneficio dell'amministrazione che le anticipa, alla provvigione del 0.50 per cento sul loro ammontare, calcolata di dieci in dieci lire, col minimo di L. 0.10.

Da tale provvigione sono però esenti quelle spese anticipate che rappresentano soltanto le tasse di porto anteriori nei casi di rispedizioni di ufficio.

Art. 27.

Assegni. — Sono pure accettate merci caricate di assegno, pagabile dopo l'effettuato incasso dal destinatario.

Gli assegni vanno soggetti ad una provvigione del 0.25 per cento sul loro ammontare col minimo di cent. 25 per ogni assegno a favore dell'Amministrazione ferroviaria o marittima speditrice.

Art. 28.

Riduzione od annullamento di spese anticipate o di assegni. — Nel caso di riduzione o di annullamento di spesa anticipata, rimarrà sempre dovuta la provvigione in base alla spesa anticipata primitiva e non a quella ridotta. Nel caso di riduzione di assegno la provvigione sarà applicata in proporzione alla somma veramente riscossa e da pagarsi al mittente. Nel caso infine di annullamento di assegno sarà dovuta la sola tassa minima di cui l'art. 27.

Art. 29.

Ritorno della merce caricata di spesa anticipata o di assegno. — Allorchè una merce caricata di spesa anticipata o di assegno fosse rifiutata dal destinatario e dovesse essere retrocessa, la stazione o lo scalo di partenza, nel restituirla al mittente, si farà pagare, oltre le tasse dovute, le provvigioni di cui sopra e le altre spese anticipate.

Art. 30.

Modificazioni al contratto di trasporto. — A richiesta dello speditore è ammessa la modificazione al contratto di trasporto. Tale modificazione non può avere altro scopo che di fermare la spedizione lungo il percorso ferroviario ed agli scali marittimi prima dell'imbarco o dopo lo sbarco, di farla ritornare al luogo di partenza, di destinarla ad altra persona anche in località diversa dalla primitiva destinazione, di sospendere la riconsegna della merce al

destinatario, di cambiare il modo di inoltro dalla piccola alla grande velocità, di ridurre od annullare la spesa anticipata o l'assegno a carico della spedizione.

Per valersi del diritto di modificare il contratto di trasporto lo speditore deve esibire, alla stazione o allo scalo di partenza, la ricevuta di spedizione ed anche lo scontrino di riconoscimento dello assegno se trattasi di ridurre od annullare quest'ultimo, e deve dare i suoi ordini per iscritto.

A tali ordini si darà corso soltanto se ed in quanto, a giudizio esclusivo ed insindacabile della stazione o dello scalo predetti, vi siano modo e tempo per adempierli, e contro pagamento anticipato o congruo deposito per l'eventuale maggior prezzo di trasporto e per le spese relative alla chiesta modificazione, oltre la tassa fissa di L. 1 per ogni ordine.

Se, per effetto della modificazione al contratto di trasporto, viene ad essere variata la distanza, le tasse si applicheranno in base alla distanza dell'itinerario effettivamente percorso.

Le Amministrazioni non rispondono della mancata esecuzione degli ordini di cui sopra, a meno che sia provata la loro colpa.

Art. 31.

Inoltro e resa delle merci. — Il trasporto delle merci si effettua entro i termini di resa stabiliti dalle tariffe e dai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione. Per la percorrenza marittima i termini di resa sono determinati dall'itinerario in vigore della Navigazione generale italiana.

Per ciascuna operazione di consegna da una Amministrazione all'altra sono stabilite 24 ore.

Le derrate alimentari e i prodotti d'orticoltura segnati con asterisco nell'elenco della tariffa speciale n. 3 G. V., quando siano spediti in servizio cumulativo ferroviario marittimo colla Sardegna ed a grande velocità pei transiti di Civitavecchia e Golfo Aranci, sono fatti proseguire col piroscafo o treno coincidente, omnibus o misto; però non si garantisce l'immediata prosecuzione di tali merci quando ai transiti marittimi o terrestri fra le diverse Amministrazioni non vi sia l'intervallo di almeno un'ora fra l'arrivo e la partenza.

Art. 32.

Responsabilità in generale pei trasporti in servizio cumulativo. — Pei trasporti in servizio cumulativo ferroviario marittimo valgono, quanto alla responsabilità e per tutto ciò cui non sia stato specialmente provveduto, le disposizioni rispettivamente in vigore per le Strade ferrate e la Navigazione. Non potendosi però preventivamente assicurare e fissare le corrispondenze di terra e di mare in guisa da garantire in tutti i casi il proseguimento pronto e sollecito dei trasparti, le Amministrazioni non assumono alcuna responsabilità pei danni di qualunque specie, che eventualmente derivassero dai ritardi ad esse non imputabili, per mancata corrispondenza coi piroscafi. Ciò avvertesi specialmente per le merci di facile deperimento, le quali sono sempre accettate a rischio e pericolo dei mittenti e senza che i medesimi possano muovere reclamo, eccezione o pretesa ad indennità in caso di ritardi.

Art. 33.

Casi speciali di irresponsabilità nei trasporti.

Le diverse Amministrazioni non rispondono della diminuzione di peso nelle spedizioni di pesce fresco, neve, ghiaccio ed in genere di altre merci, in quanto la diminuzione sia conseguenza inevitabile della loro natura e del trasporto.

Le tasse di porto devono essere computate sul peso effettivo della merce consegnata a partenza, senza tener conto del calo naturale.

È riservata all'interessato la prova che il calo non è naturale.

Art. 34.

False od erronee dichiarazioni — Sovrattasse. — Ogni azione o sotterfugio, tendente a pagare meno dell'importo dovuto alle Amministrazioni ferroviarie ed alla Società di navigazione, dà ad esse facoltà di esigere, di pieno diritto, oltre al complemento di tale importo, una sovratassa uguale al triplo del detto complemento, se trattasi di falsa dichiarazione della qualità delle merci o del valore del numerario, oggetti preziosi, ecc. Nei casi di falsa dichiarazione di peso la sovratassa è da computarsi nella misura di una volta il complemento stesso.

Per quanto riguarda il percorso della Navigazione e delle ferrovie sarde, per le spedizioni provenienti dalla Sardegna, la sovratassa per la falsa dichiarazione di peso è dovuta anche nel caso in cui il peso dichiarato venga riconosciuto superiore al reale. Per il percorso delle ferrovie dello Stato invece e per le spedizioni destinate alla Sardegna si applica in tale caso la tassa di pesatura.

Trattandosi di merci pericolose (comma *l*] dell'art. 21) la sovratassa sarà applicata nella misura di cinque volte il prezzo dovuto, coi minimi, per il percorso ferroviario complessivo, di L. 56.50 e L. 51.00 rispettivamente pei trasporti a grande velocità ed a piccola velocità, se la falsa dichiarazione riflette la natura di merci esplodenti, fulminanti o comunque pericolose, oppure il loro occultamento.

Tale sovratassa si applica nella misura di due volte il prezzo di trasporto se l'imballaggio interno delle merci in parola non corrisponde alle condizioni prescritte.

Inoltre le spedizioni di queste merci possono essere arrestate in corso di trasporto, a rischio e spesa del contravventore, pei necessari provvedimenti a seconda delle circostanze.

Lo speditore che consegna una merce falsamente dichiarata è responsabile di tutte le conseguenze che possono derivare dall'ignoranza involontaria delle Amministrazioni, e, ove ne sia il caso, sarà assoggettato alle pene stabilite dalle leggi e dai decreti in vigore.

Art. 35.

Carico e scarico. — Le operazioni di carico e di scarico nelle stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, sono, di massima, riservate alle Amministrazioni ferroviarie.

Però sulla rete dello Stato le dette operazioni di carico e di scarico vengono, a richiesta, lasciate eseguire dalle parti per le merci a piccola velocità ed a vagone completo, il cui diritto fisso nel servizio cumulativo ferroviario-merittimo è stabilito in L. 0.714 per tonnellata.

Sulle linee delle ferrovie Reali e delle Secondarie sarde sono lasciate eseguire dalle parti le operazioni di carico e di scarico di tutte le merci, a vagone completo a piccola velocità, tanto cioè di quelle che hanno il diritto fisso di L. 0.714, quanto delle altre che hanno quello di L. 1.02.

Per ogni tonnellata di merce caricata o scaricata dalle parti nelle condizioni di cui sopra, il diritto fisso viene diminuito di L. 0.51.

Art. 36.

Merci voluminose. — Le merci sia a grande che a piccola velocità contrassegnate dalla lettera *v* nella nomenclatura della piccola velocità, sono soggette all'aumento del 50 0[0 sui prezzi delle competenti tariffe, esclusi i diritti fissi e le tasse accessorie.

Tale aumento però non ha luogo quando lo speditore dimostri, coll'indicazione nel documento di trasporto, delle dimensioni o del volume dei colli, che la merce pesa almeno 150 kg. per metro cubo, e così pure quando si tratti di trasporti a piccola velocità da tassarsi con prezzi di classi speciali vincolate ad un peso minimo per vagone o convenga pagare per tale peso minimo. In quest'ultimo caso anche il nolo marittimo sarà computato sul peso minimo tassato pel percorso ferroviario.

È ammessa la tassazione in base al peso virtuale di kg. 150 per metro cubo da eseguirsi, quando siano indicate le dimensioni o il volume suddetti, ogni qualvolta tale modo di tassazione riesca più favorevole al commercio dell'aumento del 50 0[0 sui prezzi normali.

Art. 37.

Computo del peso agli effetti della tassazione. — Tanto per le spedizioni a grande quanto per quelle a piccola velocità, le tasse sono computate sul peso arrotondato di 10 in 10 chilogrammi.

Art. 38.

Peso minimo tassabile. — Il peso minimo tassabile per il percorso ferroviario è fissato in kg. 30 per i trasporti a grande velocità a tariffa speciale ed in kg. 50 per quelli a piccola velocità tanto a tariffa speciale quanto a tariffa generale; per il percorso marittimo è fissato in kg. 50 qualunque sia il modo di trasporto per la percorrenza ferroviaria.

Per le spedizioni a grande velocità di un sol collo ciascuna di peso fino a 20 kg. valgono le tariffe nn. 1 e 11 per tutti i percorsi. Per le spedizioni poi di piccoli colli fino a 40 kg. vale, per il percorso della Navigazione, l'apposita tariffa.

Art. 39.

Arrotondamento delle frazioni. — L'arrotondamento delle frazioni dei prezzi di trasporto è stabilito di 5 in 5 centesimi ed ha luogo una volta per tutti i percorsi ferroviari cumulati ed un'altra volta per il percorso marittimo.

Art. 40.

Tasse minime ferroviarie per ogni spedizione. — Le tasse minime ferroviarie per ogni spedizione sono:

1° grande velocità:

a) trasporti di numerario, carte valori, oggetti preziosi, ecc., e di merci a tariffa generale, L. 0.70.

b) pei trasporti di merci a tariffa speciale quelle che risultano dalle apposite tariffe:

2° piccola velocità:

pei trasporti a tariffa generale o speciale, L. 0.50.

Queste tasse minime si applicano una volta sola per il percorso cumulato delle Amministrazioni ferroviarie.

Art. 41.

Reclami per rimborso di somme. — I reclami per maggiori somme pagate dovranno essere rivolti direttamente:

dal mittente ed all'Amministrazione da cui dipende la stazione o lo scalo di partenza, se trattasi di spedizione in affrancato;

dal destinatario ed all'Amministrazione a cui appartiene la stazione o lo scalo d'arrivo, se trattasi di spedizione in assegnato;

dal mittente o dal destinatario all'Amministrazione di partenza o, rispettivamente, a quella di arrivo, nei casi di doppio pagamento di tassa.

Nei primi due casi i reclami dovranno essere accompagnati rispettivamente dalla ricevuta in partenza o dal bollettino di consegna; nel terzo caso da ambedue i detti documenti.

Art. 42.

Trasporti a domicilio. — Pei trasporti in partenza o in destinazione di stazioni ferroviarie sarà fatta, se richiesta, la presa o la consegna a domicilio, ove esiste tale servizio ed alle condizioni rispettivamente stabilite.

Art. 43.

Merci rifiutate o lasciate giacenti. — Le merci che non fossero ritirate a destinazione e per le quali non venissero dati ordini dai mittenti, saranno, entro sei mesi dall'arrivo, vendute, ed il ricavo, detratte tutte le spese, sarà tenuto per due anni a disposizione dell'avente diritto. Per le merci deperibili tale vendita potrà essere anticipata a giudizio di chi la tiene in deposito.

TARIFFE A GRANDE VELOCITÀ
valevoli pei percorsi cumulati delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie Sarde (reali e secondarie)

TARIFFE GENERALI

Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

1° — Base — L. 0.0017 per chilometro e per 500 lire indivisibili.

2° — Prezzo minimo per spedizione: L. 0.70 per il percorso cumulato delle Amministrazioni ferroviarie.

3° — Se il peso del numerario, carte-valori od oggetti preziosi eccede 3 chilogrammi per ogni 500 lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti, è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso in base alla tariffa generale per le messaggerie e merci.

AVVERTENZE. — *a*) Sono soggetti a questa tariffa l'*oro* e l'*argento* in verghe, coniati od altrimenti lavorati; il *placcato d'oro* e *d'argento*: il *platino*, i *gioielli*, le *perle* e le *pietre preziose*, i *coralli lavorati*, la *lava*, i *mosaici*, e gli *orologi da tasca*, montati in oro od in argento; i *biglietti di banca*, i *titoli pubblici*, la *carta bollata*, le *cartoline postali*, le *marche da bollo*, i *francobolli* ed altre simili *carte-valori*.

b) Il *numerario*, le *carte-valori* e gli *oggetti preziosi* non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

Condizioni di trasporto. — Il numerario e gli oggetti preziosi non sono accettati se non chiusi in tasche, sacchi, scatole, pacchi, pieghi, casse o barili.

I sacchi e le tasche devono essere perfettamente uniti internamente ed in perfetta condizione, vale a dire, nè sdruciti, nè rattoppati. La bocca dei sacchi e delle tasche deve essere assicurata col mezzo di corda o cordicella di un sol pezzo intatto, cioè senza giunta di sorta, della quale il nodo addoppiato sia coperto di un suggello a ceralacca ed i capi siano sovrapposti ed attaccati ad un polizzino con altro eguale suggello. In mancanza di suggello, i due capi della corda o cordicella possono essere riuniti presso il nodo col mezzo di piombi.

Le scatole, casse o barili devono essere inchiodati o cerchiati solidamente e non presentare alcuna traccia di fessura o rottura anche già riparata.

Le scatole o casse devono essere fortemente legate da corda di un solo pezzo con suggelli a ceralacca alla distanza di almeno 10 cm. uno dall'altro o con piombi, in numero sufficiente a garantire la inviolabilità dei colli.

Una cordicella, applicata in croce alle due estremità dei barili, sarà assicurata col mezzo di suggelli a ceralacca o di piombi.

I pacchi o pieghi contenenti biglietti di Banca, titoli di fondi pubblici, o altre carte di valore, debbono essere formati di tela greggia od imbiancata, di un sol pezzo, chiusi con almeno cinque suggelli.

Non sono assolutamente accettati pacchi, tasche o pieghi formati di carta, o di carta tela, od avvolti in tela lucida, in tela cerata od in altra tela in genere, che, per essere stata sottoposta ad una preparazione qualsiasi, non presenti ai suggelli a ceralacca un'adesione tale da rendere impossibile il sollevarli senza lasciare traccie visibili.

Nelle note di spedizione è da indicarsi, oltre il peso lordo della spedizione, il valore e la specie del numerario o degli oggetti preziosi; e sulle parti componenti le note stesse, cioè sulla nota propriamente detta, sul bollettino di consegna e sulla ricevuta di spedizione, dev'esser posto il suggello a ceralacca od il piombo identico a quello che garantisce la chiusura del valore che si spedisce inoltre le iniziali o leggende del suggello o del piombo sono da riportarsi per iscritto sovra ciascuna delle tre parti suddette nella colonna *marca* e *numero*.

Gli indirizzi non devono essere nè cuciti, nè incollati, nè inchio-

dati, onde non servano a nascondere traccia di fessura o rottura anche riparata, ma devono essere scritti sul corpo stesso del piego o collo, od attaccativi con cordicella.

L'indirizzo deve indicare il valore ed il peso delle spedizioni.

L'impronta dei suggelli o dei piombi deve essere chiara, intelligibile e la ceralacca di colore uniforme, tanto quella adoperata per la chiusura dei valori, quanto quella dei suggelli applicati sulla nota di spedizione.

Non sono ammesse le impronte a quadretto e quelle delle monete.

La Società di navigazione appone ai gruppi ed agli oggetti preziosi il proprio suggello, per contrassegno di bordo.

Messaggerie e merci.

1° — Base — L. 0,452 per tonnellata e per chilometro.

2° — Prezzo minimo per ogni spedizione: L. 0.70 per il percorso cumulato delle Amministrazioni ferroviarie.

TARIFFE SPECIALI

Tariffa speciale n. 1 G. V.
comprendente anche i prezzi per il percorso marittimo

Pacchi Ferroviali — Messaggerie e Merci

Spedizioni di un sol collo ciascuna, di peso fino a 20 chilogrammi.

Zone di percorrenza	Prezzi per il percorso sulle ferrovie dello Stato			
	Fino a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 15 kg.	Da oltre 15 a 20 kg.
	Lire			
Fino a 200 chilometri . .	0.50	0.60	0.95	1.25
Da 201 a 400 id. . .	0.60	1.00	1.30	1.70
Oltre 400 id. . .	1.25	1.85	2.45	3.10

AVVERTENZE: *a)* In aggiunta ai prezzi di cui sopra, si riscuotono, per le spedizioni da o per Venezia S. Lucia, centesimi 5 per tassa di facchinaggio esterno.

b) Sono esclusi dalla presente tariffa i colli contenenti numerario, carte valori, oggetti preziosi, oggetti d'arte e di collezione, merletti e pizzi a mano.

Condizioni. — 1ª Per i trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa occorre la presentazione della nota di spedizione ordinaria.

2ª Ogni spedizione deve essere costituita da un solo collo, nè è ammesso che possa essere formata da più colli riuniti con un semplice legaccio. I colli debbono essere imballati o condizionati in modo da poter essere caricati, trasportati e scaricati senza pericolo di danno, tanto per le merci che contengono, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto. Non possono fruire di questa tariffa i liquidi in damigiane, in bottiglioni, ovvero in fiaschi se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno. Si considerano però e si tassano come liquidi in recipienti di vetro riposti in casse quelli in damigiane del genere descritto nella condizione 5ª della tariffa speciale n. 3.

3ª I colli ingombranti e cioè quelli di volume eccedente i mc. 0.250, o che abbiano una delle dimensioni superiore a m. 2, vanno soggetti all'aumento del 50 per cento. Però i bozzoli morti, doppi in grana, le biciclette e le merci comprese nell'elenco della tariffa speciale n. 11 G. V., ma da questa escluse perchè ingombranti, a sensi della condizione 5ª della tariffa stessa, sono esenti da tale aumento.

4ª La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle località nelle quali, esistendo tale servizio, la relativa tassa non è superiore a centesimi 15. Per conseguenza, l'Amministrazione ha il diritto di ritenere nulla ed inefficace, per le spedizioni dirette a tali località, l'eventuale domanda di consegna in stazione apposta dai mittenti sul documento di trasporto.

5ª L'Amministrazione non risponde dello sfarfallamento dei bozzoli vivi durante il viaggio.

6ª Le messaggerie e le merci ammesse a fruire di questa tariffa sono escluse dal trasporto coi treni diretti od accelerati delle ferrovie dello Stato. Eccezionalmente però, previa domanda scritta dal mittente sulla nota di spedizione, potranno essere ammesse all'inoltro coi detti treni:

a) le merci nominate nell'elenco della tariffa speciale N. 11 G. V., quando vengano presentate per il trasporto sotto il regime della presente tariffa;

b) le mode e confezioni — le confetture, pasticcerie e liquori — il seme bachi — le foglie di gelso — i bozzoli vivi — la seta greggia e la seta manifatturata (tessuti — anche misti purchè la seta sia in parte predominante — passamanterie, velluti, maglierie, filati ecc.) — gli animali vivi d'ogni specie, piccoli, in gabbie o casse pesanti non oltre 10 kg. — le pellicole per cinematografi — le coperture per pneumatici — i sieri curativi — l'ossigeno — gli addobbi funebri — i fiori artificiali (sciolti, in mazzi, corone, ghirlande, ecc.) — le casse mortuarie, vuote — le urne cinerarie, vuote — le candele e torcie di cera.

In tale caso i prezzi sopraindicati saranno aumentati del 50 e rispettivamente del 25 0[0 per l'intiera percorrenza del trasporto sulle ferrovie dello Stato, anche quando l'inoltro col treno diretto o accelerato avesse luogo solo parzialmente.

Questa facoltà di acceleramento è comunque subordinata alle esigenze del servizio; sicchè l'Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà limitarla o sospenderla interamente, previo avviso al pubblico nelle stazioni interessate.

Trasporti fra il Continente e la Sardegna (via Napoli, Genova, Livorno e Civitavecchia), l'isola della Maddalena, (via Genova, Livorno e Civitavecchia) e fra la Sicilia e la Sardegna (via Palermo-Cagliari).

Prezzi da applicarsi separatamente per il percorso marittimo (comprese le spese di trantito e di sbarco), delle ferrovie sarde (Compagnia reale e Ferrovie secondarie) e della Sicilia.

Quote Marittime valevoli anche per i percorsi in senso inverso.

		Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Napoli (*) . . .	Cagliari (*)	0.90	1.10
Genova (*) Livorno (*) . . .	Cagliari (*) Tortolì (*) Golfo Aranci (*) Portotorres (*) Carloforte Maddalena S. Antioco	0.90	1.10
Maddalena . . .	Golfo Aranci Portotorres	9.90	1.10
Carloforte S. Antioco . . .	Cagliari Portotorres	0.90	1.10

(*) La via normale per le spedizioni fra il Continente e la Sardegna è Civitavecchia-Golfo Aranci. I transiti segnati con un asterisco sono facoltativi per il pubblico, però senza garanzia per i termini di resa, a sensi dell'art. 23 delle condizioni e tariffe.

	Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Civitavecchia . . . { Golfo Aranci . . .	0.70 (1)	0.90 (1)
Civitavecchia . . . { Maddalena	0.90	1.10
Palermo . . . . Cagliari	0.90	1.10
Ferrovie Sarde (Compagnia Reale) . . .	0.60	0.90
» » (secondarie)	0.40 (2)	0.70 (2)

NB. — Le condizioni stabilite per le ferrovie dello Stato valgono anche per le ferrovie secondarie, comprese le ferrovie sarde (Compagnia Reale e ferrovie secondarie), pei laghi, per le linee in esercizio speciale e per la Navigazione generale italiana, fatta eccezione per la condizione 6ª e per la condizione 4ª in quanto concerne la Navigazione stessa, che non ha servizio di trasporto a domicilio. Per la Navigazione generale italiana si applicano le norme e le condizioni generali pei trasporti contenute nelle sue tariffe in quanto non sia diversamente disposto dalla presente tariffa.

TARIFFA SPECIALE n. 1 INTERNA DELLA EX-RETE SICULA

(Vale per il solo transito di Palermo)

Zone di percorrenza	Prezzi per ogni spedizione			
	Fno a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 15 kg.	Da oltre 15 a 20 kg.
	Lire			
Fino a 100 chilometri . .	0.45	0.60	0.75	0.90
Da 101 a 200 id. . . .	0.60	0.80	1.—	1.20
Oltre 200 id. . . .	0.70	1.05	1.40	1.75

Trasporti fra le ferrovie secondarie, i laghi e le linee in esercizio speciale e la Sardegna, in transito sulle Ferrovie dello Stato.

Per i detti trasporti si applicheranno i seguenti prezzi in aggiunta ai prezzi di cui sopra:

	fino a kg. 10	da oltre kg. 10 a kg. 20
	Lire	Lire
Ferrovia Nord Milano (3)	0.30	0.50
» Santhià-Biella	0.30	0.35
» Poggibonsi-Colle Val d'Elsa	0.15	0.25
» Società Veneta (3)	0.30	0.40
» » » linea Torrebelvicino-Schio-Arsiero (3)	0.15	0.25
» Reggio Emilia (3)	0.30	0.40
» Ferrara-Suzzara	0.30	0.40
» Valle Seriana (3)	0.30	0.50
» Verona-Caprino-Garda	0.30	0.30
» Rezzato-Vobarno-Caffaro	0.20	0.20
» Mandela-Subiaco	0.30	0.45
» Massa Marittima-Follonica Porto . .	0.30	0.40
» Sondrio-Tirano (3)	0.30	0.40
» Bari-Locorotondo.	0.30	0.45
» Cremona-Borgo S. Donnino	0.30	0.35

(1) In via d'esperimento.

(2) Coll'aggiunta della soprattassa di L. 0.10 e di L. 0.15 per le operazioni di trasbordo dalla stazione delle ferrovie secondarie sarde alla stazione della Compagnia reale o viceversa, rispettivamente ai transiti di Macomer e di Cagliari.

(3) Compresa la soprattassa di transito o di trasbordo.

	fino a kg. 10	da oltre kg. 10 a kg. 20
	Lire	Lire
Ferrovia Valle Brembana	0.30	0.50
» Roma-Ronciglione-Viterbo	0.20	0.35
» Varese-Porto Ceresio	0.15	0.20
» Roma-Albano-Nettuno	0.30	0.50
» Grignasco-Coggiola	0.30	0.45
» Alessandria-Ovada	0.30	0.40
» Valsugana	0.30	0.50
» Iseo-Edolo (1)	0.30	0.50
» Brescia-Iseo (2)	—	—
Lago Maggiore	0.30	0.40
» di Como (Lariana)	0.30	0.40
» d'Iseo	0.30	0.40
Linea Cerignola stazione-Cerignola Città . . .	0.05	0.10

TARIFFA SPECIALE n. 2. G. V. — *Messaggerie e merci.*

PREZZI	Zone di percorrenza											
	I — Da 1 a 50 km. — Lire	II — Da 51 a 100 km. — Lire	III — Da 101 a 200 km. — Lire	IV — Da 201 a 300 km. — Lire	V — Da 301 a 400 km. — Lire	VI — Da 401 a 500 km. — Lire	VII — Da 501 a 600 km. — Lire	VIII — Da 601 a 700 km. — Lire	IX — Da 701 a 800 km. — Lire	X — Da 801 a 900 km. — Lire	XI — Da 901 a 1000 km. — Lire	XII — Oltre 1000 km. — Lire
Serie A. — Spedizioni di peso da oltre 20 e fino a 200 chilogrammi.												
Per tonnellata e per chilometro .	0.4520	0.4520	0.3955	0.2825	0.2825	0.2034	0.1695	0.1582	0.1582	0.1356	0.1356	0.1130
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . .	22.60	45.20	84.75	113.00	141.25	161.59	178.54	194.36	210.18	223.74	237.30	—
Serie B. — Spedizioni di peso superiore a 200 e fino a 1000 chilogrammi.												
Per tonnellata e per chilometro .	0.4068	0.4068	0.2938	0.2034	0.2034	0.1695	0.1695	0.1582	0.1582	0.1356	0.1356	0.1130
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . .	20.34	40.68	70.06	90.40	110.74	127.69	144.64	160.46	176.28	189.84	203.40	—
Serie C. — Spedizioni di peso superiore a 1000 chilogrammi.												
Per tonnellata e per chilometro .	0.3616	0.3616	0.2825	0.1921	0.1921	0.1582	0.1582	0.1582	0.1469	0.1356	0.1356	0.1130
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti . .	18.08	36.16	64.41	83.62	102.83	118.65	134.47	150.29	164.98	178.54	192.10	—

(1) Compresa la soprattassa di transito o di trasbordo.

(2) Per i trasporti da e per le stazioni della Ferrovia Brescia-Iseo (quest'ultima compresa), si applicano, sul percorso cumulato delle Ferrovie dello Stato e della Ferrovia Brescia-Iseo, soltanto i prezzi indicati in testa alla presente tariffa per le predette Ferrovie dello Stato.

Avvertenze. — 1ª alle spedizioni di peso fino a 20 chilogrammi, purchè composte di un sol collo ciascuna, è applicabile la tariffa speciale n. 1 G. V., a meno che trattisi di spedizioni dei recipienti qui in calce elencati (1), alle quali è invece applicabile la tariffa speciale n. 11 G. V.

2ª Alle spedizioni di peso fino a 20 chilogrammi, costituite di più colli, si applicano i prezzi della serie *a*) sul peso minimo di 30 chilogrammi. A quelle di peso superiore a 20 e fino a 200 chilogrammi si applicano i prezzi della serie *a*) ovvero quelli della serie *b*) per il peso minimo di 210 chilogrammi, quando tornino più vantaggiosi allo speditore. A quelle di peso superiore a 200 e fino a 1000 chilogrammi si applicano i prezzi della serie *b*) ovvero i prezzi della serie *c*) per il peso minimo di 1010 chilogrammi, quando parimente, tornino più vantaggiosi allo speditore.

3ª Il prezzo d'ogni spedizione non può essere inferiore a quello stabilito per ciascuna Amministrazione ferroviaria interessata dalla tariffa speciale n. 1 G. V. per i colli da oltre 15 a 20 kg.

4ª Ai trasporti di seta non sono applicabili che i prezzi della serie *a*), ferme per altro le disposizioni della precedente avvertenza 3ª. Però i filati di cascami di seta ed i tessuti misti con seta devono essere considerati come merci e messaggerie e non già come seta greggia o manifatturata.

5ª Questa tariffa non è applicabile alle spedizioni di oggetti d'arte e di collezione, di merletti e pizzi a mano.

6ª Le spedizioni di mode e confezioni — confetture, pasticcerie e liquori — seme bachi — seta greggia e seta manifatturata (tessuti — anche misti purchè la seta sia in parte predominante — passamanterie, velluti, maglierie, filati, ecc.) — animali vivi d'ogni specie, piccoli, in gabbie o casse pesanti non oltre 10 kg. — pellicole per cinematografi — coperture per pneumatici — sieri curativi — ossigeno — addobbi funebri — fiori artificiali — (sciolti, in mazzi, corone, ghirlande, ecc.) — casse mortuarie, vuote — urne cinerarie, vuote — candele e torcie di cera, potranno, previa domanda del mittente, scritta sulla richiesta di spedizione, essere eseguite coi treni diretti od accelerati delle ferrovie dello Stato. In tale caso i prezzi della presente tariffa saranno aumentati del 50 e rispettivamente del 25 % per l'intiera percorrenza del trasporto sulle ferrovie dello Stato, anche quando l'inoltro col treno diretto od accelerato avesse luogo solo parzialmente.

Tale acceleramento però è ammesso per le sole spedizioni di peso non superiore a 50 kg., fatta eccezione per le casse mortuarie e le urne cinerarie, vuote, le quali potranno essere accettate anche di peso oltre 50 kg.

Questa facoltà di acceleramento è comunque subordinata alle esigenze del servizio ferroviario, sicchè l'Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà, con avviso al pubblico nelle stazioni interessate, limitarla o sospenderla intieramente.

---

(1) Bigoncie — Botti, fusti e barili — Bottiglie vuote d'ogni specie, condizionate in cassette, comprese quelle da acque gazose e da seltz — Canestri — Cassoni da seta — Casse di ferro — Casse di legno, anche se scomposte in assicelle — Ceste — Cestoni da bozzoli — Corbe e corbelli — Damigiane d'ogni specie in ceste, gabbie o casse — Damigiane usate in qualunque modo rivestite e damigiane nuove interamente rivestite fino alla bocca, spedite sciolte cioè: non in ceste, gabbie o casse — Fiaschi impagliati in ceste o casse — Gabbie da pollame e da cacciagione ed altre fin legno, per imballaggio — Mastelli — Panieri — Recipienti di tela impermeabile pel trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc. — Recipienti vuoti di ferro pel trasporto di gaz — Stagnoni da latte o da olio, esclusi quelli da petrolio — Sporte e sportoni — Vasi di latta in casse o no, per burro, o per altro, esclusi però quelli da petrolio o da altre materie affini — Zangole.

TARIFFA SPECIALE N. 3 G. V. — *Derrate alimentari e prodotti d'orticoltura.*

PREZZI	Zone di percorrenza											
	I — Da 1 a 50 km. — Lire	II — Da 51 a 100 km. — Lire	III — Da 101 a 200 km. — Lire	IV — Da 201 a 300 km. — Lire	V — Da 301 a 400 km. — Lire	VI — Da 401 a 500 km. — Lire	VII — Da 501 a 600 km. — Lire	VIII — Da 601 a 700 km. — Lire	IX — Da 701 a 800 km. — Lire	X — Da 801 a 900 km. — Lire	XI — Da 901 a 1000 km. — Lire	X — Oltre 1000 km. — Lire
Serie A. — Spedizioni di peso da oltre 20 e fino a 500 chilogrammi.												
Per tonnellata e per chilometro.	0.2486	0.2486	0.2260	0.1808	0.1808	0.1582	0.1582	0.1356	0.1356	0.1130	0.1130	0.0904
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti .	12.43	24.86	47.46	65.54	83.62	99.44	115.26	128.82	142.38	153.68	164.98	—
Serie B. — Spedizioni di peso superiore a 500 chilogrammi.												
Per tonnellata e per chilometro.	0.2260	0.2260	0.1808	0.1695	0.1695	0.1469	0.1469	0.1356	0.1356	0.1130	0.1130	0.0678
Fatti per tonnellata e per la percorrenza intera di ciascuna zona, comprese le precedenti .	11.30	22.60	40.68	57.63	74.58	89.27	103.96	117.52	131.08	142.38	153.68	—

N. B. — Le merci tassate sul percorso ferroviario coi prezzi della presente tariffa sono, pel percorso marittimo, tassate in 4ª classe, fermi, per le spedizioni di peso non superiori a 40 chilogrammi, i prezzi stabiliti dall'apposita tariffa.

Avvertenze. — 1ª Alle spedizioni di peso fino a 20 chilogrammi, purchè composte di un sol collo ciascuna, è applicabile la tariffa speciale n. 11 G. V. (Veggasi anche la seguente avvertenza 2ª).

2ª Alle spedizioni di peso fino a 20 chilogrammi, costituite di più colli, si applicano i prezzi della serie *a*) pel peso minimo di 30 chilogrammi ed a quelle di peso oltre 20 e fino a 500 chilogrammi si applicano i prezzi della serie *b*) per il peso minimo di 510 chilogrammi, quando tornino più vantaggiosi allo speditore.

3ª Il prezzo d'ogni spedizione non può essere inferiore a quello stabilito per ciascuna Amministrazione ferroviaria interessata dalla tariffa speciale n. 11 G. V. per i colli da oltre 15 a 20 kg.

4ª Previ accordi coll'Amministrazione, e quando le esigenze del servizio lo permettano, potranno effettuarsi coi convogli diretti od accelerati delle Ferrovie dello Stato, le spedizioni delle merci segnate con asterisco e di peso superiore a 20 e fino a 500 chilogrammi, purchè ogni collo non pesi più di 50 chilogrammi. In tali casi saranno dovuti, per l'intera percorrenza del trasporto sulle Ferrovie dello Stato, i prezzi della serie *a*) aumentati del 50 0[0 se l'inoltro ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni diretti, e del 25 0[0 se ha avuto luogo, anche solo parzialmente, coi treni accelerati, ovvero i prezzi della serie *b*) aumentati come sopra e com-

putati per il peso minimo di chilogrammi 510, quando tornino più vantaggiosi allo speditore.

Previ accordi coll'Amministrazione, e quando le esigenze del servizio lo permettano, potranno effettuarsi coi convogli accelerati delle ferovie dello Stato anche le spedizioni delle merci senza asterisco, però alle medesime condizioni sopraindicate e non altrimenti.

5ª I liquidi in damigiane, in bottiglioni, ovvero in flaschi se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno sono esclusi dal trasporto, eccezione fatta per quelli in damigiane provviste completamente di speciali rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza pericolo di avarie o rotture, la loro sovrapposizione nel carico e la comunanza con altre merci.

Le merci che fruiscono di questa tariffa sono le seguenti:

Aceto comune.
Acqua dolce, gazosa e minerale.
Aglio.
Agrumi, cioè: aranci, cedri, mandarini, limoni, bergamotti, e simili.
* Barbabietole in natura.
Bestiame minuto vivo, in ceste od in gabbie, come agnelli e capretti, porcellini e vitellini lattanti (1).
* Bestiame minuto (agnelli, capretti, porcellini, vitellini) macellato, con o senza pelle.
Birra in bottiglie.
Biscotto di mare.
Bottarga.
Bulbi o radiche di fiori.
* Burro fresco.
Burro salato.
* Cacciagione o selvaggina.
Caglio liquido e solido.
Carni affumicate, insaccate (salami ecc.), salate od altrimenti preparate.
* Carni fresche macellate.
Castagne.
Caviale.
Cereali, compreso l'orzo comune e perlato.
Cipolle.
Conigli vivi.
* Conigli morti.
Conserva di ginepro.
Conserve alimentari di legumi, di ortaglie, di verdura e di frutta, escluse le frutta candite.
Crusca.
Estratti di carne.
Farina di castagne.
Farina di legumi non torrefatti.
Farine di cereali ed ogni altro prodotto derivante dalla macinazione dei cereali.
Fecola di patate, di riso e di lenticchie.
* Fiori freschi (sciolti, in mazzi od in corone) in casse, scatole o ceste, e fiori in acqua salata.
Formaggi freschi.
Formaggi sodi.
* Frutta fresche.
Frutta secche.
* Funghi freschi.
Funghi secchi od in conserva.

(1) Ogni cesta o gabbia non deve eccedere il peso medio di 30 kg. per ogni capo di porcellini, nè il peso medio di kg. 90 per ogni capo di vitellini; in caso contraria il trasporto non fruisce dei prezzi di questa tariffa speciale (ferma l'esclusione dei colli eccedenti ciascuno il peso di kg. 100 — vedi art. 21 delle Condizioni e tariffe.

* Gamberi e granchi.
* Grascie naturali fresche, di bue, di vitello, di porco, e simili.
Grasso d'oca.
Lardo e lardoni.
* Latte fresco e sterilizzato.
Latte condensato.
* Latticini.
Legumi freschi e secchi.
* Lievito e glutine.
* Lumache in recipienti ben chiusi.
Margarina.
Margarina burrificata (burro artificiale).
Miele.
Mortadella conservata in scatole.
Mostarda (conserva di frutta senapata).
Mosto.
Noci di cocco intere.
Olii mangerecci, compresi quelli di lino, di sesamo e di noci.
Olive in natura ed in conserva.
* Ortaglie e verdure fresche.
Ortaglie e verdure semplicemente essiccate.
* Ostriche, cappe, ricci e frutti di mare in genere.
* Pane comune, compresi i grissini.
Paste da vermicellaio.
Patate.
* Pesci vivi d'ogni specie e pesci morti freschi.
Pesci secchi ed in qualunque modo preparati.
* Piante (rami e foglie fresche di) per ornamento.
Piante vive fruttifere od ornamentali, con o senza terra.
Piantine da aria aperta, da tepidario e da serra, con o senza vaso, in ceste o casse coperte con tela o paglia.
Piantine come sopra, in cassette di legno impagliate od imballate.
Pine o pigne.
* Pollame vivo o morto, compresi i piccioni, le tortore, e simili animali domestici.
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta.
Pomidoro (conserva o salsa di).
* Rane.
Riso e risone.
Senapa in composta.
Siero di latte o di sangue, liquido.
Strutto o grasso cotto di porco.
* Sugna fresca.
Tartarughe.
* Tartufi.
Tonno sott'olio.
Uova e chiaro d'uova.
Uova vive di pesce.
Uva pigiata con mosto.
Vermout, anche con china.
Vini comuni (1).

CONDIZIONI

1. Le derrate debbono essere imballate convenientemente ed in modo tale da poter essere caricate, trasportate e scaricate senza pericolo di danno, tanto per le merci stesse, quanto per le altre colle quali si possono trovare in contatto.

2. I liquidi, le conserve, ecc., in bottiglie, in vasi od in iscatole

(1) Per la distinzione della qualità dei vini da tassarsi in base alla presente tariffa speciale, vedasi quanto è stabilito pei vini nella nomenclatura e classificazione delle merci a P. V.

I vini che non sono da considerarsi comuni, si tassano in base alla tariffa speciale n. 2.

CONDIZIONI.

1ª Per i trasporti da eseguirsi in base a questa tariffa occorre la presentazione di una speciale richiesta di spedizione conforme al modello stabilito. Tale richiesta implica l'accettazione, da parte del mittente, delle particolari condizioni a cui è vincolata questa tariffa.

2ª Ogni spedizione deve essere costituita di un sol collo, nè è ammesso che possa essere formata da più colli riuniti con un semplice legaccio. Le spedizioni si effettuano esclusivamente in porto affrancato.

3ª I colli debbono essere imballati o condizionati in modo da poter essere caricati, trasportati e scaricati senza pericolo di danno, tanto per le merci che contengono, quanto per le altre con le quali si possono trovare in contatto. Non possono fruire di questa tariffa i liquidi in damigiane, in bottiglioni, ovvero in fiaschi se non riposti in casse od in robuste gabbie a liste di legno. Si considerano però e si tassano come liquidi in recipienti di vetro riposti in casse, quelli in damigiane del genere descritto nella avvertenza 5ª della tariffa speciale n. 3.

4ª Ogni collo deve essere munito, a cura del mittente, dell'etichetta facente parte della richiesta di cui alla condizione 1ª; etichetta che deve portare chiaramente scritte tutte le indicazioni volute dalla medesima.

5ª I prezzi di questa tariffa non sono applicabili ai colli ingombranti, quelli cioè di volume eccedente i mc. 0.250, o che abbiano una delle dimensioni superiori a m. 2.

6ª Non sono ammesse spese anticipate.

7ª La consegna a domicilio è obbligatoria in tutte quelle località nelle quali, esistendo tale servizio, la relativa tassa non è superiore a centesimi 15 per ogni spedizione. Per conseguenza, l'Amministrazione ha il diritto di ritenere nulla ed inefficace, per le spedizioni dirette a tali località l'eventuale domanda di consegna in stazione apposta dai mittenti sul documento di trasporto.

La tassa pel timbro francese, pei trasporti diretti a Modane loco, deve essere pagata dal destinatario.

8ª I trasporti diretti a Modane loco e quelli di peso superiore a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco devono essere scortati dalle dichiarazioni doganali, nel prescritto numero di esemplari.

9ª In caso di perdita, ammanco od avaria, l'interessato non può pretendere un indennizzo superiore a L. 3 per chilogramma di merce, con diritto però nell'Amministrazione ferroviaria di liquidare tale indennizzo in ragione del prezzo degli oggetti in comune commercio al luogo di partenza, qualora questa maniera di liquidazione importi un indennizzo minore.

10ª Previa domanda del mittente, scritta sulla richiesta di spedizione, i trasporti potranno essere eseguiti coi treni diretti od accelerati delle Ferrovie dello Stato, aumentando, rispettivamente, del 50 e del 25 per cento i prezzi sopra indicati per l'intera percorrenza del trasporto sulle Ferrovie dello Stato, anche quando l'inoltro col treno diretto od accelerato avesse luogo solo parzialmente.

Questa facoltà di acceleramento è comunque subordinata alle esigenze del servizio ferroviario sicchè l'Amministrazione, a suo esclusivo giudizio, potrà limitarla o sospenderla interamente, previo avviso al pubblico nelle stazioni interessate.

11ª Per i colli da consegnarsi in stazione e per quelli dei quali, per fatto non imputabile all'Amministrazione, non fosse stato possibile il recapito al destinatario, è dovuta una tassa di magazzinaggio di centesimi 5 per collo e per giorno, decorrenda dal terzo giorno successivo all'arrivo.

Trasporti fra il Continente e la Sardegna (via Napoli, Genova, Livorno e Civitavecchia), l'Isola della Maddalena (via Genova, Livorno e Civitavecchia), e fra la Sicilia e la Sardegna (via Palermo-Cagliari).

Prezzi da applicarsi separatamente per il percorso marittimo (comprese le spese di transito e di sbarco), delle Ferrovie Sarde (Compagnia Reale e Ferrovie Secondarie) e della Sicilia.

Quote marittime valevoli anche per i percorsi in senso inverso		Fino a kg. 10	Da oltre kg. 10 a kg. 20
Napoli	Cagliari (*)	0.90	1.10
Genova (*) Livorno	Cagliari (*) Tortolì (*) Golfo Aranci (*) Portotorres (*) Carloforte Maddalena S. Antioco	0.90	1.10
Maddalena	Golfo Aranci Portotorres	0.90	1.10
Carloforte S. Antioco	Cagliari Portotorres	0.90	1.10
Civitavecchia	Golfo Aranci Maddalena	0.70 (1) 0.90	0.90 (1) 1.10
Palermo	Cagliari	0.90	1.10
Ferrovie Sarde (Compagnia Reale)		0.60	0.90
» » (Secondarie)		0.40 (2)	0.70 (2)

(*) La vita normale per le spedizioni fra il Continente e la Sardegna è Civitavecchia-Golfo Aranci. I transiti segnati con un asterisco sono facoltativi per il pubblico, però senza garanzia per i termini di resa, a sensi dell'art. 23 delle Condizioni e tariffe.

(1) In via di esperimento.

(2) Coll'aggiunta della sopratassa di L. 0.10 e L. 0.15 per le operazioni di trasbordo dalla stazione delle Ferrovie Secondarie Sarde alla stazione della Compagnia Reale o viceversa, rispettivamente ai transiti di Macomer e di Cagliari.

NB. Le condizioni stabilite per le Ferrovie dello Stato valgono anche per le Ferrovie Secondarie, comprese le Ferrovie Sarde (*Compagnia Reale e Ferrovie Secondarie*), pei laghi, per le linee in esercizio speciale e per la Navigazione Generale Italiana, fatta eccezione per la condizione 10ª. Per la Navigazione Generale Italiana non vale poi la condizione 7ª, non avendo essa servizio di trasporti a domicilio, come del pari non vale la condizione 9ª per quanto concerne la responsabilità. Per la Navigazione Generale Italiana si applicano le norme e condizioni generali pei trasporti, contenute nelle sue tariffe, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente tariffa.

Tariffa speciale n. 10 interna della ex-rete sicula

(Vale per il solo transito di Palermo)

Zone di percorrenza	Prezzi per ogni spedizione			
	Fino a 5 kg.	Da oltre 5 a 10 kg.	Da oltre 10 a 15 kg.	Da oltre 15 a 20 kg.
	Lire			
Fino a 100 chilometri	0.30	0.40	0.55	0.70
Da 101 a 200 »	0.40	0.60	0.80	1.—
Oltre 200 »	0.50	0.75	1.10	1.35

Trasporti fra le ferrovie secondarie, i laghi, le linee in esercizio speciale e la Sardegna in transito sulle Ferrovie dello Stato.

Per i detti trasporti si applicheranno i seguenti prezzi, in aggiunta ai prezzi di cui sopra:

	fino a kg. 10	da oltre kg. 10 a kg. 20
	Lire	Lire
Ferrovia Nord Milano (1)	0.30	0.50
» Santhià-Biella	0.30	9.35
» Poggibonsi-Colle Val d'Elsa	0.15	0.25
» Società Veneta (1)	0.30	0.40
» » » linea Torrebelvicino-Schio-Arsiero (1)	0.15	0.25
» Reggio Emilia (1)	0.30	0.40
» Ferrara-Suzzara	0.30	0.40
» Valle Seriana (1)	0.30	0.50
» Verona-Caprino-Garda	0.30	0.30
» Rezzato-Vobarno-Caffaro	0.20	0.20
» Mandela-Subiaco	0.30	0.45
» Massa Marittima-Follonico Porto	0.30	0.40
» Sondrio-Tirano (1)	0.30	0.40
» Bari-Locorotondo	0.30	0.45
» Cremona-Borgo S. Donnino	0.30	0.35
» Valle Brembana	0.30	0.50
» Roma-Ronciglione-Viterbo	0.20	0.35
» Oarese-Porto Ceresio	0.15	0.20
» Roma-Albano-Nettuno	0.30	0.50
» Grignasco-Coggiola	0.30	0.45
» Alessandria-Ovada	0.30	0.40
» Vulsagana	0.30	0.50
» Iseo-Edolo (1)	0.30	0.50
» Brescia-Iseo (2)	—	—
Lago Maggiore	0.50	0.40
» di Como (Lariana)	0.30	0.40
» d'Iseo	0,30	0.40
Linea Cerignola stazione-Cerignola Città	0.05	0.10

(Segue il prontuario dei prezzi delle tariffe a grande velocità per i chilometri da 1 a 1000).

TARIFFE A PICCOLA VELOCITÀ valevoli pei percorsi cumulati delle ferrovie dello Stato e delle Ferrovie Sarde (Reali e Secondarie)

Nomenclatura e classificazione delle merci valevole anche per il percorso marittimo

AVVERTENZE.

1ª — Le damigiane contenenti liquidi devono essere riposte in casse chiuse, od in robuste gabbie a liste di legno, altrimenti devono essere provviste completamente di speciali rivestimenti rigidi od elastici, con rinforzi o sostegni di legno o di metallo, ossia di rivestimenti tali che permettano, senza pericolo di avarie o rotture, la comunanza con altre merci.

2ª — A formare il peso minimo stabilito dalla nomenclatura sono ammesse, a tutto rischio e pericolo del mittente, le diverse merci ascritte alla medesima classe, purchè di ogni merce siano distintamente dichiarati la qualità ed il peso, siano consegnate da uno stesso mittente e dirette ad un solo destinatario.

Qualora non sia stato indicato dallo speditore il peso separato di ogni singola qualità di merce ammessa a formare il peso minimo, verrà ugualmente applicata la tariffa con vincolo di peso, restando stabilito che in caso di perdita parziale o totale, l'indennizzo, quando sia dovuto, verrà determinato come se l'intera spedizione fosse stata composta di quella merce che ha meno valore fra quelle dichiarate dallo speditore o riconosciute dalle Amministrazioni.

3ª — È ammesso che le spedizioni non raggiungenti il peso minimo prescritto dalla classe con vincolo di peso siano tassate coi prezzi portati dalla classe stessa e in base al peso minimo fissato, quando questo modo di tassazione riesca più favorevole al commercio di quello coi prezzi della classe stabilita per le spedizioni senza vincolo di peso.

4ª — Allorchè per un trasporto occorra l'impiego di più vagoni le tasse per l'intero percorso ferroviario si applicano in base alle condizioni di carico di ciascun vagone a partenza.

5ª — Le classi indicate nella prima colonna della classificazione delle merci, per le spedizioni senza vincolo di peso, valgono tanto pei trasporti a tariffa speciale, quanto per quelli a tariffa generale.

NOMENCLATURA DELLE MERCI	Classificazione delle merci — Percorrenza ferroviaria — Senza condizione di peso — Classe	Con condizione di peso — Peso minimo per vagone — Tonn.	Con condizione di peso — Classi speciali	Percorrenza marittima — Classe
Nota. — Le derrate alimentari ed i prodotti d'orticoltura, quando sono tassati sul percorso ferroviario coi prezzi della tariffa speciale n. 3 G. V., pel percorso marittimo vanno tassati in 4ª classe, fermi i prezzi stabiliti dall'apposita tariffa per le spedizioni di peso non superiore ai 40 chilogrammi.				
Merci non nominate e non assimilabili alle merci nominate (o non escluse dal trasporto)	1	—	—	1
Le merci assimilabili ad una delle voci contenute nella presente nomenclatura sono tassate tanto pel percorso ferroviario quanto per la percorrenza marittima, in base alla classificazione portata dalla voce cui sono assimilabili.				
A				
Abiti - *vedi* Vestimenta.				
Acciaio in verghe, in barre, in lastre greggie, in lamiere, a T, a doppio T (poutrelles) e simili acciai semplicemente sagomati	5	5 8	15 20	4

(1) Compresa la soprattassa di transito o di trasbordo.

(2) Per i trasporti da e per le staziani della Ferrovia Brescia-Iseo (quest'ultima compresa), si applicano, sul percorso cumulato delle Ferrovie dello Stato e della Ferrovia Brescia-Iseo, soltanto i prezzi indicati in testa alla presente tariffa per le predette Ferrovie dello Stato.

Acciaio in grossi pezzi greggi non nominati (a)	6	5 8	16 21	4
Si considerano come pezzi greggi anche quelli che, dopo la fucinazione o il getto, abbiano subìto la sola operazione dello stacco della materozza o la sbavatura, e siano stati soltanto incatramati o spalmati di minio o di altre simili sostanze per preservarli dalla ruggine.				
— in grossi pezzi lavorati, non nominati (a)	4	5 8	14 16	4
(a) Si considerano grossi pezzi quelli pesanti oltre 100 kg.				
— in lavori non nominati	1	—	—	3
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli	7	5 8	18 22	4
Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati. Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
— in fili - *vedi* Filo d'acciaio.				
— (tela metallica di) - *vedi* Tela metallica.				
— (tubi di) - *vedi* Tubi.				
Acetato di rame	2	—	—	3
Aceto comune in bottiglie od in fiaschi	3	—	—	3
— in botti o barili	5	6	17	4
Acqua di Colonia, di fior d'arancio, di melissa, di Felsina, di rosa, e simili	1	—	—	1
— dolce e da bagni, in botti o barili	8	6	22	4
Sotto la voce di acqua dolce non devonsi intendere comprese le acque per uso comune da tavola, quali ad esempio, quelle delle sorgenti di Nocera, Cinciano, Bognanco, e simili, che sono da tassarsi come acque minerali, ma bensì soltanto l'acqua comune. Sotto la voce poi di acque da bagni s'intendono comprese soltanto le acque minerali notoriamente atte a tale esclusivo uso, e che perciò non sono mai spedite nè vendute in bottiglia.				
Acquavite semplice, in bottiglie - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	3	—	—	2

Acquavite semplice, in botti o barili - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	6	15	3
Acque gazose, di seltz e minerali, naturali ed artificiali, in casse	4	6	15	3
Aglio	4	5 8	13 16	3
Agro o sugo di limone, di arancio e simili	3	—	—	3
Agrumi, cioè: aranci, bergamotti, cedri, limoni, mandarini, e simili	4	5 8	13 16	4
— (e scorze di) in acqua di mare o salata	5	6	16	4
Alabastro abbozzato	4	8	13	3
— greggio in pezzi	6	8	10	4
— (lavori di)	1	—	—	2
Alcool etilico, amilico e metilico (spirito di vino, di patate, di legno) in bottiglie - *vedi* cat. 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive.	3	—	—	2
L'alcool amilico o flemma è un liquido oleoso, di odore sgradito, di sapore acre e bruciante, pochissimo solubile nell'acqua.				
Alloro (foglie di)	4 *v*	4	(1) 14	4 *v*
Allume di rocca o di Roma	4	5 8	13 15	4
Ambrogette - *vedi* Marmette.				
Amianto od asbesto, filato o tessuto ed in altri simili lavori, esclusi i cartoni	2	6	10	2
Amido ed amidone - *vedi* Fecole				
Ammonio (cloruro di) - *vedi* Sale ammoniaco.				
Anice stellato (frutto con semi in forma di stella)	1	—	—	3
— verde	3	4	12	3
Anilina (sostanza tintoria)	1	—	—	3
Antimonio crudo o solfuro d'antimonio	3	5 8	15 19	3
— metallico o regolo d'antimonio	3	5 8	15 19	4
Antracite - *vedi* Carbon fossile.				
Apparecchi inodori con meccanismi.	1	—	—	1
— inodori (vasi per) senza meccanismo, di ghisa anche smaltata	3	—	—	2
— inodori (vasi per) senza meccanismo, di semplice maiolica o porcellana - *vedi* rispettivamente maiolica o porcellana.				

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Arancione, ossia color d'arancio vivo per miniatura	1	—	—	2
Aratri a macchina - *vedi* Macchine agrarie.				
— ordinari, esclusi quelli a macchina - *vedi* Attrezzi rurali.				
Ardesie - *vedi* Lavagne.				
Armature di ferro per tetti o tettoie	6	5 8	16 21	4
Armi da fuoco e da taglio	2	—	—	2
Arredi di casa usati - *vedi* Masserizie.				
— sacri	1	—	—	1
Arsenico metallico ed arsenico nero o nativo - *vedi* cat. 2 del regolamento per le materie pericolose e nocive	2	—	—	3
Asfalto minerale bituminoso in roccia ed in polvere	7	8	21	4
— in pani - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	6	8	20	4
— in tubi	4	—	—	4
Assi di ferro anche acciaiato o di ghisa, con ruote o no	5	5 8	16 18	4
— d'acciaio per materiale da ferrovie e tranvie	3	5 8	13 15	4
Attrezzi rurali formati in tutto od in parte di acciaio, di ferro o di ghisa, anche con parti di legno, come: aratri ordinari, esclusi quelli a macchina, badili, erpici od estirpatoi, esclusi quelli a macchina, falci, falcetti o falciuoli, mazze da aratro, rastrelli, ronconi, vanghe, vomeri, zappe, zapponi, e simili	4	5 8	14 16	4
— per feste, illuminazioni o fiaccolate, come: telai e sostegni di legno e ferro, trasparenti di tela o di carta, vasetti e fanali di vetro, e simili oggetti atti a servire esclusivamente per feste, illuminazioni e fiaccolate	4	5	14	2
Avena - *vedi* Cereali.				
Azzurro minerale - *vedi* Oltremare.				
— di montagna, ossia carbonato idrato di rame naturale	1	—	—	2
— di Parigi, di Prussia, di cobalto o smaltino	1	—	—	2
B				
Bacche o coccole di alloro, di cipresso, di ginepro e di nerpruno	6	6	19	3
— di mirto (anche macinate) - *vedi* Mirto (coccole di).				
Balocchi - *vedi* Giuocattoli				
Bambù	1 *v*	—	—	4 *v*
Barbabietole in natura	6	8	19	4
Barili di ferro o di zinco vuoti nuovi - *vedi* Recipienti vuoti nuovi non nominati, ecc.				
— di ferro o di zinco vuoti usati - *vedi* Recipienti vuoti usati non nominati, ecc.				
— di legno vuoti, nuovi ed usati - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati				
Barre di ferro o di ghisa per grate da finestra e per graticole da focolai	6	5 8	18 22	4
Il ferro in barre o verghe di un diametro inferiore ai 10 millimetri deve essere riunito in fasci strettamente legati, in modo che non se ne possano estrarre i singoli pezzi senza sciogliere il fascio.				
Basoli - *vedi* Lava greggia per lastricati.				
Bastoni greggi o semplicemente tinti o colorati, di legno ordinario, come: faggio, castagno, rovere, ecc., per la fabbricazione di mazze da passeggio e da ombrelli	3	—	—	2
— di legno ordinario come sopra, verniciati e finiti per mazze da passeggio e per ombrelli	1	—	—	2
— greggi o lavorati, di legno fino, come: ebano, ecc., per mazze da passeggio e per ombrelli	1	—	—	2
Bauli vuoti - *vedi* Valigie, ecc.				
Bavella - *vedi* Cascami di seta.				
Berretterie	1	—	—	2
Biacca o bianco o carbonato di piombo	4	5	13	4
— macinata all'olio od a vernice - *vedi* Vernici.				
Biancheria usata sdrucita	4	5	14	3
Biancherie confezionate	1	—	—	3
Bianco di zinco	3	5	13	4
Bicicli in gabbie - *vedi* Velocimani e velocipedi.				
Bilancie a ponte, incassate o imballate	3	5	14	3
— a mano	1	—	—	4
— non nominate, in casse	1	—	—	1
Biliardi	1	—	—	1
Birra in botti o barili	5	6	17	3
— in bottiglie, in casse	2	—	—	3
Biscotto inglese, di Navacchio e simili	1	—	—	2
— ordinario - *vedi* Pane comune.				
Bismuto in botti o casse	1	—	—	3

Bitumi solidi non nominati - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive. . .	5	8	19	4
Boccole di ferro o ghisa - *vedi* Bussole.				
Bolloni di ferro	5	5 8	16 18	4
Bombe di ferro o di ghisa vuote, o cariche di mitraglia, ma senza esplosivi	4	—	—	4
— o palle da cannone, granate vuote, vecchie ed inservibili, da rifondere	8	8	23	4
I trasporti devono essere accompagnati da un certificato dell'autorità militare, dal quale risulti che le merci stesse sono inservibili e da rifondersi.				
Borace (borato di soda) naturale ed artificiale	5	8	16	4
Bottarga (uova di muggini, di tonno e simili)	1	—	—	3
Botti di ferro o di zinco vuote nuove - *vedi* Recipienti vuoti nuovi non nominati, ecc.				
— di ferro o di zinco vuote usate - *vedi* Recipienti vuoti usati non nominati, ecc.				
— di legno di capacità non superiore a sette ettolitri vuote, nuove ed usate - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati.				
— di legno di capacità superiore a sette ettolitri vuote nuove - *vedi* Recipienti vuoti nuovi non nominati, ecc.				
— di legno di capacità superiore a sette ettolitri vuote usate - *vedi* Recipienti vuoti usati non nominati, ecc.				
Bottiglie da seltz montate, ossia munite dell'apparecchio metallico (sifone)	2	6	10	2
Bottoni	1	—	—	2
Bozzoli lavati e spogli della seta (gallettame o bozzolame), in balle - *vedi* Cat. 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive .	3 *v*	4	(1) 11	2 *v*
— morti e bozzoli doppi ingrana	1 *v*	—	—	1
— sfarfallati, bozzoli di scarto e bozzoli doppi di scarto, in balle		3	(1) 10	1 *v*
Brande di ferro ripiegate	3	5	13	2
Bronzo in grossi lavori d'ornato, in medaglioni e simili	2	5	12	2
— (campane di) - *vedi* Campane.				
— in minuti lavori non nominati	1	—	—	[illegible]
— in lastre, pani, piastre, rosette, verghe a fasci	4	5 8	15 19	3
— in rottami, tornitura, limatura e ritagli	5	5 8	15 20	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati.				
Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
Budella secche	3 *v*	—	—	4 *v*
Burro fresco	2	—	—	3
— salato	3	5	12	3
Buscole di giunchi o di altri vegetali per torchiatura dell'olio o per la pressione del sevo . . .	4	—	—	3
— o sportini di lana, pelo e crine per la torchiatura dell'olio o per la pressione del sevo - *vedi* Tessuti o lavori della materia di cui sono formati.				
Bussole o boccole di ferro o di ghisa per mozzi da ruote di carri ordinari	5	5 8	16 18	3
Buste da lettere o da pieghi, di qualunque specie - *vedi* Carta.				
C				
Caffè	1	6	9	4
— artificiali o surrogati del caffè	3	6	11	4
Sono da considerarsi e tassarsi come caffè artificiali o surrogati del caffè: il caffè Frank, brasiliano, di cicoria, di ceci, di fichi secchi, di orzo, di ghiande e simili.				
Caglio solido e liquido	3	—	—	3
Calce viva o spenta, in sacchi o botti	7	8	22	4
Caldaie (e parti di) non nominate di rame, di ferro, d'acciaio, per macchine e per altri usi industriali	3	5	14	4
Campane di bronzo	3	—	—	2
Campanelli	1	—	—	2
Campeggio in tronchi od in ischeggie	4	—	—	4
— macinato	3	—	—	3
Canapa comune o sativa, greggia o pettinata (gargiolo), in balle - *vedi* cat. 4 e 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5	5	(1) 15	3 *v*
Candele di cera	1	—	—	3
— di sego	3	—	—	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Candele di spermaceto, di paraffina, di ceresina e di cera vegetale e candele di simili materie misto	2	—	—	3
— stearich e	3	5	12	3
Canestri ordinari vuoti, nuovi ed usati - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati				
Canfora	1	—	—	1
Canne ordinarie, non imballate, per stuoie da soffitti, per cannicci, per siepi e per sostegno delle viti, in fasci strettamente legati - *vedi* cat. 4 del Regolamento per le materie pericolose e nocive	6 *v*	4 5	(1) 17 (1) 18	4 *v*
Le canne si distinguono facilmente dai giunchi per ciò che hanno il fusto cavo e con ingrossamenti (nodi) esterni, mentre i giunchi hanno il fusto pieno e continuo o senza nodi.				
Cannella	1	—	—	2
Cannelle di legno o zipoli forati per botti o barili	4	5	14	3
Caolino (feldspato argilloso) . . .	7	8	20	4
Caoutchouc greggio ed avanzi . .	4	—	—	3
— (lavori di)	1	—	—	2
Cappelli di paglia, di truciolo e di scorza (*a*)	1	4	9	3
(*a*) La cappelleria in genere deve essere condizionata in casse ammagliate e suggellate, od in ceste purchè rivestite di tela greggia, assicurate agli orli con spago continuo, suggellato o piombato ai capi . . I cappelli di paglia possono essere condizionati anche in sacchi chiusi alla bocca con spago e suggelli di ceralacca o piombi. I sacchi devono essere posti in solide gabbie di legno di una capacità sufficiente perchè i medesimi possano essere smossi e visitati in ogni loro parte. Le gabbie devono avere le stecche distanti fra loro non più di 10 centimetri ed essere assicurate da almeno tre giri incrociati di funicella continua, munita ai capi di piombi o suggelli. L'accettazione di siffatto modo di imballaggio è subordinata all'obbligo del mittente di rilasciare il bollettino di garanzia pei casi di bagnatura e di schiacciamento.				
Caratteri da stampa e lastre per stereotipia	3	—	—	4
— guasti fuori uso non atti alla rifusione	5	5 8	15 20	4
Carbone o candelette di carbone per l'illuminazione elettrica, fornito di armatura di metallo	1	—	—	1

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Carbone o candelette di carbone per l'illuminazione elettrica, e carbone modellato per pile . . .	3	—	—	1
— fossile (litantrace ed antracite) - *vedi* cat. 3 del regolamento per le materie pericolose e nocive	7	8	22	4
— vegetale, in sacchi - *vedi* cat. 3 del regolamento per le materie pericolose e nocive .	6	6	20	4
Carminio	1	—	—	2
Carne (estratto di) come Liebig e simili	1	—	—	2
Carni affumicate, salate o secche e carni conservate in scatole . .	2	5	10	3
Da non confondersi cogli estratti di carne.				
Carretti a mano a due ruote con ruote smontate per uso stradale o rurale oppure di magazzino, di ferro o di ferro e legno . .	2	—	—	4
Carriuole a mano da sterro	4	—	—	3
Carrucole di ferro o di ghisa . . .	3	5	13	3
— di legno	3	—	—	3
Carta bianca non nominata, tinta in pasta (*a*) non nominata, in strisce per telegrafi, da musica, in quaderni per scuole, stampata in fogli sciolti, anche in moduli d'ufficio, sugante, da filtro ed altre simili carte non nominate	4	5 8	13 15	4
— da disegno in rotoli, porcellana o coperta di biacca e simili materie, oliata, preparata per riprodurre disegni, traforata per ricami, uso pergamena, per fotografie, colorata (*a*), dorata, argentata e simili . . (*a*) La carta tinta in pasta ha un colore uniforme su tutte e due le superficie e nella spezzatura: quella colorata ha il colore su una superficie sola.	1		9	1
— da lettere: filogranata, con intestazioni, stemmi, cifre o disegni di qualunque specie anche impressi, oppure semplicemente condizionata in scatole con o senza le relative buste	1	5	9	1
Per carta da lettere filogranata si considera quella che lascia trasparire, attraverso la luce, lettere, parole o disegni, esclusi però quelli di semplice rigatura o vergatura.				
— di seta, da fiori, da copialettere e da sigarette in fogli, ed altre simili carte veline di impasto omogeneo anche per involti, aventi un peso non superiore a 25 grammi per metro quadrato	1	5	9	1
In questa voce non si comprende la carta velina bianca o tinta in pasta, la quale, pur essendo di peso non superiore				

ai 25 grammi per metro quadrato, è, per il suo impasto grossolano e non omogeneo e per la sua qualità ordinaria, destinata ad involgere più specialmente agrumi ed altre frutta, e va compresa invece fra la carta bianca o tinta in pasta non nominata.				
Carta grossolana da imballaggio. .	5	5 8	15 18	4
Sotto questa denominazione si comprende la carta da imballaggio ruvida di color greggio e ad un tempo grossa e grossolana, la carta di paglia non tinta in pasta, la carta incerata, incatramata, verniciata su tessuto ed altra simile carta grossolana e ruvida non atta ad altro uso che per imballaggio.				
Intendesi poi per ruvida quella a superficie non liscia, quasi granulosa, non atta alla lisciatura; di color greggio, quella non tinta in pasta o tinta esclusivamente con colori non brillanti di poco costo, vale a dire con materie terrose quali la terra di Siena, la terra d'ombra, e simili; per grossa quella di peso non inferiore ai 100 grammi per metro quadrato; per grossolana quella di qualità rozza ordinaria o costituita di materie di scarto o imperfettamente lavorate e impure, e perciò non atte all'uso della stampa e dello scrivere.				
— da parati o tappezzeria di carta - *vedi* tappezzerie di carta.				
— smerigliata e vetrata	4	—	—	4
— stampata o scritta fuori d'uso per involgere — *vedi* Carta grossolana da imballaggio.				
Come carta stampata o scritta fuori d'uso per involgere s'intende quella che, quantunque intera, non è atta a formare raccolta o ad essere legata per libri. A garanzia di ciò l'Amministrazione ha il diritto di chiedere, quando lo creda necessario, che alcuni fogli vengano lacerati o dispersi. Rifiutandosi la parte a questo, la spedizione sarà, di pieno diritto, tassata coi prezzi stabiliti per la carta stampata in fogli sciolti.				
— stampata, scritta e d'ogni altra sorta, non atta che al macero, cartoni pure non atti che al macero e truccioli o ritagli di carta	6 *v*	6	(1) 20	4 *v*
Carte da giuoco	1	—	—	2
— geografiche	1	—	—	2
Cartone e cartoncini comuni, cioè: cartone bianco non nominato o tinto in pasta non nominato, oppure con sovrapposizione di carta tinta in pasta, da pressa per tipografi, per litografi, per tessitori	4	5 8	13 15	2
Cartoni ordinari, cioè: cartoni in massa di colore greggio, di paglia, di amianto, gessati per parati o per altri lavori da costruzione, da tetto imbevuti di catrame e rivestiti di polvere di ardesia o di sabbia, o di simili materie, impermeabili per vagoni, in celle quadrangolari od altrimenti formate per la bachicoltura	5	5 8	15 18	4
Per cartoni in massa di colore greggio si intendono quelli non tinti in pasta oppure tinti con colori di poco costo non brillanti, quali la terra di Siena, la terra d'ombra, ed altre simili materie terrose.				
— e cartoncini fini, cioè: cartoni gessati o ricoperti di uno strato di materia bianca o colorata (gesso, barite e simili) per cartonaggi, biglietti da visita e simili, traforati, segrinati con impronte a secco, stampati, litografati, ricoperti di carta colorata, cartoni tagliati per copialettere, per biglietti ferroviari e da visita, per partecipazioni o per altro e simili cartoni che hanno subìto un ulteriore lavoro dopo la completa loro fabbricazione . . .	1	5	9	2
Carube	6	8	19	4
Cascami di cotone, di filati e di tessuti di cotone, escluse le faldelle - *vedi* cat. 4 e 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5 *v*	5	(1) 15	3 *v*
— di lana o di fibre animali affini dei filati e tessuti relativi - *vedi* cat. 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive.	4 *v*	4	(1) 14	3 *v*
— di seta (moresche, struse, strazze, bavella, ecc.), di filati e di tessuti di seta.	3 *v*	5	(1) 11	3 *v*
Casse forti o forzieri per denaro. .	2	—	—	2
— e cassette di ferro, di latta o di zinco vuote nuove - *vedi* Recipienti vuoti nuovi non nominati, ecc.				
— e cassette di ferro, di latta o di zinco vuote usate - *vedi* Recipienti vuoti usati non nominati.				
Cassia naturale, in canna od in baccelli.	2	—	—	3
Castagne	6	8	19	4
Catecù o cattù naturale e cattù preparato per usi industriali, in pani od in masse informi (terra giapponese).	3	5	12	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Catene di ferro formate di filo del diametro superiore a 7 millimetri	6	5 8	16 21	4
— di ferro formate di filo del diametro non superiore a 7 millimetri (escluse le catenelle verniciate o no, brunite o no, da orologi, per forniture di ombrelli e simili)	4	5 8	14 16	4
Catrame o coal-tar, solido - *vedi* cat. 5 del Regolamento per le materie pericolose e nocive	5	8	19	4
Cavi per telegrafi e per illuminazione elettrica, composti di fili metallici isolati e rivestiti di una materia qualunque - *vedi* Cordoni elettrici.				
Caviale	1	—	—	3
Caviglie per vie ferrate e tranvie.	5	5 8	16 18	4
Cemento in sacchi o botti	7	8	22	4
— in lavori di getto (figure ed ornati - *vedi* Lavori in getto				
— in lavori semplici — *vedi* Lavori semplici.				
— (tubi di) - *vedi* Tubi di terra cotta ecc.				
Ceneri comuni e cenerone	8	5 8	22 23	4
Cera comune, vergine o greggia, e cera imbiancata, in pani e rottami e residui, di candele e di torce di cera - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	2	5	10	3
— vegetale (carnauba, myrica, ecc.) - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	3	5	12	4
Ceralacca per cancelleria	1	—	—	3
Si considera come ceralacca per cancelleria tanto quella fina che ordinaria, preparata con gomma-lacca				
— per bottiglie e pacchi	3	—	—	3
Cerchi o cerchioni di legno. Sotto questa voce non si intendono compresi i cerchi di velocimani e velocipedi	5	6	(1) 15	4
Cerchi di ferro	6	5 8	16 21	4
Sotto questa voce non si intendono compresi i cerchi di velocimani e velocipedi.				
Cerchioni per ferrovie	3	5 8	13 15	4
Cereali come: avena, barbariato, dura, frumento, formentone o granturco (mais), melica o saggina, miglio, panico, segala, spelta	6	8 50	18 19	4
Ceste ordinarie vuote, nuove ed usate - *vedi* Recipienti vuoti, nuovi ed usati.				

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Chincaglierie non nominate	1	—	—	2
Chiodi e viti di acciaio, di ottone e di rame	2	5	12	4
— e viti di ferro, di ghisa, di zinco, punte dette di Parigi, chiavelle dette biette o copiglie	5	5 8	16 18	4
Cinabro o vermiglio	1	—	—	2
Cioccolata	1	—	—	3
Cipolle	4	5 8	13 16	4
Cloruro di alluminio ferruginoso. Viene così chiamata in commercio una soluzione dei cloruri di alluminio, di potassio, di ferro e di calce, con predominio del primo. Detta soluzione è trasparente, di colore giallo aranciato, ed avente leggierissimo odore di gaz acido cloridrico. Viene impiegata ordinariamente come disinfettante e può servire anche come mordente nelle tintorie	5	8	16	4
— di bario	5	8	16	4
— di calce	5	8	16	4
— di magnesio	5	8	16	4
Cocchiumi di legno	5	6	15	3
Cocciniglia	1	—	—	1
Insetto che si presenta in commercio come un piccolo corpo senza membra apparenti, di colore rosso bruno. Tuffato nell'acqua sviluppa forme reali d'insetto. Serve per tingere la lana e la seta in rosso scarlatto.				
Cognac, in bottiglie - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	1	6	11	2
— in botti o barili - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	2	6	11	3
Coke - *vedi* cat. 3 del regolamento per le materie pericolose e nocive	7	7	22	4
Colla di pesce	2	—	—	3
— forte o di pelle (caravella), anche liquida e colla d'ossa	4	5	13	4
Colafonia o pece greca - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5	8	19	4
Coloniali non nominati	1	—	—	3
Colori non nominati	1	—	—	2
Coltellerie	1	—	—	3
Concimi chimici non nominati	7	5 8	19 21	4
Confetturerie	1	—	—	2
Conserve alimentari non nominate	1	—	—	3
— di pomidoro - *vedi* Pomidoro.				
— alimentari sotto aceto, come: capperi, citrioli, peperoni, e simili	2	—	—	3

Conserve di frutta, non nominate e di legumi, anche al naturale	1	—	—	3
Contatori o registri meccanici pel gaz, o per molini	2	5	10	2
Coperte di cotone	2	5	10	3
— di lana	1	5	9	2
— di seta ed imbottite, di ogni genere di tessuto	1	—	—	1
Copertoni di tela, anche incerati od incatramati	3	5	11	4
Corami - *vedi* Pelli conciate.				
Corbe e corbelli ordinari vuoti, nuovi ed usati - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati				
Cordami e funami di canapa, di lino di stoppa e di altri vegetali filamentosi	4	6	14	4
Cordoni elettrici, ricoperti con materie tessili, vernici o guttaperca	1	—	—	2
— lubrificanti o lubricanti, formati di cordoncini spalmati di steatite o selenite, stearina, e simili, per avvolgere gli stantuffi delle macchine a vapore.	4	6	14	2
Corna di bue, di bufalo, di montone, e simili, privo dell'anima o del nocciolo, tanto intere che in pezzi, oppure segate od appiattite, e punte di corna, anche alla rinfusa se a vagone completo - *vedi* categoria 1 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	5	13	4
Cornici da quadri e da specchi, incassate o imballate	1	—	—	3
Corredi militari	1	—	—	2
Corteccie di castagno, di faggio, di olmo, di quercia (rovere e cerro), di salice, di betulla, di sorbo, di pino, interna o seconda del sughero, macinate o no, in sacchi o grossi fasci strettamente legati - *vedi* cat 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	6	6	19	4
— per tinta non nominate e macinate	3	5	12	4
— per tinta non nominate e non macinate	5	6	15	4
Cotone greggio in balle - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4 *v*	5	(1) 14	3 *v*
— in filetto - *vedi* Cascami di cotone.				
Cremor di tartaro	1	—	—	3
Crine animale greggio, in balle	3 *v*	5	(1) 11	4 *v*
— vegetale greggio, in balle - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5 *v*	4	(1) 13	4 *v*
Cristallami non nominati	1	6	9	2

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Cristallo in lastre semplici, smerigliate, arrotate od altrimenti lavorate, in casse	2	6	10	3
— in lastre stagnate, ecc., per luci da specchi, in casse	1	6	9	3
Crivelli o vagli a mano, anche muniti di qualche congegno	4 *v*	—	—	3 *v*
Crusca o cruscherello, detto anche tritello	6	6 50	18 19	4
Cucine economiche di ferro o di ghisa	3	—	—	3
Cuoio anche artificiale - *vedi* Pelli conciate				
Cuori di acciaio per ferrovie e tramvie	5	8	18	4
Cuscinetti per le vie ferrate e tramvie	5	5 8	16 18	4
D				
Damigiane vuote, nuove - *vedi* Vetro (damigiane di).				
— usate - *vedi* Recipienti vuoti usati, ecc.				
Datteri (frutti di)	1	—	—	3
Decorazioni da teatro	1	—	—	1
Destrina (fecola ed amido abbrustoliti o modificati)	5	8	16	4
Doghe nuove od usate da tini, botti e barili, in fasci	6	6	18	4
Droghe non nominate	1	—	—	2
E				
Effetti d'uso o teatrali	1	—	—	2
Elastici di metallo, per mobilia - *vedi* Molle spirali per mobili				
Elettrodi di carbone per forni elettrici	5	6	18	3
Enocianina (sostanza colorante)	1	—	—	2
Erba palustre, spartea, sala, pitta o spada ed altre erbe filamentose, in balle - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	4	(1) 15	4
Erbe medicinali non nominate	1	—	—	3
— per tinta non nominate	2	—	—	4
Estratti di Campeggio, giallo Cuba, Brasile, quebracho, sommacco, quercitrone, ed altri simili estratti tintoriali e concianti non nominati	2	5 8	9 11	3
F				
Fagiuoli - *vedi* Legumi.				
Fanali - *vedi* Lampade.				
Farina di castagne, di cereali, di legumi	6	8 50	18 19	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Farina di semi oleosi	4	8	17	4
— lattea	1	—	—	2
Farinaccio di riso	6	8 50	18 19	4
Farine alimentari non nominate	5	—	—	4
Fave - *vedi* Legumi.				
Feccia di vino cristallizzata o no - *vedi* Tartaro greggio.				
Feccie o morchie d'olio d'oliva e di altri olii vegetali, escluso quello di ricino - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	6	6	19	4
Fecole ed amidi, per uso industriale, in sacchi, in casse od in botti.	5	8	16	4
Le fecole e l'amido ridotti in forma granulare, come pure quelli in polvere od in grumi riposti ni scatole, in pacchetti od altro, sul cui involucro sia accennato a proprietà nutritive e ad usi diversi appartengono alla voce seguente.				
— ed amidi per altri usi	3	5	12	4
Feltri di pelo o di lana, in tavole, in pezza, foggiati ad imbuto per filtri o per cappelli oppure tagliati per usi diversi o predisposti per lavori	2	5	10	2
— come sopra di solo pelo di animali bovini, dello spessore di oltre 3 millimetri	3	5	11	2
— copritetti o tegole di feltro e stoppacci da fucili e da pistole.	4	5	14	4
— lavori ed oggetti	1	—	—	2
— laceri e logori e ritagli di feltro inservibili per lavori - *vedi* Stracci di ogni qualità e specie.				
Ferri da stirare	3	—	—	3
Ferro tondo o d'altra sezione, non trafilato, non zincato, avente il diametro o la dimensione massima della sezione trasversale inferiore a 7 millimetri e fino a 4, spedito in rotoli od in fasci	6	5 8	16 21	4
Il ferro come sopra di diametro o dimensione inferiore a 4 millimetri si considera come filo di ferro. Se di diametro o dimensione uguale o superiore a 7 millimetri si tassa come ferro in barre o verghe.				
— greggio abbozzato o pudellato	7	5 8	18 22	4
Si considera ferro greggio abbozzato o pudellato il ferro semplicemente colato in masse amorfe od informi, o in rosette ossia in pezzi modellati a foggia di rosa o di pani.				
Non è quindi da confondersi col ferro lavorato di prima fabbricazione, che è il prodotto ottenuto dal ferro greggio mediante una prima fusione e che si presenta sotto diverse forme, come: verghe, barre, moglietta, reggetta, verzella, ecc., già specificate nella nomenclatura coll'indicazione delle rispettive tariffe.				
Ferro a *T* ed a doppio *T* per pavimenti ed impalcature, per travicelli da ponti o palchi e simili ferri semplicemente sagomati e laminati	6	5 8	16 21	4
— in verghe o barre piatte o tonde	6	5 8	18 22	4
Il ferro in barre o verghe di un diametro inferiore ai dieci millimetri, deve essere riunito in fasci strettamente legati, in modo che non se ne possano estrarre i singoli pezzi senza sciogliere il fascio.				
— in moglietta o reggetta anche zincata	6	5 8	18 22	4
Il ferro in moglietta o reggetta, di un diametro inferiore ai dieci millimetri, deve essere riunito in fasci strettamente legati, in modo che non se ne possano estrarre i singoli pezzi senza sciogliere il fascio.				
— (filo di) - *vedi* Filo di ferro.				
— in lamiera ordinaria, anche ondulata, spalmata di minio o zincata	6	5 8	16 21	4
— in lavori d'ornato, in balaustro, in ringhiere, cancellate, pergolati ed altri simili lavori	3	5 8	13 15	4
— in lavori non nominati	2	—	—	4
— in rottami, tornitura, ritagli e scaglie	8	8	23	4
Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati. Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
— (tubi di) - *vedi* Tubi di ferro.				
— in grossi pezzi greggi, non nominati (*a*)	6	5 8	16 21	4
Si considerano come pezzi greggi anche quelli che, dopo la fucinazione o il getto, abbiano subita la sola operazione dello stacco della materozza o la sbavatura o siano stati soltanto incatramati o spalmati di minio o d'altre simili sostanze per preservarli dalla ruggine.				

Ferro in grossi pezzi lavorati, non nominati (*a*)	4	5 8	14 15	4
(*a*) Si considerano grossi pezzi quelli pesanti oltre 100 kg.				
— stagnato o piombato, esclusa la latta	6	5 8	16 21	4
Fiaccole cosidette veneziane - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	1	—	—	4
Fiaschi vuoti, nuovi - *vedi* Vetro (fiaschi di).				
— usati - *vedi* Recipienti vuoti usati, ecc.				
Fichi secchi	4	5 8	13 16	4
Fieno ed altri foraggi, in balle compresse - *vedi* cat. 4 e 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive	6 *v*	5 6	(1) 17 (1) 18	4 *v*
L'Amministrazione non è responsabile dei danni derivanti da bagnatura od umidità esistenti nell'interno delle balle.				
Filacce, in balle od in casse	5 *v*	5	(1) 15	4 *v*
Filati di canapa non nominati	3	5	11	3
— d'aloè, di cotone, di formio, di juta, di lino, di ortica e di stoppa	3	5	11	3
— di lana	2	4	10	3
— di seta o di cascami di seta.	1	—	—	1
Filo di ottone e di rame anche ricoperto di guttaperca o di altro, di acciaio temperato o no (*a*), e filo di altri metalli non nominati	1	—	—	3
— di ferro anche piombato, ramato, stagnato o zincato (*a*).	3	5 8	13 15	4
— di ferro per telegrafi o telefoni (*a*)	3	—	—	4
(*a*) Come filo di ferro e di acciaio si considera quello che ha meno di 7 mm. di diametro. I fili di ferro e di acciaio di 7 mm. o più di diametro si tassano rispettivamente come ferro o acciaio in barre o verghe.				
— di ferro a punte per siepi, anche zincato - *vedi* Filo di ferro anche zincato.				
Finimenti da cavalli - *vedi* Sellerie.				
Finocchio (seme di)	2	—	—	3
Fiore di zolfo o zolfo sublimato - *vedi* Zolfo in polvere.				
Fiori medicinali non nominati	1	—	—	4
Foglie di alloro - *vedi* Alloro.				
— di sondro, o di mortella, per concia, anche macinate	4	5	13	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Foglie per tinta o per concia, non nominate	2	—	—	4
— di formentone o grano turco, in balle - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive. L'Amministrazione non è responsabile dei danni derivanti da bagnatura od umidità esistenti nell'interno delle balle.	6 *v*	4 5	17 18	4 *v*
— di palma non lavorate - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive.	2	—	—	3
Foraggi - *vedi* Fieno.				
Forbici non nominate	1	—	—	3
Formaggi facili a liquefarsi, come: caciuole, casatello, mascherponi, ricotte e simili	3	—	—	3
— sodi, di Gorgonzola, di grana (parmigiano o reggiano), Gruyère, Brünz, caciocavallo, romano e simili	4	6	14	3
Le spedizioni di cacio pecorino, caciocavallo, romano e simili caci sodi in forme di piccole dimensioni, non sono accettate pel trasporto se la merce non viene consegnata racchiusa in barili, sacchi, casse o ceste ben condizionati e piombati dal mittente.				
Forme di legno da scarpe, per calzolaio, finite	2	—	—	3
— di legno da scarpe, per calzolaio, grossolanamente lavorate e non del tutto finite	4	—	—	3
Fornelli economici di terra cotta	5	6	18	4
— di ghisa	5	5 8	16 18	4
Fotografie	1	—	—	2
Frantoi da olio - *vedi* Torchi.				
Fruste e frustini	1	—	—	2
Frutta fresche non nominate, escluse quelle soggette a facile deperimento (fragole, fichi, ecc.)	4	5 8	13 16	3
— secche non nominate	3	5 8	12 15	3
Frutti sciroppati e canditi	1	—	—	2
Fucine a mano	3	5	14	3
Funghi secchi od in conserva	1	—	—	2

G

Gabbie di legno greggio per imballaggi e pel trasporto del pollame e della cacciagione, vuote, nuove ed usate - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati.				
Galle o gallozze per tinta e per concia, non nominate	3	5	12	3
Gazometri	1	—	—	1
Genziana macinata	3	5	12	3
— (radice di)	4	4	13	3

Gesso in polvere, calcinato o no, in sacchi o botti	7	8	22	4
— lavorato - *vedi* Lavori in getto.				
Ghiande naturali	7	8	20	4
Ghisa in grossi lavori, come: balaustre, ringhiere, cancellate, pergolati ed altri grossi lavori non nominati	5	5 8	16 18	4
— in grossi lavori dell'industria artistica, come: figure d'uomini, di animali, vasi e simili, verniciati, galvanizzati o bronzati, in casse	3	5	13	4
— in grossi lavori come sopra, non galvanizzati nè bronzati - *vedi* Ghisa in grossi lavori.				
— in minuti lavori greggi, cioè: non verniciati, nè galvanizzati, nè ossidati, ecc.	5	5 8	16 18	9
— in minuti lavori non nominati, verniciati, galvanizzati, ossidati, e simili	3	—	—	4
— in pani, rottami, limatura, tornitura, ritagli e scaglie . .	8	8	23	4
Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati.				
Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento ed alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
— in tubi - *vedi* Tubi di ghisa.				
Giaggiolo (radice di)	4	4	13	4
Radice tuberosa in pezzi bianchi più o meno lunghi, ineguali, molto pesanti, schiacciati ed a superficie scabrosa. Ridotta in polvere è usata in profumeria pel suo grato odore di viola.				
Gialli di Aladino, reale ed altri non nominati	1	—	—	2
— minerali, di cromo o cromato di piombo, di cadmio, di arsenio (orpimento), di Napoli, di Cassel, di Colonia	1	—	—	2
Pel giallo d'arsenico e pei cromati - *vedi* cat. 2 e 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive.				
— vegetali di Pernambuco, di curcuma, di brussoneggia, di cartamo, di dattica, di sartofila e santo	1	—	—	2
Giunchi greggi non nominati, in fasci	4	4	13	4
I giunchi si distinguono facilmente dalle canne per ciò che queste hanno il fusto cavo e con ingrossamenti (nodi) esterni, mentre i giunchi hanno il fusto pieno e continuo o senza nodi.				

Giunchi lavorati non nominati . .	3	—	—	3
Giuocattoli o balocchi	1	—	—	2
Glicerina greggia, di color giallo ambrato o scuro	4	5	14	3
— raffinata	1	—	—	2
Glucosio solido e liquido	3	5 8	12 13	4
Gomma arabica non nominata . .	1	—	—	2
— arabica di scarto	5	—	—	4
S'intende esclusivamente quel tritume polverulento, misto a materie eterogenee che contiene non oltre il 40 0/0 di gomma arabica.				
— elastica greggia ed avanzi .	4	—	—	3
— elastica (lavori di)	1	—	—	2
Gomma non nominate	1	—	—	3
Gommelina - *vedi* Destrina.				
Grafite ovvero piombaggine	7	8	20	4
Minerale impiegato per la fabbricazione dei lapis neri e dei crogiuoli e quale materia lubricativa per le macchine di legno.				
Granaglie non nominate	6	8 50	18 19	4
Granate di saggina o di altro - *vedi* Scope.				
Graniti - *vedi* Pietre.				
Grasso naturale di bue e simili - *vedi* Sego.				
Grassi minerali per macchine - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive . .	4	6	15	4
Gronde o grondaie di zinco e di ferro anche miniate o zincate	4	5 8	14 16	4
Guano naturale ed artificiale . . .	7	5 8	19 21	4
Guanti d'ogni specie	1	—	—	1
Guttaperca - *vedi* Gomma elastica.				
I				
Incenso.	1	—	—	4
Inchiostro	3	—	—	4
Incisioni	1	—	—	2
Indaco (pasta tintoria vegetale) . .	1	—	—	1
Insegne di ferro dipinte	1	—	—	1
Isolatori per linee telegrafiche o telefoniche	5	6	18	3
J				
Juta greggia, in balle - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4 *v*	5	(1) 14	4 *v*

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

L				
Lacca carminata	1	—	—	2
Lambicchi di metallo	1	—	—	2
Lame da seghe	3	—	—	3
Lampade non nominate, lampadari, candelabri piccoli da sala, fanali, lanterne (parti di) - *vedi* Lavori della materia di cui sono formati				
Lana lavata, in balle	3 *v*	4	(1) 11	3 *v*
Si considera come tale la lana che ha subito l'operazione della lavatura in un modo qualsiasi, e di conseguenza anche la lana lavata sulle bestie od all'acqua corrente e che è impiegata ordinariamente per materassi. Si tassa pure coi prezzi della lana lavata, la lana lavata o pettinata, scelta e preparata in bastoncelli (nastri di carda) per la filatura.				
— sucida, in balle - *vedi* cat. 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4 *v*	5	(1) 14	3 *v*
Lapis - *vedi* Matite.				
Lardo e lardoni	4	6	14	3
Sotto la voce « Lardo e lardoni » sono da comprendersi anche le pancette o ventresche di maiale salate, come pure le gole di maiale salate.				
Latta bianca in fogli	4	5 8	15 20	3
— (casse e cassette di) - *vedi* Casse e cassette di ferro, ecc.				
— in lavori non nominati . . .	1	—	—	2
— in stoviglie per uso domestico	3	5	13	3
— litografata o marezzata in fogli	3	5	13	2
Latte condensato o concentrato . .	2	5	10	3
Lava greggia (basoli) per lastricati e per costruzioni	7	8	22	4
Lavagne od ardesie levigate . . .	5	8	16	4
— od ardesie in lastre greggie .	7	8	22	4
— per scrivere	3	—	—	4
Lavori in getto (figure ed ornati) di terra cotta semplici, cioè non verniciati, nè dorati, nè dipinti, anche con fregi e fiori in rilievo, e lavori in getto di gesso o di cemento	4	6	14	3
— semplici o lisci di terra cotta, per costruzioni - *vedi* Terre cotte in lavori semplici.				
— di cemento anche armati, semplici, come: travi, canali, prismi a scarpa, spalle da incastro, vasche, truogoli ed altri non nominati	6	8	19	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Legname d'ebano, di noce d' India, di acero, di mogano, e simili legni da ebanisteria (1)	3	—	—	3
— in forma di serramenta o di altri grossi lavori da falegname e da carradore (1)	4	5	14	4
— in lavori non nominati (1) .	2	—	—	4
— non nominato, greggio, in tronchi d'albero, e semplicemente segato o squadrato, come: assami, tavole anche congiunte a due a due, travi e travicelli d'ogni specie, pertiche anche spaccate e rifesse per cerchi da botti e pali non nominati, non eccedenti la lunghezza di m. 5.15 (1) . . .	6	8	19	4
Legni medicinali di quassio, sassofrasso, santo o di guaiaco, di aloè, di Rodi, di cinnamomo, di carapa, di silobalsamo ed altri non nominati	1	—	—	3
Il legno quassio è bianco, leggerissimo, molto amaro. Il sassofrasso è rossiccio e di sapore acre leggero e odore aromatico. Il santo o guaiaco è assai duro e giallastro pallido; si spedisce in pezzi o tronchi per diversi lavori, od in segatura, rasura o raschiatura per uso medicinale. Il legno di Rodi è una specie di sandalo citrino, di colore gialliccio e di odore di rosa. E' assai duro, pesante, a strati concentrici molto compatti e di sapore amaro. Il legno di cinnamomo è quello dell'albero della cannella. Il legno di carapa o corteccia del medesimo è grosso due linee, di colore grigio all'esterno e giallastro nella superficie interna. Nella rottura si presenta liscio con punti lucenti, resinosi, di colore rosso bruno. Ha sapore di china e scaldandone la polvere si ottiene un vapore rosso. Il legno di silobalsamo o di Bome è biancastro, midolloso, amaro e di odore grato.				
— da concia e da tinta, non nominati, in pezzi od in ischeggie.	3	5	12	4
Legno in fogli, per tarsia o per impiallacciatura	2	—	—	2
— da pipe, semplimente abbozzato	6	8	19	3
— rifesso o completamente preparato o piallato, finito, per l'arte del traforo e per cerchi, crivelli, scatole e simili . . .	5	6	15	2
Legumi freschi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, piselli ed altri non nominati	4	5 8	13 16	4
— secchi, come: ceci, cicerchie, fagiuoli, fave, lenticchie, lupini, piselli, vecce ed altri non nominati.	6	8 50	18 19	4

(1) Ad eccezione dei grossi tronchi d'albero, delle grosse travi e dei grossi lavori, il legname in genere si accetta pel trasporto soltanto a peso e non a numero.

Per gli effetti della tassazione, i legumi ancora immaturi, teneri, o verdi, quali i fagiuoli in erba (fagiuolini) e simili freschi, od essiccati, sono da considerarsi come ortaglie.				
Letti di ferro smontati	2	5	12	2
— di ottone smontati	1	—	—	2
Libri stampati	1	—	—	3
— stampati o scritti, fuori d'uso, per involgere	5	5 8	(1) 15 (1) 18	3
Per i libri stampati o scritti, fuori d'uso per involgere, l'Amministrazione si riserva il diritto di chiedere, a propria garanzia, che alcuni fogli vengano lacerati e dispersi. Rifiutandosi la parte a questo, la spedizione sarà, di pieno diritto, tassata coi prezzi stabiliti per i libri stampati				
— stampati o scritti, fuori d'uso, da macero	6 *v*	6	20	4 *v*
Per libri stampati o scritti fuori d'uso da macero, s'intendono quelli che, pur conservando la forma di libri, sono però lacerati in modo da non poter servire ad altro uso				
— non stampati o semplicemente stampati in moduli d'ufficio (registri, notes, ecc.), legati semplicemente in carta (brochure) od in cartone anche con costola di tela o di cartapecora	4	5 8	13 15	3
— non stampati o semplicemente stampati in moduli d'ufficio (registri, notes, ecc.) altrimenti legati	1	—	—	3
Licheni da tinta non nominati	1	—	—	3
Lignite e formelle di lignite - *vedi* cat. 3 del regolamento per le materie pericolose e nocive	7	8	22	4
Lime o raspe	3	—	—	3
— usate, destinate ad essere ridotte a nuovo	4	5 8	14 16	4
Lino greggio o pettinato, in balle — *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4 *v*	5	(1) 14	4 *v*
Liquori dolcificati e spiritosi non nominati, in botti o barili - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	2	6	11	3
— dolcificati e spiritosi non nominati, in bottiglie	1	6	11	3
Liscivà d'ogni specie liquida e solida - per quella caustica *vedi* cat. 2 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5	8	16	4
Litantrace (houille) - *vedi* Carbon fossile.				
Litargirio	4	5	13	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Litografie	1	—	—	2
Lucido da scarpe	3	—	—	4
Appartengono a questa voce le sostanze in pasta o liquide, nere o colorite, che, distese sul cuoio, gli comunicano aspetto lucente dopo lo strofinamento.				
Lucignoli - *vedi* Stoppini di cotone.				
Lumini da notte	2	1	11	3
Luppoli, in balle	3 *v*	4	12	4 *v*
Il luppolo (fiore) è ovoide, allungato e membranoso, composto di squame fogliacee minute. .. coperto di una corta lanugine, circondato e carico di una polvere gialla di natura resinosa che è la parte più attiva del luppolo, detta luppolina.				
M				
Macchine agrarie, come: aratri, battitrici, dicanapulatrici, erpici ed estirpatoi, falciatrici, mietitrici, rastrelli automatici, seminatrici, sgranatoi, spandifieno, svecciatori, trebbiatoi, trinciatrici, presse da foraggi e simili	3	5	19	4
Sotto la voce di macchine agrarie s'intendono comprese soltanto quelle che servono a facilitare il lavoro dell'agricoltore od a migliorare ed aumentare la produzione del terreno od a preparare i prodotti dello stesso, sempre però allo stato di prodotto agricolo greggio.				
— da cucire (pedali, crociere, volanti, bielle di, e simili) spediti separatamente	3	5	14	4
— da cucire e simili	2	5	10	4
— da scrivere, aritmometri, macchine calcolatrici e simili meccanismi di precisione, in casse	1	—	—	1
— dinamo elettriche, di peso sino a 100 kg. ciascuna e parti relative, elettrostatiche, magneto elettriche, fotografiche, stereoscopiche, e simili, incassate.	1	—	—	2
Le macchine dinamo elettriche per illuminazione, forza motrice od altro, di peso superiore a 100 kg. e le parti relative (ancorchè di peso inferiore) sono da tassarsi come macchine o meccanismi (o parti di) non nominati.				
— o meccanismi (e parti di) non nominati	2	5	10	3
Macchinette di cristallo o di vetro od apparati per fare acqua gazosa, acqua di seltz, e simili	1	—	—	2
Macine da molino - *vedi* Pietre da molino.				

Magli e mazze di ferro e d'acciaio.	5	5 8	16 18	4
Maglierie di cotone e di lino . . .	2	5	10	3
— di lana.	1	5	9	2
— di seta.	1	—	—	1
Maioliche comuni.	4	6	14	4
Sotto la denominazione di maioliche comuni si comprende ogni sorta di lavori di terra cotta coperta da uno smalto, nonchè le stoviglie ed il vasellame bianchi, colorati, dipinti, dorati e con fregi, il tutto destinato esclusivamente all'uso domestico. La maiolica si distingue facilmente dalla vera porcellana per non essere trasparente e perchè non scintilla se percossa coll'acciarino.				
— artistiche e di collezione . .	1	—	—	1
Si considerano come artistiche e di collezione tutte le maioliche (comprese le stoviglie ed il vasellame) di forma di lusso o bizzarra, dipinte con figure allegoriche o con miniatura, od aventi disegni artistici e lavori in rilievo.				
Mandorle secche col guscio	4	5 8	13 16	3
— secche sgusciate.	3	5 8	12 15	3
Manichi per vanghe, scope, e simili e per fruste di legno ordinario.	4	5	14	3
Mantici da fucina.	3	5	14	3
Marmette o ambrogette da pavimento.	6	8	19	4
Marmo in blocchi od in massi anche squadrati	6	8	19	4
— in lastre o lastroni semplicemente segati.	6	8	19	4
— in lavori di architettura con ornati esclusi gli oggetti d'arte.	2	—	—	4
— in lavori semplici, esclusi gli ornati e le sculture, come: lavori di architettura senza ornati, balaustre, camini, capitelli, cippi, colonne, gradini, lapidi, lastre, lastroni lucidi per mobili, lavatoi, mensole, mortai, stipiti, tavole, vasche, e simili	3	5 8	11 12	4
— in pezzi semplicemente abbozzati o ridotti a sagoma per essere poscia lavorati in balaustre, capitelli, camini, cippi, colonne, gradini, lavatoi, mensole, mortai, stipiti, ed altri simili lavori, escluse le vasche da bagni	5	8	16	4
— in pezzetti cubici, quadrangolari o prismatici, per pavimenti in mosaico	6	8	19	4
Marna o marga per ammendare i terreni	8	5 8	22 23	4

Masserizie ed arredi di casa usati, come: mobili, biancherie, materassi, stoviglie, ed altri utensili, in partite complesse dichiarate sgomberi in conseguenza di cambiamento di dimora (senza garanzia per le eventuali avarie se non riposti in casse robuste).	2	3	(1) 10	3
Per le masserizie ed arredi di casa usati l'Amministrazione si riserva il diritto di riconoscere se siano usati, e di chiedere eziandio la prova del cambiamento di dimora che occasiona il trasporto.				
Mastelli di legno vuoti, nuovi ed usati - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati				
Materassi nuovi.	1	—	—	1
— usati - *vedi* Masserizie.				
Matite (lapis)	1	—	—	3
Mattonelle o piastrelle di marmo - *vedi* Marmette.				
— di carbone fossile - *vedi* cat. 3 del regolamento per le materie pericolose e nocive. . . .	7	8	22	4
Mattoni di terra refrattaria. . . .	8	8	22	4
Medicinali non nominati	1	—	—	1
Melasso o residuo sciropposo della fabbricazione e raffineria degli zuccheri o della fabbricazione della mannite, anche concentrato	3	5 8	12 13	3
Merletti e pizzi a macchina	1	—	—	1
Metalli greggi, non nominati, esclusi i preziosi	3	—	—	4
— lavorati, non nominati, esclusi i preziosi	1	—	—	3
Miele puro od anche centrifugato	2	5	10	3
— impuro	3	6	12	3
Per miele impuro si considera soltanto quello di colore oscuro contenente traccie di materie eterogenee od un miele liquido privo di materie eterogenee chiamato comunemente melasso di miele, la quale è di colore oscuro più del miele impuro e si ottiene mediante torchiatura dei favi e colla lavatura di mastelli che hanno contenuto il miele				
Migliarola - *vedi* Piombo in migliarola				
Minerali metalliferi, allo stato naturale, d'alluminio, di argento, di nichel, di cobalto, d'oro, di platino, di rame e di stagno. . . .	7	5 8	18 22	4
— metalliferi allo stato naturale, di ferro, di manganese, di piombo (galena) e di zinco (blenda e calamina o gialla mina). . .	8	8	23	4
Minio di piombo (ossido di piombo)	3	5	13	4
— di ferro - *vedi* Ossido di ferro rosso, ecc.				

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Misure di capacità di legno o di ferro	2	—	—	3
Mirto (coccole di anche macinate	2	—	—	3
— (foglie di) anche macinate	4	5	13	3
Mbilia non nominata, incassata od imballata	2	3	(1) 10	2
— di ferro	2	5	12	2
— usata - *vedi* Masserizie.				
Moduli d'ufficio - *vedi* Stampati.				
Mole dette di Sarnico da molino - *vedi* Pietre da molino.				
— per arrotare - *vedi* Pietre coti, ecc.				
Molinelli o macinini da caffè, da pepe, da formaggio, di legno o di metallo	2	—	—	2
Molle da carrozze e da carri per vie ordinarie	2	5	12	3
— da locomotive, carrozze e vagoni da ferrovie e tranvie	3	5 8	13 15	3
— e palette di ferro	3	—	—	3
— spirali per mobili	2	5	12	3
Moneta erosa di bronzo o di rame	1	—	—	1
Morse da fa -	4	5 8	14 16	4
Mostarda	1	—	—	3
N				
Natrone (soda d'Egitto o carbonato naturale di soda)	5	8	16	4
Nastri di canapa, di cotone e di lino	2	5	10	3
— di lana	1	5	9	2
— di seta	1	—	—	1
Nero fumo, vegetale (*vedi* cat. 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive), di Parigi, di Francoforte ed altri non nominati	4	—	—	4
Nocciuole secche col guscio	4	5 8	13 16	3
— secche sgusciate	3	5 8	12 15	3
Noci comuni	5	6	16	3
O				
Oggetti di cancelleria, non nominati	1	—	—	1
— d'arte o d'antichità, non nominati	1	—	—	1
— di moda	1	—	—	1
Oleografie	1	—	—	2

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Olio di mandorle, di lauro o di alloro	2	—	—	3
— di oliva e di altri vegetali, come: di arachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino anche cotto e litargiriato, di noce, di palma, di papavero, di sesamo, come pure l'olio al solfuro di carbonio e simili, in botti, barili o vasi di metallo cerchiati di ferro, od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	6	15	3
— d'oliva e di altri vegetali, come: di arachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino, di noce, di palma, di papavero, di sesamo, e simili, in bottiglie - *vedi* cat. 5 del Regolamento per le materie pericolose e nocive	2	—	—	2
— di pesce, in barili - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	5	14	4
— di pesce, in casse	1	—	—	2
— di ricino medicinale - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	2	6	11	2
— di ricino per uso tecnico - *vedi* Olio di oliva e di altri vegetali.				
Olive in conserva	3	—	—	3
— in natura	4	5 8	13 16	3
Oltremare (azzurro minerale)	1	—	—	2
Ombrelli, ombrellini ed altri lavori da ombrellaio, comprese le armature e forniture da ombrelli. Le bacchette isolate, o non saldate o non raggruppate fra loro, si tassano come lavori della materia alla quale appartengono.	1	—	—	2
Organetti	1	—	—	1
Oriana Materia colorante vegetale in pasta dura ed in pani, untuosa al tatto e di colore rosso bruno.	2	—	—	2
Oricello Pasta tintoriale che si ottiene colla putrefazione, mediante l'orina, di un lichene grossolanamente polverizzato e coll'aggiunta della soda o della potassa. Ha colore rossovioletto assai carico ed odore disaggradevole.	2	—	—	2
Orologerie, escluse quelle da tasca montate in oro od argento	1	—	—	1
Ortaglie e verdure fresche, o semplicemente essiccate, come: capperi, carciofi, carote, cavoli, citrioli, fagiuoli verdi ed in erba (fagiuolini), finocchi, napi, peperoni, pomidoro, porri, rape e simili	4	5 8	13 16	3

Orzo comune e perlato	6	8 50	18 19	4
— tallito o preparato per la fabbricazione della birra . .	6	8 50	18 19	4
— tostato o torrefatto anche macinato - *vedi* Caffè artificiali.				
Ossido di ferro rosso o perossido di ferro (minio di ferro o rosso inglese) in polvere	4	5	13	4
Ottone in fili - *vedi* Filo d'ottone.				
— in fogli, lamine, lastre, pani, piastre e verghe, a fasci . .	4	5 8	15 19	3
— in lavori non nominati . .	1	—	—	3
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli	5	5 8	15 20	3
Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati.				
Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
— in tubi - *vedi* nota spiegativa alla voce « Tubi ». . . .	2	5	12	2
P				
Paglia comune, in balle pressate - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive .	6 *v*	5 6	(1) 17 (1) 18	4 *v*
— da cappelli (treccie di) . . .	1	3	9	3
— da cappelli (lavori di) . . .	1	—	—	3
Paglie non nominate	1	—	—	3
Paglericci a rete metallica - *vedi* Letti di ferro.				
Pakfong in filo od in altri lavori non nominati	1	—	—	2
— in lastre od in piastre . . .	3	—	—	2
Pale, palotti, forche, ed altri simili utensili di legno	4	5	14	4
Palle di legno per giuoco	3	—	—	3
Pallini da caccia - *vedi* Piombo in migliarola.				
Panche di ferro o di ghisa con legno per giardini	3	5 8	13 15	4
Pane comune, compresi i grissini ed il biscotto ordinario di mare . .	4	6	14	4

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Parafina in pani - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	5	14	3
Pasta per pulire i metalli.	4	5	13	3
— per auto-copisti, poligrafi, cilindri da tipografia e simili altre paste fine ossia di color chiaro	2	—	—	3
Paste tintorie non nominate . . .	1	—	—	3
— da vermicellaio	4	6	14	3
Pasticcerie	1	—	—	2
Patate	6	8	19	4
Pece greca - *vedi* Colofonia.				
— navale o pece nera - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive .	5	8	19	4
Pelli camosciate o verniciate . . .	1	—	—	3
— conciate d'ogni specie, non nominate, anche con lana o pelo	3	5	11	4
— greggie fresche, anche salate e secche (1), di agnello, camoscio, capra, capretto, cervo, coniglio, daino, lepre, e simili. (Per le pelli fresche, anche salate - *vedi* cat. 1 del regolamento per le materie pericolose e nocive)	3	5	11	3
— greggie secche, di bue, vacca, vitello, cavallo, bufalo, cammello, montone, pecora e di altri grossi animali	4	5	13	4
— in lavori non nominati . . .	1	—	—	2
Pelliccerie	1	—	—	1
Penne di pollame, d'oca, ecc., (escluso il piumino d'oca e le penne d'oca da scrivere) scelte per la fabbricazione di guanciali, trapunte, e simili	5 *v*	5	(1) 16	3 *v*
Pennelli d'ogni specie	1	—	—	3
Persiane composte di fuscellini o di assicelle di legno o di giunchi, unite con spago o filo metallico.	4	4	13	3
Pesci affumicati o secchi	5	6	15	4
— all'olio od in conserva, non nominati	2	5	10	3
— marinati o carpionati. . . .	4	6	14	4
Si considera come marinato o carpionato il pesce fritto stivato in barili con aceto, talvolta con rosmarino, salvia, scorza di limone, ecc.				
— nel sale od insalamoiati . .	4	6	14	4
Pesi a bilico - *vedi* Bilancie.				
Pianoforti, harmonium, fisarmoniche, melodium, melopiani, in casse	1	—	—	1
Piante e piantine viventi da aria aperta, da tepidario o da stufa con o senza vaso, in ceste o casse coperte di tela o di paglia . .	3	4	12	2

(1) Le pelli salate si accettano solamente se ermeticamente chiuse in botti, casse o simili.

Piante medicinali non nominate	1	—	—	1
Piantine secche naturali o tinte, per ornamento e per mazzi artificiali	4 *v*	4	(1) 13	4 *v*
Pietra pomice, in pezzi od in polvere	4	5	13	4
Pietre coti per affilare e altre pietre molari da arruotare	4	5 8	13 15	4
— da molino o macine	6	8	19	4
— greggie o grossolanamente lavorate alla subbia od a grossa punta	7	8	22	4
Le pietre lavorate alla subbia od a grossa punta sono quelle che hanno la superficie scabrosa sulla quale vedonsi delle rigature grossolane in senso verticale, orizzontale o trasversale.				
— lavorate a scalpello piano od alla martellina	6	8	19	4
Le pietre lavorate a scalpello piano od alla martellina sono quelle che hanno la superficie liscia, ma senza essere nè levigate nè arruotate.				
— levigate od arruotate, in lavori semplici e di ornato, escluse le opere d'arte	4	5 8	12 15	4
— litografiche e simili	3	5 8	12 15	4
Pinoli col guscio	5	6	16	2
— sgusciati	3	5 8	12 15	2
Piombaggine - *vedi* Grafite.				
Piombi per la chiusura di vagoni, di colli o di altro	4	5 8	14 16	4
Piombo in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci	6	5 8	16 21	4
— in lavori non nominati	2	—	—	4
— in migliarola (pallini da caccia)	4	5 8	14 16	4
— (caratteri di) - *vedi* Caratteri.				
— in rottami, tornitura, limatura o ritagli	7	5 8	18 22	4
Si considerano rottami anche i lavori od oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati.				
Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
Piombo in tubi, anche stagnati internamente - *vedi* nota spiegativa alla voce « Tubi »	4	5 8	14 16	4
Pipe di gesso, di legno, di schiuma e di terra	1	—	—	1
— grossolane di terra cotta	4	—	—	3
Pistacchi (frutti di) con o senza guscio	3	5 8	12 15	1
Pomidoro al naturale conservati in scatole di latta	3	6	12	3
— (conserva o salsa di)	2	5	10	3
Pompe a mano non nominate	3	5	14	4
— irroratrici per la solforazione delle viti	3	5	19	4
Porcellane comuni (*a*)	3	6	13	2
— artistiche e da collezioni (*a*)	1	—	—	1
Si considerano come artistiche e da collezione tutte le porcellane (comprese le stoviglie ed il vasellame) di forma di lusso o bizzarra, dipinte con figure allegoriche o con miniature, od aventi disegni artistici e lavori in rilievo. Sotto la denominazione invece di porcellane comuni si comprende ogni sorta di lavori di porcellana, nonchè le stoviglie ed il vasellame bianchi, colorati, dipinti, dorati e con fregi, il tutto destinato esclusivamente all'uso domestico. La porcellana si distingue facilmente dalla maiolica perchè trasparente e scintilla se percossa coll'acciarino.				
Posate di ferro stagnato (cucchiai e forchette) (*a*)	3	5 8	13 15	3
— di stagno con anima di ferro (cucchiai e forchette) (*a*)	2	—	—	3
(*a*) Le posate di stagno con anima di ferro si distinguono da quelle di lamiera di ferro stagnato attesochè le prime si possono facilmente scalfire con la lama di un temperino fino a toccare appunto l'anima di ferro. All'aspetto esterno poi assomigliano assai, per la brunitura, alle posate di pakfong imbianchito, mentre le posate di ferro hanno l'apparenza vera di una lamiera di ferro stagnato tagliato alla trancia.				
Potassa del commercio (carbonato greggio di) od allume di feccia	5	8	16	3
Preparati anticrittogamici e peronosfughi e simili insettifughi per l'agricoltura, non nominati, solidi e liquidi. (Quando allo stato solido, in pezzi od in polvere, contengono zolfo in prevalenza - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive)	5	8	16	4
Sotto questa voce s'intendono compresi i preparati che si impiegano esclusivamente a				

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0,51 per tonnellata.

combattere la crittogama e la peronospora e non sono atti ad altri usi, fatta eccezione per lo zolfo ramato pel quale la tariffa accorda un trattamento speciale.				
Prodotti chimici non nominati. (Per quelli pericolosi e nocivi - *vedi* regolamento per le materie pericolose e nocive)	1	—	—	2
Profumerie non nominate	1	—	—	1
Prosciutti affumicati o salati anche in scatole - *vedi* Salami.				
Prugne secche	3	5 8	12 15	3
Puleggie d'ogni specie - *vedi* Carrucole.				
Q				
Quadrelli di terra cotta, cemento, marmo, ecc. - *vedi* Marmette.				
— e simili lavori di legno, per pavimenti	4	5	14	4
Quercitrone (quercia dei tintori), macinato	3	5	12	3
R				
Radici di palude e da spazzole, depurate	3	4	12	4
— di palude e da spazzole, non depurate	4	4	13	4
— per tinta, non nominate e non macinate	3	5	12	3
— per tinta, macinate, non nominate	2	—	—	3
— medicinali, non nominate . .	1	—	—	3
Rame in fili - *vedi* Filo di rame, ecc.				
— in fogli, lamine, masse, pani, piastre, rosette e verghe, a fasci	4	5 8	15 19	3
— in lavori non nominati . . .	1	—	—	2
— in lavori non ultimati, come: fondi di caldaie, di casseruole, di bacini e simili	3	5	13	3
— in rottami, tornitura, limatura e ritagli	5	5 8	15 20	3
Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati. Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami, quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				

Rame in stoviglie per uso domestico	2	5	12	2
— in tubi - *vedi* nota spiegativa alla voce « Tubi » . . .	2	5	12	2
Raspe - *vedi* Lime.				
Recipienti vuoti nuovi (*a*) non nominati o non classificati in altre parti di questa nomenclatura, di vimini, di legno, di ferro, di zinco, di latta e simili	3 *v*	—	—	3 *v*
— di ferro vuoti nuovi (*a*) pel trasporto di gaz	3	5 8	13 15	3
— di ferro vuoti usati (*a*) pel trasporto di gaz	4	5 8	14 16	3
— vuoti, nuovi ed usati (*a*) (*b*) generalmente adoperati soltanto pel trasporto delle merci, cioè: barili di legno, botti di legno di capacità non superiore a sette ettolitri, canestri ordinari, caratelli di legno, casse e cassette di legno greggio, cassoni da seta, ceste ordinarie, cestoni (sgorboni) da bozzoli, corbe e corbelli ordinari, fusti di legno di capacità non superiore a sette ettolitri pel trasporto di liquidi in genere, gabbie di legno greggio per imballaggi e per il trasporto del pollame e della cacciagione, imballaggi di stuoia o di paglia pel trasporto di ghiaccio e neve, mastelli di legno, sportoni ordinari, tinozze di legno e zangole di legno .	4	2	(1 2) 13	3
— vuoti usati (*a*) non nominati o non classificati in altre parti di questa nomenclatura, che hanno servito pel trasporto delle merci, cioè: barili di ferro o di zinco, bigoncie e bigonciuoli, botti di ferro o di zinco, botti di legno di capacità superiore a sette ettolitri, caratelli di ferro o di zinco, casse e cassette di ferro, di latta o di zinco, damigiane e fiaschi di vetro impagliati, fusti di capacità superiore a sette ettolitri, compresi quelli che hanno servito pel trasporto di solfuro di carbonio, di alcool ed altri liquidi alcoolici, di lucilina, di petrolio, ecc., navasse, panieri ed altri recipienti di vimini, recipienti di tela impermeabile pel trasporto di uve, vino, mosto, acqua, ecc., sporte, stagnoni e tini	4	—	—	3
(*a*) I barili, le bigoncie, i bigonciuoli, le botti, i caratelli, i mastelli, le navasse, i tini, le tinozze e le zangole non saranno accettati pel trasporto se non sono contrassegnati dà				

(1) Applicabile ai trasporti percorrenti almeno 600 km. o paganti per tale percorso.

(2) Le operazioni di carico e scarico sono obbligatorie per le parti, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata e per ogni operazione.

apposite marche fatte con colore a vernice sui fondi o su altre parti, in modo visibile; tali marche dovranno consistere di almeno due lettere dell'alfabeto con un numero progressivo. Detti recipienti vuoti usati, non cerchiati in ferro, si spediscono soltanto in porto affrancato.				
I canestri, le casse, i cassoni, le ceste, i cestoni, le corbe, i corbelli, le gabbie, i panieri, le sporte, gli sportoni e gli stagnoni, usati, si spediscono egualmente soltanto in porto affrancato.				
Pei recipienti vuoti usati di vetro, legno e ferro che hanno servito per il trasporto di alcool e liquidi alcoolici (acquavite, cognac, rhum e simili) di lucilina, petrolio, solfuro di carbonio, ecc. - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive.				
(*b*) I canestri, le ceste, le corbe ed i corbelli che si devono considerare ordinari e tassare come tali, sono unicamente quelli fatti con vimini allo stato naturale o con stecche intrecciate di legno comune, gli uni e le altre greggi, privi di qualunque accessorio e coloritura o verniciatura, e manifestamente in uso soltanto per imballaggio e trasporto di merci.				
Registri - *vedi* Libri non stampati.				
Regolizia o liquirizia (radice di)	4	4	13	4
— (sugo di)	2	—	—	3
Remi	4	—	—	3
Repulsori o respingenti per carri ferroviari	3	5 8	13 15	4
Resine, cioè: trementina, gallipot, coppau, e simili non nominate, esclusa la colofonia - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	1	—	—	4
Reti da caccia o da pesca	1	—	—	3
— di corda grossa	4	6	14	3
— di ferro, anche zincate	3	5	13	2
Rhum in bottiglie - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	1	6	11	2
— in botti o barili - *vedi* cat. 8 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	3	5	12	3
Riso, risone e frantumi di riso (risina)	6	8 50	18 19	4
Ritagli di sughero - *vedi* Sughero.				
Rosoli - *vedi* Liquori.				
Rosso di arsenico (realgar o risigallo) - *vedi* cat. 2 del regolamento per le materie pericolose e nocive.	1	—	—	2
Sostanza arsenicale di colore rosso, unita in natura allo zolfo. Quello artificiale è una preparazione di una farina di arsenico sublimato colle piritie si chiama precisamente realgar.				
Rosso di Napoli, di Venezia, di Turchia, d'India e di Portogallo (rosa vegetale)	2	—	—	2
Rotaie anche usate, riunite o no a mezzo di traverse di ferro (per ferrovie portatili)	5	8	18	4
Le rotaie riunite non potranno superare il peso di 180 kg. (binario composto), nè la lunghezza di m. 5.15; quelle non riunite non potranno superare il peso di kg. 20 per ogni metro e la lunghezza di m. 5.15.				
— per vie ferrate e tranvie	5	8	18	4
Ruote non nominate di ferro o di ghisa, per veicoli	5	5 8	16 18	4
S				
Sacchetti o buste di carta per imballaggio, anche con intestazione a stampa - *vedi* Carta.				
Sacchi di tela, vuoti (*a*)	4	5	14	4
— di tela, vuoti usati (*a*)	6	—	—	4
(*a*) Ciascun collo di sacchi vuoti dev'essere munito di una tavoletta, sulla quale siano scritti il nome e cognome del destinatario ed il nome della stazione cui è diretto. Lo speditore deve indicare sulla lettera di porto la quantità ed il peso dei colli e non mai il numero dei sacchi, per il quale l'Amministrazione non assume responsabilità.				
Salami, mortadelle, lingue, prosciutti, e simili prodotti di pizzicagnolo, anche in iscatole	2	5	10	3
Saldatura di rame e di ottone	3	—	—	3
Sale ammoniaco o cloruro d'ammonio	1	—	—	3
Sali medicinali non nominati	1	—	—	2
Sansa vergine (residuo d'olive da cui non sia stato totalmente estratto l'olio) in sacchi	8	5 8	22 23	4
Saponaria farmaceutica (fiori, foglie e radici di)	2	—	—	3
— (radice di) per concia e per tinta	4	5	13	3
Sapone comune non profumato, in pani od in pasta	5	6	15	4
— profumato, in pani od in polvere	1	—	—	3
Scagliola (grani) per gli uccelli	6	8 50	18 19	4
Scarpe e stivali di pelle o di stoffa.	1	—	—	3
— o zoccoli, di legno	4	—	—	3
Scialli	1	—	—	2
Sciarpe - *vedi* Oggetti di moda.				

Sciroppi non nominati	1	—	—	2
Scope o scopette di saggina, di stipa o di legno - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	4	13	4
Secchie di ferro, zincate o no, stagnate o no, verniciate o no, anche collegate con catene	3	5 8	13 15	3
— di legno, vuote	3	—	—	3
— di tela, vuote	4	—	—	3
Sedie di ferro, incassate od imballate	2	5	12	2
Sego greggio o depurato, in pani - *vedi* cat. 1 e 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	5	14	4
Sellerie ed altri lavori da sellaio, non nominati	1	—	—	3
Semi da prato, di melone, di zucca, di barbabietole, d'erba medica, di loglio, di trifoglio, di ortaglia, da vivaio e simili	4	6	14	4
— da tinta e da concia, non nominati	2	—	—	4
— non nominati	1	—	—	4
— oleosi di arachide, di alisso, di canapa, di colza o ravizzone, di cotone, di crotone, di dattilo, di girasole, di lino, di papavero, di ricino, di sesamo, e simili	4	8	17	4
Semola - *vedi* Crusca.				
Semolino (prodotto naturale della macinazione del frumento)	6	8 50	18 19	4
Serrature e chiavi	2	—	—	3
Seta greggia e manifatturata	1	—	—	1
Ogni pacco contenente seterie deve essere collocato fra due assicelle della stessa sua dimensione, debitamente legate da una cordicella e quindi ricoperto di tela cerata con la superficie greggia rivolta all'esterno anzichè all'interno. Il collo così risultante dovrà poi essere legato con una cordicella più grossa e suggellato convenientemente anche nei capi della corda medesima per modo che essi restino fissati all'imballaggio.				
Per le spedizioni in casse, è obbligatoria l' ammagliatura con corda; inoltre sulle connessioni delle casse ed alla distanza di 10 centimetri l'uno dall'altro, debbono essere apposti dallo speditore i suggelli in ceralacca. L'impronta dei suggelli deve essere riportata sulla richiesta di spedizione.				
Per la seta nera in cordoni sono da osservarsi le speciali condizioni contenute nella categoria 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive.				
Setacci e stacci	4 *v*	—	—	3 *v*
Soda (bicarbonato di)	2	—	—	3
— (carbonato puro di)	4	5	13	4
Soda (carbonato greggio e soda calcinata), soda fattizia greggia e soda cristallizzata del commercio	5	8	16	4
— caustica per arti - *vedi* cat. 2 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5	8	16	4
— (nitrato di) o nitrato cubico - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5	8	16	4
Soffietti a mano	2	—	—	2
Solfati non nominati	1	—	—	4
Sommacco in foglia, ed anche ridotto in tritume mediante battitura o trebbiatura a cavalli	5 *v*	6	(1) 15	3 *v*
Spago non nominato	4	6	14	3
— o refe, da calzolaio - *vedi* filati di canapa non nominati.				
Spazzole di andropogo (trebbia), di saggina e di crine vegetale	3	4	12	3
— non nominate	1	—	—	2
Specchi con cornici in casse	1	6	9	1
Sportini per la torchiatura dell'olio, ecc. - *vedi* Buscole.				
Sporte vuote, nuove	3	—	—	3
— vuote, usate - *vedi* Recipienti vuoti usati non nominati, ecc.				
Stadere - *vedi* Bilancie.				
Stagno in fogli, lamine, pani, piastre, verghe a fasci	4	5 8	15 19	4
— in lavori non nominati	2	—	—	2
— in rottami, limatura, tornitura e ritagli	5	5 8	15 20	4
Si considerano rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati.				
Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
Stagnoni vuoti, usati - *vedi* Recipienti vuoti usati.				
Stampati, quali: giornali illustrati o no, dispense di romanzi o di opere scientifiche pure illustrate o no, ed altre simili pubblicazioni periodiche - *vedi* Carta stampata in fogli sciolti.				
— come mobili d'ufficio e simili - *vedi* Carta stampata in fogli sciolti.				
Stampe di ogni genere	1	—	—	2

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

Stearina od acido stearico - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive . .	4	5	14	3
Stecche per l'armamento di ferrovie e tranvie	5	5 8	16 18	4
— da bigliardo	1	—	—	3
Stecchetti o stuzzicadenti, di legno	3	—	—	3
Stoffe d'ogni specie non nominate - *vedi* Tessuti.				
Stoppa di canapa, di lino e di altre fibre vegetali tessili in balle - *vedi* cat. 4 e 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive	6 *v*	5	17	4 *v*
Stoppini di cotone o lucignoli. . .	2	—	—	2
Storte di ferro o ghisa	5	5 8	16 18	4
— di terra cotta	5	6	18	4
Stoviglie di latta - *vedi* Latta.				
— di maiolica - *vedi* Maioliche.				
— di porcellana - *vedi* Porcellane.				
— di rame - *vedi* Rame.				
— di terra ordinaria bruna, rossa, verde o gialla - *vedi* Terre cotte in forma di utensili per cucina.				
— per uso domestico, di zinco, di ferro e di ghisa, anche stagnate o intonacate di maiolica	3	5 8	13 15	3
Stracci di ogni qualità e specie, non nominati, in balle - *vedi* cat. 4 e 6 del regolamento per le materie pericolose e nocive.	6 *v*	6	(1) 20	3 *v*
I ritagli di tessuti nuovi risultanti dalla confezione di abiti, ecc. si tassano come cascami dei tessuti relativi. — I pezzi di tela logora destinati per strofinacci si tassano come biancheria sdrucita. L'Amministrazione non è responsabile dei danni derivanti da bagnatura od umidità esistente nell'interno delle balle.				
Striglie	3	—	—	3
Strumenti di chirurgia, di fisica, di ottica, di musica, di precisione, e simili	1	—	—	1
Strutto o grasso cotto di porco . .	4	6	14	4
Stucco per vetrai e verniciatori. .	3	—	—	4
Stufe (o parti di) di ferro o ghisa .	3	5	13	4
— (o parti di) di terra cotta . .	5	6	18	4
Stuoie e stuoini non nominati, per pavimenti e simili	4	4	13	3
Succhielli o trivelli	3	—	—	4
Sughero greggio (scorza di) anche in pezzi quadrangolari o cubici (*a*)	3	3	(1) 12	3
— di scarto e ritagli di (*a*) - *vedi* cat. 4 del regolamento per le materie pericolose e nocive.	6 *v*	—	—	3 *v*
(*a*) Si considera come scorza di sughero greggio la prima				

scorza del sughero (sughero femmina), leggiera ed elastica, impiegata ordinariamente per la fabbricazione dei turaccioli; come sughero di scarto, pure la prima scorza, però meno elastica ed inadatta all'uso anzidetto in causa di numerose screpolature, buchi e corrosioni d'insetti.				
Sughero in turaccioli ed in altri lavori non nominati.	1	—	—	2
Sughi liquidi o concreti, non nominati.	1	—	—	2
T				
Talco o steatite, in pezzi od in polvere.	7	8	20	4
Tamarindo (estratto o polpa di). .	1	—	—	4
Tappeti di aloè.	2	5	10	3
— di canapa, di cotone e di lino	2	5	10	3
— di crine vegetale, di formio e di juta	2	5	10	3
— di crine animale	1	—	—	1
— di lana.	1	5	9	2
— di seta, di cascami di seta. .	1	—	—	1
Tappezzerie ordinarie, di carta . .	3	5	12	3
— fine, di carta . . . . Si considerano tappezzerie fine quelle con disegni in rilievo, oppure quelle ad uso stoffe di seta, di raso, di velluto e simili.	1	—	—	1
Tartaro greggio, ossia gruma di botti.	4	6	13	4
Tegole di vetro - *vedi* Vetro (lastre di) ricurve per tettoie.				
Tela cerata, verniciata e stampata.	2	5	10	3
— da sacchi o da imballaggio ed altre consimili tele greggie grossolane, crude, di canapa o di juta, in colli interamente scoperti, ossia senza imballaggio di sorta	4	5	14	4
— incatramata.	3	5	11	3
— metallica di acciaio, di ottone e di rame	1	—	—	2
— metallica di ferro.	2	5	12	4
— lucida da disegno.	1	—	—	2
— smerigliata	4	—	—	2
— da vele.	2	5	10	3
Telerie e tovaglierie di canapa, di cotone, di lino, di juta, crude, bianche, tinte e stampate . . .	2	5	10	3
— non nominate	1	—	—	3
Tende dette persiane - *vedi* Persiane.				
— dette trasparenti - *vedi* Trasparenti.				

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata

Tenditori per vagoni	3	5 8	13 15	4
Terra d'ombra, di Nocera, di Siena (gialla o rossa), di Verona (verde), di Tripoli, ed altre terre coloranti non nominate	6	8	19	4
— per pulire e brunire i metalli	6	8	19	4
— od argilla da fonderia, da pipe, refrattaria, vegetale o terriccio dei boschi	8	8	22	4
Terraglie, stoviglie e vasellame - *vedi* Maioliche.				
Terre cotte in forma di oggetti d'ornamento, anche con fregi e fiori in rilievo, non verniciate, nè dipinte, nè dorate - *vedi* Lavori in getto di terra cotta semplici.				
— cotte in forma di oggetti d'ornamento, verniciate, dipinte, dorate, con fregi e fiori anche in rilievo (escluse le terre cotte artistiche o di collezione)	3	6	14	4
— cotte in grossi lavori, come: anfore, giarre, olle, orci, vasi da fiori, e simili non nominate (*a*)	5	6	18	4
— cotte in forma di utensili per cucina (*a*)	5	5	18	4
(*a*) Sotto la denominazione di terre cotte si intende soltanto il vasellame di terra o creta comune senza smalto o ricoperto solo di una intonacatura metallica di color bruno giallo, verde o rosso, nonchè i piatti, il vasellame, le anfore, gli orciuoli e simili di forma e lavorazione grossolana, i quali sono ricoperti in tutto od in parte da una intonacatura il cui colore non è perfettamente bianco, ma bensì bianco-giallo per effetto della trasparenza del colore stesso della terra cotta attraverso la detta intonacatura.				
— cotte in lavori semplici o lisci, per costruzioni, come: stipiti per finestre, cornicioni, o simili	6	8	19	4
Tessuti di canapa, di cotone, di juta e di lino	2	5	10	3
— di crine	1	—	—	2
— impermeabili, in tubi ed in altri lavori	2	5	10	2
— di lana	1	5	9	2
— non nominati	1	—	—	2
— di seta, di cascami di seta	1	—	—	1
Thè	1	—	—	1
Tinozze di legno vuote, nuove ed usate - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati.				
Tonno sott'olio	3	6	12	3
Torce di cera	1	—	—	3
— a vento, in fasci - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	—	—	4
Torchi da copialettere	2	—	—	3
Torchio da vino e da olio, anche montati su ruote	3	5	19	4
Tornasole in pani od in pezzi, per tinta	2	—	—	2
Trasparenti da finestra, di tela dipinta o stampata	1	—	—	3
Traverse di legno, per vie ferrate e tranvie	6	8	19	4
Tritacarne e simili articoli meccanici da cucina, non nominati, anche formati di diverse materie - *vedi* Molinelli.				
Trivelli - *vedi* Succhielli.				
Tubi di acciaio, anche stagnati, incatramati o piombati (esclusi quelli di lamiera di acciaio) (*a*)	6	5 8	16 21	4
— di lamiera di acciaio, anche stagnati, incatramati o piombati (*a*)	4	5 8	14 16	4
— di ferro, anche verniciati, zincati ed incatramati (esclusi quelli di lamiera di ferro anche stagnati, incatramati o piombati) (*a*)	6	5 8	16 21	4
— di ghisa (*a*)	6	5 8	16 21	4
— di lamiera di ferro, anche stagnati, incatramati o piombati (*a*)	4	5 8	14 16	4
— di ottone - *vedi* Ottone (*a*).				
— di piombo - *vedi* Piombo (*a*).				
— di rame - *vedi* Rame (*a*).				
— di terra cotta, di grès, di cemento e di pietra	6	8	19	4
— di zinco - *vedi* Zinco (*a*).				
a) S'intendono per tubi solamente quelli di sezione circolare od elittica, con diametro costante ed aperti alle due estremità, non classificati sotto altra voce della nomenclatura.				

U

Unghie ed unghioni di animali vuote o pulite, cioè prive dell'anima o del nocciolo, tanto intere quanto in pezzi oppure segate od appiattite	6	6	19	4
— ed unghioni di animali in natura o coll'anima, tanto intere quanto in pezzi e raspature o ritagli di unghie e di unghioni (Per le unghie e gli unghioni in natura o coll'anima - *vedi* cat. 1 del regolamento per le materie pericolose e nocive)	7	5 8	19 21	4
Unguenti farmaceutici	1	—	—	1
Unto da ruote - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	6	6	19	4

Sotto questa voce si comprendono solamente gli unti formati di grassi animali, non già gli olii vegetali lubrificanti, la vasellina, i grassi minerali, ed altre simili materie lubrificanti.				
Uova	2	8	12	3
— di tonno compresse ed essiccate - *vedi* Bottarga.				
Utensili non nominati per arti e mestieri	3	—	—	4
Sotto questa voce non s'intendono compresi gli utensili a macchina (macchine-utensili) i quali appartengono alle macchine e meccanismi, ma bensì gli arnesi che facilitano il lavoro a mano dell'operaio, come: punteruoli, scalpelli, pialle, lesine, martelli, tenaglie, seghe, trapani a mano, scalpelli da minatori e simili.				
Uva secca	3	5 8	12 15	3
— fresca in ceste o casse . . .	4	5 8	(1) 13 (1) 16	3
Vagli - *vedi* Crivelli.				
Valigie, bauli ed altri lavori da valigiaio non nominati	1	—	—	2
Vallonea	6	6	19	4
Veicoli smontati ed incassati . . .	1	—	—	1
Velluti	1	—	—	2
Velocimani e velocipedi in casse o gabbie	1 *v*	—	—	1 *v*
— e velocipedi (parti di) . . .	1	—	—	2
Ventagli	1	—	—	1
Ventole a mano per cucina	4	—	—	4
Verde di Alemagna e verde inglese, eterno, di montagna, di vescica, di cromo, di malachite, di Sassonia, di Schweinfurt, di Svezia e d'Ungheria	1	—	—	2
Pel verde d'arsenico e pei cromati - *vedi* cat. 2 e 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive.				
Vermouth anche con china, in bottiglie	3	6	14	3
— anche con china, in botti o in barili	5	6	17	4
Vernici in fiasconi metallici od in casse - *vedi* cat. 5 e 9 del regolamento per le materie pericolose e nocive	1	—	—	3
Vesciche secche - *vedi* Budella secche.				
Vestimenta d'ogni specie	1	—	—	2

(1) Le operazioni di carico e scarico sono obbligatorie per le parti, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata e per ogni operazione.

Vetrerie non nominate (esclusi i cristalli)	4 *v*	6	(1) 14	3 *v*
Il cristallo si distingue dal vetro per la maggior spessezza e bianchezza e specialmente per la perfetta somiglianza fra il colore esterno e quello del filo della spezzatura, mentre avvi una sensibile differenza nel vetro.				
Vetro (bicchieri e bottiglie di) non molati, nè intagliati, nè smerigliati o puliti alla ruota od altrimenti, comprese le bottiglie da seltz smontate ossia non munite dell'apparecchio metallico .	4	6	14	3
— (bottiglioni e barili di) . . .	4 *v*	5	(1) 14	4 *v*
— (campane di) per vasi e pendoli	1	5	9	3
— (conterie di) o vetrificazioni in granelli forati e vetro tagliato a foggia di gemme od in pezzi forati per lumi	4	6	14	3
— (damigiane, vuote, nuove, di) (2)	4 *v*	—	—	4 *v*
— (fiaschi, vuoti, nuovi, di) impagliati (2)	4 *v*	—	—	4 *v*
— filato, soffiato, modellato in lavori fini d'ornamento, di decorazioni o di imitazioni di oggetti antichi ed in lavori non nominati	1	—	—	2
— in lastre pulite, smerigliate, arrotate od altrimenti lavorate	2	6	10	3
— in lastre piane o ricurve, semplicemente soffiate o gettate, per finestre, per pavimenti, por tettoie, e simili .	4	6	14	3
— in lastre stagnate, ecc., per luci da specchi, in lenti per occhiali, in oggetti molati, intagliati, smerigliati o puliti alla ruota od altrimenti . . .	1	6	9	3
Non appartengono a questa ultima voce gli oggetti di vetro dai quali siasi fatto semplicemente sparire colla mola o collo smeriglio la traccia della intaccatura od abbiano anche turacciolo ed imboccatura smerigliati.				
— in tubi	4 *v*	5	(1) 14	3 *v*
Vimini in fasci strettamente legati	6	6	18	4
Vini comuni in botti o barili, anche con doppio imballaggio di altro fusto o cassa (*a*)	5	6	17	4
— comuni in bottiglie (*a*) . . .	3	6	14	3
— in damigiane (*a*)	3	5	15	3
(*a*) I vini di Marsala, Siracusa, Lipari (Malvasia), Asti, il				

(1) L'operazione di carico è obbligatoria pel mittente, contro deduzione della quota di diritto fisso di L. 0.51 per tonnellata.

(2) Si accettano solo in ceste, casse, gabbie e simili. Le damigiane però si accettano anche sciolte se completamente rivestite come nella prima delle avvertenze che precedono la presente nomenclatura.

Lacryma Christi, il Vin Santo, l'Aleatico, la Vernaccia, la Malvasia, e simili vini scelti nostrani sono considerati e tassati come vini comuni. Viene pure tassato coi prezzi del vino comune il vino di Samos.				
Vini in fiaschi	3	6	15	3
— di lusso	1	—	—	1
Sono da considerarsi come vini di lusso i vini esteri, di Bordeaux, Borgogna, Champagne, Frontignan, Sauternes, Cipro, Keres, Madera, Malaga, Johannisberg, Lunel, Steimberg, Tokai, ed altri simili.				
Viti di acciaio e di ferro - *vedi* Chiodi.				
Vitriolo azzurro (solfato di rame) .	5	5	16	4
— bianco (solfato di zinco). . .	4	5	13	4
— verde (solfato di ferro) . . .	5	8	16	4
Z				
Zangole di legno vuote, nuove ed usate - *vedi* Recipienti vuoti nuovi ed usati.				
Zibibbo (uva appassita)	3	5 8	12 15	3
Zinco in fogli, pani, piastre e verghe a fasci	6	5 8	16 21	4
— in lavori non nominati . . .	1	—	—	4
— in rottami, tornitura, limatura e ritagli	7	5 8	18 22	4
Si considerano come rottami anche i lavori ed oggetti spezzati in modo da non essere più servibili allo scopo pel quale furono fabbricati. Ai lavori ed oggetti usati, non ridotti in pezzi, si applicano, ma soltanto in via di rimborso, i prezzi stabiliti pei rottami quando la parte comprovi che i lavori ed oggetti stessi furono sottoposti allo spezzamento od alla fusione e quindi abbiano servito come materia prima.				
— in tubi - *vedi* nota spiegativa alla voce « Tubi ».	3	5	13	4
Zoccoli di legno, finiti - *vedi* Scarpe di legno.				
Zolfo in cannoli - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	8	13	3
— in pani od in pezzi, compreso il calcarone - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	8	17	4
— in polvere, compreso il calcarone - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	4	8	13	4
— ramato - *vedi* cat. 5 del regolamento per le materie pericolose e nocive	5	8	17	4
Lo zolfo ramato si può facilmente distinguere dallo zolfo, ponendo la polvere nell'acqua ed agitandola, inquantochè il zolfato di rame, sciogliendosi, riduce il liquido di color glauco (celeste verdognolo).				
Zucchero comune	2	5	12	4
— greggio.	3	5 8	12 13	4
Si considerano greggi gli zuccheri in cristalli, granuli o polvere, con colorazione dal biondo-chiaro al rosso-bruno (marrone) che si presentano sempre attaccaticci per modo che compressi conservano traccia dell'impronta ricevuta. Oltre a ciò essi hanno generalmente odore più o meno forte di melasso, ed esposti all'aria assorbono facilmente l'umidità. Tutti gli zuccheri che non corrispondono alle caratteristiche suindicate si intendono compresi nella voce « Zucchero comune ».				

TARIFFA GENERALE

Mercanzie.

PREZZI	DISTINZIONI IN CLASSI							
	1ª classe	2ª classe	3ª classe	4ª classe	5ª classe	6ª classe	7ª classe	8ª classe
Per tonnellata e per chilometro . . . L.	0.1632	0.1428	0.1224	0.1020	0.0816	0.0714	0.0612	0.0510
Diritto fisso per tonnellata (1) . . . »	1.53	1.53	1.53	1.53	1.53	0.714	0.714	0.714

(1) Il diritto fisso si applica per ciascuna delle Amministrazioni ferroviarie: Ferrovia dello Stato, Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde e Ferrovie Secondarie della Sardegna.

BASI DELLE CLASSI SPECIALI A. P. V.

Classi	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata (1)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Da 1 a 50 kg.	Da 51 a 100 kg.	Da 101 a 200 kg.	Da 201 a 300 kg.	Da 301 a 400 kg.	Da 401 a 500 kg.	Da 501 a 600 kg.	Da 601 a 700 kg.	Da 701 a 800 kg.	Da 801 a 900 kg.	Da 901 a 1000 kg.	Oltre 1000 kg.	
1ª	0.1632	0.1632	0.1530	0.1428	0.1428	0.1326	0.1224	0.1122	0.0969	0.0918	0.0918	0.0816	
	8.16	16.32	31.62	45.90	60.18	73.44	85.68	96.90	106.59	115.77	124.95	—	
2ª	0.1428	0.1428	0.1326	0.1224	0.1224	0.1122	0.1020	0.0918	0.0765	0.0714	0.0714	0.0612	
	7.14	14.28	27.54	39.78	55.02	63.24	73.44	82.62	90.27	97.41	104.55	—	
3ª	0.1224	0.1224	0.1122	0.1020	0.1020	0.0918	0.0816	0.0765	0.0663	0.0612	0.0510	0.0459	1.53
	6.12	12.24	23.46	33.66	43.86	53.04	61.20	68.85	75.48	81.60	86.70	—	
4ª	0.1020	0.1020	0.0918	0.0867	0.0816	0.0714	0.0663	0.0612	0.0561	0.0510	0.0459	0.0408	
	5.10	10.20	19.38	28.05	36.21	43.35	49.98	56.10	61.71	66.81	71.40	—	
5ª	0.0816	0.0816	0.0714	0.0714	0.0714	0.0663	0.0561	0.0561	0.0510	0.0459	0.0408	0.0357	
	4.08	8.16	15.30	22.44	29.58	36.21	41.82	47.43	52.53	57.12	61.20	—	
6ª	0.0714	0.0714	0.06.12	0.0612	0.0561	0.0510	0.0459	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	
	3.57	7.14	13.26	19.38	24.99	30.09	34.68	39.27	43.35	47.43	51.00	—	
7ª	0.0612	0.0612	0.05.61	0.0561	0.0510	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	0.0357	0.0357	0.714
	3.06	6.12	11.73	17.34	22.44	27.03	31.11	35.19	38.76	42.33	45.90	—	
8ª	0.0510	0.0510	0.0459	0.0459	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	
	2.55	5.10	9.69	14.28	18.87	22.95	27.03	30.60	34.17	37.74	40.80	—	
9ª	0.1530	0.1326	0.1020	0.0816	0.0816	0.0714	0.0714	0.0663	0.0612	0.0561	0.0561	0.0561	
	7.65	14.28	24.48	32.64	40.80	47.94	55.08	61.71	67.83	73.44	79.05	—	
10ª	0.1224	0.1224	0.1020	0.0816	0.0765	0.0714	0.0663	0.0561	0.0510	0.0459	0.0408	0.0408	
	6.12	12.24	22.44	30.60	38.25	45.39	52.02	57.63	62.73	67.32	71.40	—	
11ª	0.1122	0.1122	0.0816	0.0714	0.0663	0.0663	0.0612	0.0561	0.0510	0.0408	0.0408	0.0408	
	5.61	11.22	19.38	26.52	33.15	39.78	45.90	51.51	56.61	60.69	64.77	—	
12ª	0.1122	0.0969	0.0714	0.0612	0.0510	0.0510	0.0510	0.0459	0.0408	0.0357	0.0357	0.0357	1.02
	5.61	10.455	17.595	23.715	28.815	33.915	39.015	43.605	47.685	51.255	54.825	—	

(1) Il diritto fisso si applica per ciascuna delle Amministrazioni ferroviarie: Ferrovie dello Stato, Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde e Ferrovie Secondarie della Sardegna.

Segne BASI DELLE CLASSI SPECIALI A. P. V.

Classi	ZONE DI PERCORRENZA												Diritto fisso per tonnellata (1)
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	XI	X	XI	XII	
	Da 1 a 50 kg.	Da 51 a 100 kg.	Da 101 a 200 kg.	Da 201 a 300 kg.	Da 301 a 400 kg.	Da 401 a 500 kg.	Da 501 a 600 kg.	Da 601 a 700 kg.	Da 701 a 800 kg.	Da 801 a 900 kg.	Da 901 a 1000 kg.	Oltre 1000 kg.	
13ª	0.0969	0.0918	0.0612	0.0510	0.0510	0.0459	0.0459	0.0408	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	1.02
	4.845	9.435	15.555	20.655	25.755	30.345	34.935	39.015	42.585	46.155	49.215	—	
14ª	0.0918	0.0714	0.0612	0.0510	0.0459	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	
	4.59	8.16	14.28	19.38	23.97	28.56	32.64	36.72	40.29	43.86	46.92	—	
15ª	0.0918	0.0612	0.0510	0.0459	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	
	4.59	7.65	12.75	17.34	21.93	26.01	30.09	33.66	37.23	40.29	43.35	—	
16ª	0.0816	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	
	4.08	7.14	12.24	16.32	20.40	24.48	28.05	31.62	34.68	37.74	40.80	—	
17ª	0.0714	0.0612	0.0510	0.0408	0.0408	0.0357	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	
	3.57	6.63	11.73	15.81	19.89	23.46	27.03	30.60	33.66	36.72	39.78	—	
18ª	0.0663	0.0561	0.0510	0.0408	0.0357	0.0357	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0303	0.0306	
	3.315	6.12	11.22	15.30	18.87	22.44	26.01	29.07	32.13	35.19	38.25	—	
19ª	0.0663	0.0561	0.0408	0.0408	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0255	0.0255	
	3.315	6.12	10.20	14.28	17.85	20.91	23.97	27.03	30.09	33.15	35.70	—	
20ª	0.0612	0.0459	0.0408	0.0408	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0306	0.0255	0.0255	0.714
	3.06	5.355	9.435	13.515	17.085	20.145	23.205	26.265	29.325	32.385	34.935	—	
21ª	0.0561	0.0459	0.0408	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	
	2.805	5.10	9.18	12.75	15.81	18.87	21.93	24.48	27.03	29.58	32.13	—	
22ª	0.0561	0.0408	0.0357	0.0306	0.0306	0.0306	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	
	2.805	4.845	8.415	11.475	14.535	17.595	20.145	22.695	25.245	27.795	30.345	—	
23ª	0.0408	0.0408	0.0357	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255	
	2.04	4.08	7.65	10.20	12.75	15.30	17.85	20.40	22.95	25.50	28.05	—	

(1) Il diritto fisso si applica per ciascuna delle Amministrazioni ferroviarie: Ferrovie dello Stato, Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde e Ferrovie Secondarie della Sardegna.

Segue il prontuario dei prezzi delle classi speciali a piccola velocità per i chilometri da 1 a 1000.

NOLI MARITTIMI

(Navigazione Generale Italiana)

Numerario, carte-valori ed oggetti preziosi

Nolo marittimo per la percorrenza dal continente e dalla Sicilia alla Sardegna o viceversa.

Da	A	Per ogni 500 lire indivisibili	Tassa minima per spedizione
o viceversa		— Lire	— Lire
Stazione transito di mare continentale o sicula	Stazione transito di mare della Sardegna	1.05	2.10

AVVERTENZE. — *a*) Se il peso del numerario, delle carte-valori e degli oggetti preziosi eccede 3 chilogrammi per ogni 500 lire indivisibili di valore dichiarato, oltre ai prezzi suddetti, è dovuto, per la eccedenza, quello sul peso stabilito dalle tariffe per il trasporto delle merci.

Quando il peso eccedente superi i 40 kg. si applicano i prezzi della classe prima.

b) Sono soggetti a questa tariffa l'*oro* e l'*argento* in verghe, coniati od altrimenti lavorati; il *placcato d'oro* e *d'argento;* il *platino*, i *gioielli*, le *perle* e le *pietre preziose;* i *coralli lavorati*, la *lava*, i *mosaici* e gli *orologi da tasca*, montati in oro od argento; i *biglietti di Banca*, i *titoli pubblici*, la *carta bollata*, le *cartoline postali*, le *marche da bollo*, i *francobolli* ed altre simili *carte-valori*.

c) Il *numerario*, le *carte-valori* e gli *oggetti preziosi* non possono essere consegnati colla denominazione di merci.

Spedizioni di piccoli colli fino a 40 chilogrammi

NB. — L'applicazione della presente tariffa è obbligatoria quando trattisi di spedizioni di piccoli colli fino a 20 kg. tassate, pel tratto ferroviario, in base alle tariffe speciali n. 1 e 11 G. V. In tutti gli altri casi si applica solo quando la tassa per kg. 50, in base alla tariffa per le partite oltre i 40 kg., risulti più elevata.

Dalle seguenti stazioni ferroviarie di transito o porti di mare	Alle seguenti stazioni ferroviarie di transito o porti di mare	Noli marittimi compreso le spese locali di transito — Per ogni spedizione: fino a 10 kg.	da oltre 10 a 20 kg.	da oltre 20 a 30 kg.	da oltre 30 a 40 kg.
Cagliari	Carloforte				
	Genova				
	Livorno				
	Napoli				
	Palermo				
	S. Antioco				
Civitavecchia	Maddalena	0.90	1.10	1.30	1.50
Genova	Cagliari				
	Carloforte				
	Golfo Aranci				
	Maddalena				
	Portotorres.				
	S. Antioco				
Golfo Aranci	Genova				
	Livorno				
	Maddalena				
Livorno.	Cagliari.				
	Carloforte.				
	Golfo Aranci				
	Maddalena				
	Portotorres.				
	S. Antioco				
Maddalena	Civitavecchia				
	Genova				
	Livorno				
	Golfo Aranci				
	Portotorres.				
Napoli	Cagliari	0.90	1.10	1.30	1.50
Palermo	Cagliari				
Portotorres.	Carloforte.				
	Genova				
	Livorno				
	Maddalena				
	S. Antioco.				
Carloforte.	Genova				
	Livorno.				
	Cagliari.				
	Portotorres.				
Sant'Antioco.	Genova				
	Livorno				
	Cagliari				
	Portotorres				
Civitavecchia	Golfo Aranci (1)	0.70	0.90	1.30	1.50
Golfo Aranci	Civitavecchia (1)				

(1) In via di esperimento.

AVVERTENZE. — Per le spedizioni con destinazione ad un porto di mare i prezzi suddetti comprendono la spesa dello sbarco nelle località designate dalle Agenzie pel ritiro dei colli. Quelle in partenza da un porto di mare debbono essere consegnate a bordo.

Per le spedizioni di piccoli colli fino a 20 chilogrammi tassate, per il tratto ferroviario, in base alle tariffe speciali N. 1 e 11 G. V. valgono, per la Navigazione Generale Italiana, le condizioni contemplate nelle tariffe stesse, con le eccezioni previste nei rispettivi Nota-bene.

In tutti gli altri casi questa tariffa s'intende applicata in base alle norme e condizioni di cui al Capo III del presente fascicolo.

Spedizioni di merci aventi un peso superiore a 40 chilogrammi

PARTE PRIMA. — *Da stazioni ferroviarie a stazioni ferroviarie*

NB. — Ogni qualvolta la tassa per chilogrammi 50 in base alla presente tariffa risulta più favorevole della tariffa per le spedizioni in piccole partite, si applica sempre la tassa più ridotta calcolata per chilogrammi 50.

Dalle seguenti stazioni ferroviarie di transito	Alle seguenti stazioni ferroviarie di transito	Noli marittimi comprese le spese locali di transito nei porti di imbarco e sbarco							
		Partite sotto 1000 chilogrammi di peso				Partite di 1000 e più chilogrammi di peso			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		Prezzi per tonnellata di 1000 chilogrammi applicabili di 10 in 10 chilogrammi e col minimo di 50 chilogrammi per spedizione							
Genova	Cagliari	31.86	25.96	22.05	12.24	31.86	25.96	22.05	12.21
Genova	Portotorres	31.86	25.96	22.05	12.24	31.86	25.96	22.05	12.21
Genova	Golfo Aranci	31.86	25.96	22.05	12.24	31.86	25.96	22.05	12.24
Livorno	Cagliari	35.82	29.93	26.01	16.20	34.06	28.16	24.25	14.41
Livorno	Portotorres	35.82	29.93	26.01	16.20	34.06	28.16	24.25	14.44
Livorno	Golfo Aranci	35.82	29.93	26.01	16.20	34.06	23.16	24.25	14.44
Civitavecchia	Golfo Aranci	29.09	21.21	17.30	13.38	29.09	21.21	17.30	13.33
Napoli	Cagliari	31.02	27.06	23.15	15.32	31.02	27.05	23.15	15.32
Palermo	Cagliari	40.44	33.84	29.44	18.44	28.24	31.64	27.24	18.44
Cagliari	Genova	31.86	25.96	22.05	12.24	31.86	25.96	22.05	12.21
Cagliari	Livorno	35.82	29.93	26.01	16.20	34.06	28.16	24.25	14.44
Cagliari	Napoli	31.02	27.03	23.15	15.32	31.02	27.06	23.15	15.32
Cagliari	Palermo	40.44	33.84	29.44	18.44	33.24	31.64	27.24	18.44
Portotorres	Genova	31.86	25.96	22.05	12.24	31.86	25.96	22.05	12.24
Portotorres	Livorno	35.82	29.93	26.01	16.20	34.06	28.16	24.25	14.41
Golfo Aranci	Genova	31.86	25.96	22.05	12.24	31.86	25.96	22.05	12.24
Golfo Aranci	Livorno	35.82	29.93	26.01	16.20	34.06	28.16	24.25	14.44
Golfo Aranci	Civitavecchia	29.09	21.21	17.30	13.38	29.09	21.21	17.30	13.33

PARTE SECONDA. — *Da sotto bordo dei piroscafi a stazioni ferroviarie.*

NB. — Ogni qualvolta la tassa per chilogrammi 50 in base alla presente tariffa risulta più favorevole della tariffa per le spedizioni in piccole partite, si applica sempre la tassa più ridotta calcolata per chilogrammi 50.

Da sotto bordo dei piroscafi nei seguenti porti	Alle seguenti stazioni ferroviarie di transito	Noli marittimi comprese le spese locali di transito nei porti di sbarco							
		Partite sotto 1000 chilogrammi di peso				Partite di 1000 e più chilogrammi di peso			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		Prezzi per tonnellata di 1000 chilogrammi applicabili di 10 in 10 chilogrammi e col minimo di 50 chilogrammi per spedizione							
Genova	Cagliari	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Genova	Portotorres	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.33
Genova	Golfo Aranci	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Livorno	Cagliari	31.00	25.10	21.19	11.33	31.00	25.10	21.19	11.38
Livorno	Portotorres	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Livorno	Golfo Aranci	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.33
Civitavecchia	Golfo Aranci	24.71	16.83	12.92	9.00	24.71	16.83	12.92	9.00
Napoli	Cagliari	27.08	23.12	19.21	11.38	27.08	23.12	19.21	11.33
Palermo	Cagliari	34.74	23.14	23.74	12.74	32.54	25.94	21.54	12.74
Cagliari	Genova	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Cagliari	Livorno	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Cagliari	Napoli	27.52	23.56	19.65	11.82	27.52	23.56	19.65	11.82
Cagliari	Palermo	36.50	29.90	25.50	14.50	34.30	27.70	23.30	14.50
Portotorres	Genova	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Portotorres	Livorno	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Golfo Aranci	Genova	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Golfo Aranci	Livorno	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Golfo Aranci	Civitavecchia	27.96	20.09	16.17	12.26	27.96	20.09	16.17	12.26
Maddalena	Genova	27.26	21.98	16.70	8.74	27.26	21.98	16.70	8.74
Maddalena	Livorno	29.02	24.18	19.34	12.70	27.26	22.42	17.58	10.94
Maddalena	Civitavecchia	27.26	22.86	18.02	13.62	27.26	22.86	18.02	13.62
Maddalena	Golfo Aranci	28.00	23.00	18.00	12.00	28.00	23.00	18.00	12.00
Maddalena	Portotorres	28.00	23.00	18.00	12.00	28.00	23.00	18.00	12.00
Carloforte	Genova	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Carloforte	Livorno	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Carloforte	Cagliari	28.36	22.46	18.55	12.70	28.36	22.46	18.55	12.70
Carloforte	Portotorres	28.36	22. 6	18.55	12.70	28.36	22.46	18.55	12.70
S. Antioco	Genova	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
S. Antioco	Livorno	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
S. Antioco	Cagliari	28.36	22.46	18.55	12.70	28.36	22.46	18.55	12.70
S. Antioco	Portotorres	28.36	22.46	18.55	12.70	28.36	22.46	18.55	12.70

PARTE TERZA — *Da stazioni ferroviarie a sotto bordo dei piroscafi.*

N. B. — Ogniqualvolta la tassa per chilogrammi 50 in base alla presente tariffa risulta più favorevole della tariffa per le spedizioni in piccole partite, si applica sempre la tassa più ridotta calcolata per chilogrammi 50.

Dalle seguenti stazioni ferroviarie di transito	A sotto bordo dei piroscafi nei seguenti porti	Noli marittimi comprese le spese locali di transito nei porti d'imbarco — Partite sotto 1000 chilogrammi di peso				Partite di 1000 e più chilogrammi di peso			
		1	2	3	4	1	2	3	4
		Prezzi per tonnellata di 1000 chilogrammi applicabili di 10 in 10 chilogrammi e col minimo di 50 chilogrammi per spedizione							
Genova	Cagliari	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Genova	Portotorres	28.35	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Genova	Golfo Aranci	28.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Genova	Maddalena	27.26	21.98	16.70	8.74	27.26	21.98	16.70	8.74
Genova	Carloforte	23.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Genova	S. Antioco	23.36	22.46	18.55	8.74	28.36	22.46	18.55	8.74
Livorno	Cagliari	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Livorno	Portotorres	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Livorno	Golfo Aranci	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Livorno	Maddalena	29.02	24.18	19.34	12.70	27.26	22.42	17.58	10.94
Livorno	Carloforte	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Livorno	S. Antioco	32.32	26.42	22.51	12.70	30.56	24.66	20.75	10.94
Civitavecchia	Golfo Aranci	27.96	20.09	16.17	12.26	27.96	20.09	16.17	12.26
Civitavecchia	Maddalena	27.26	22.86	18.02	13.62	27.26	22.86	18.02	13.62
Napoli	Cagliari	27.52	23.56	19.65	11.82	27.52	23.56	19.65	11.82
Palermo	Cagliari	36.50	29.90	25.50	14.50	34.30	27.70	23.30	14.50
Cagliari	Genova	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Cagliari	Livorno	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Cagliari	Napoli	27.08	23.12	19.21	11.38	27.08	23.12	19.21	11.38
Cagliari	Palermo	34.74	28.14	23.74	12.74	32.54	25.94	21.54	12.74
Cagliari	Carloforte	28.35	22.46	18.55	12.70	28.36	22.46	18.55	12.70
Cagliari	S. Antioco	28.36	22.46	18.55	12.70	28.35	22.46	18.55	12.70
Portotorres	Genova	31.00	25.10	21.19	11.33	31.00	22.46	21.19	11.38
Portotorres	Livorno	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Portotorres	Maddalena	28.00	23.00	18.00	12.00	28.00	23.00	18.00	12.00
Portotorres	Carloforte	28.36	22.46	18.55	12.70	28.36	22.46	18.55	12.70
Portotorres	S. Antioco	28.36	22.46	18.55	12.70	28.36	25.10	18.55	12.70
Golfo Aranci	Genova	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Golfo Aranci	Livorno	31.00	25.10	21.19	11.38	31.00	25.10	21.19	11.38
Golfo Aranci	Civitavecchia	24.71	16.83	12.92	9.00	24.71	16.83	12.92	9.00
Golfo Aranci	Maddalena	23.00	23.00	18.00	12.00	28.00	23.00	18.00	12.00

PARTE QUARTA. — I noli marittimi per le spedizioni dalla Sardegna dell'*olio di oliva e di altri vegetali, come di arachide, di canapa, di cocco, di colza o ravizzone, di cotone, di lino anche cotto o litargiriato, di noce, di palma, di papavero, di sesamo, come pure l'olio al solfuro di carbonio e simili, in botti, barili o vasi di metallo, cerchiati di ferro od in recipienti di latta (scatole, stagnoni e simili) racchiusi in casse,* dei *formaggi tanto sodi che facili a liquefarsi* e dei *vini comuni in damigiane od in fiaschi,* di peso superiore a 40 chilogrammi, sono quelli sotto indicati.

N.B. — Qualora la tassa in base ai prezzi della presente parte quarta riesca più onerosa di quella in base ai prezzi, rispettivamente delle parti prima, seconda e terza, si applicano questi ultimi.

Dalle seguenti stazioni ferroviarie di transito	Alle seguenti stazioni ferroviarie di transito	Partite sotto 1000 kg. di peso (1)	Partite di 1000 e più kg di peso (1)
		Lire	Lire
Cagliari	Genova	17.95	17.95
Cagliari	Livorno	22.45	20.45
Cagliari	Napoli	20.00	20.00
Cagliari	Palermo	23.45	23.45
Portotorres	Genova	18.28	18.28
Portotorres	Livorno	22.78	20.78
Golfo Aranci	Genova	18.07	18.07
Golfo Aranci	Livorno	22.78	20.78
Golfo Aranci	Civitavecchia	14.75	14.75

(1) Comprese le spese locali di transito nei porti di imbarco e sbarco.

Da sotto bordo dei piroscafi nei seguenti porti	Alle seguenti stazioni ferroviarie di transito	Partite sotto 1000 kg. di peso (1)	Partite di 1000 e più kg. di peso (1)
		Lire	Lire
Cagliari	Genova	14.45	14.45
Cagliari	Livorno	18 95	16.95
Cagliari	Napoli	16.50	16.50
Cagliari	Palermo	19.95	19.95
Portotorres	Genova	14.78	14.78
Portotorres	Livorno	19.28	17.28
Golfo Aranci	Genova	14.57	14.57
Golfo Aranci	Livorno	19.28	17.28
Golfo Aranci	Civitavecchia	13.95	13.95

(1) Comprese le spese locali di transito nei porti di sbarco.

Dalle seguenti stazioni ferroviarie di transito	A sotto bordo dei piroscafi nei seguenti porti	Partite sotto 1000 kg. di peso (1)	Partite di 1000 e piùkg. di peso (1)
		Lire	Lire
Cagliari	Genova	17.45	17.45
Cagliari	Livorno	17.45	17.45
Cagliari	Napoli	16.00	16.00
Cagliari	Palermo	17.45	17.45
Portotorres	Genova	17.78	17.78
Portotorres	Livorno	17.78	17.78
Golfo Aranci	Genova	17.57	17.57
Golfo Aranci	Livorno	17.78	17.78
Golfo Aranci	Civitavecchia	10.25	10.25

(1) Comprese le spese locali di transito nei porti di imbarco.

Allegato N. 5 (2)

In questo allegato sono indicate dopo le seguenti avvertenze le stazioni delle ferrovie dello Stato ammesse al servizio cumulativo ferroviario marittimo colla Sardegna pei trasporti di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi, e di merci a grande ed a piccola velocità.

Avvertenze

1ª Quando per la grande velocità, per le spedizioni da o per le stazioni continentali, oltre al transito normale di Civitavecchia, è indicato un altro transito (facoltativo), che nell'elenco è seguito dal richiamo (1), le spedizioni stesse potranno essere istradate per questo secondo transito, in seguito a tassativa domanda del mittente scritta sul documento di trasporto; ma in tal caso le amministrazioni non garantiscono i termini di resa.

2ª Per le spedizioni tanto a grande quanto a piccola velocità, pel transito di Genova, è prescritto che sui relativi documenti di trasporto sia posta l'indicazione di « *Genova Principe, pei Capannoni della Navigazione Generale Italiana* », se in destinazione della Sardegna; di « *Genova Principe, Ponte Andrea Doria* », se in provenienza dalla Sardegna.

3ª I documenti di trasporto delle spedizioni da e per la Sardegna, appoggiate a Livorno, devono portare l'indicazione di « *Livorno San Marco* », se a grande velocità, e di « *Livorno Marittima* », se a piccola velocità.

4ª Sui documenti di trasporto delle spedizioni da o per la Sardegna, se appoggiate a Civitavecchia, non è richiesta che la semplice indicazione di « *Civitavecchia* ».

5ª I documenti di trasporto delle spedizioni da o per la Sardegna, se appoggiate a Napoli, dovranno sempre portare l'indicazione di « *Napoli Marittima* (Porta Massa) ».

6ª I documenti di trasporto delle spedizioni da o per la Sardegna, per la via di Palermo, devono sempre portare l'indicazione di « *Palermo Centrale* ».

(2) Gli allegati dal N. 1 al N. 4 risultano nella Parte Prima.

Allegato N. 6.

In questo allegato sono indicate le stazioni delle Ferrovie Sarde ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di numerario, carte valori ed oggetti preziosi e di merci a grande ed a piccola velocità.

Visto, d'ordine di S. M.:

RUBINI.
A. SALANDRA.
L. LUZZATTI.
G. BETTOLO.
U. DI SANT'ONOFRIO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

Trasferimento di privativa industriale n. 4454.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Weill André, a Bruxelles, con attestato del 7 marzo 1910, vol. 305, n. 175 del registro attestati e n. 102.029 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé et appareil perfectionnés pour le moulage mécanique de carreaux céramiques à aspérités périmétriques d'ancrage », fu trasferita per intero alla Società The Silhyo Company Limited, a Londra, in forza di scrittura privata in data 8 marzo 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Genova il giorno 18 aprile 1910, al n. 18.355, vol. 467, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Genova il 21 aprile 1910, ore 15.40.

Roma, 24 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4126.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Hall Albert Francis, a Charlestown, Mass. (S. U. d'America), con attestato dell'11 dicembre 1902, vol. 161, n. 161 del registro attestati e n. 65.014 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Système perfectionné de machine à vapeur », già trasferita per intero alla George F. Blake Manufacturing Company, a New York, come da pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del 9 agosto 1910, n. 186, fu trasferita per intero alla Worthington Pump Company Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a New York il 30 giugno 1903, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 21 giugno 1905, al n. 27.586, vol. 1424, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 28 settembre 1908, ore 15.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4337.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Schoeler Felix, a Berlino, con attestato del 16 marzo 1910, vol. 306, n. 177 del registro attestati e numero 103,398 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Appareil automatique de tir », fu trasferita per intero alla Internationale Taxameter-Gesellschaft m. b. H., a Berlino, in forza di scrittura privata fatta a Berlino il 3 luglio 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Torino, il giorno 31 agosto 1909, al n. 4220, vol. 285, atti privati, e presentata pel visto alla prefettura di Torino il 4 settembre 1909, ore 15.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4345.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Föttinger Hermann, a Stettino (Germania), con attestato del 5 febbraio 1910, vol. 302, n. 199 del registro attestati e n. 101,974 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Processo ed apparecchio trasformatore per la trasmissione di lavoro idraulico », fu trasferita per intero alla Stettiner Maschinenbau Aktiengesellschaft « Vulcan », a Stettin-Bredow (Germania), in forza di scrittura privata sottoscritta dalle parti rispettivamente il 22 luglio 1909 e il 26 luglio 1909, a Stettino, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Roma il giorno 18 settembre 1909, al n. 4772, vol. 256 atti privati e presentata per il visto all'Ufficio della proprietà intellettuale l'8 ottobre 1910, ore 17.15.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale, n. 4370.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Ditta Augusto Goertz & C.°, a New Yersey (S. U. d'America), con attestato del 7 aprile 1910, vol. 308, n. 215 del registro attestati e n. 103,894 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Ripostiglio per monete », fu trasferita per intero alla Società C. O. Burns Co., a New York (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a New York il 7 settembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Firenze il giorno 25 novembre 1909 al n. 4053, vol. 357, fogl. 82 atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Firenze il 27 novembre 1909, ore 11.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4371.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla ditta Augusto Goertz & Co., a New Yersey (S. U d'America), con attestato del 7 aprile 1910 vol. 308, n. 216 del registro attestati e n. 103,895 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Ripostiglio per monete », fu trasferita per intero alla Società C. O. Burns Co., a New-York (S. U. d'America), in forza di scrittura privata fatta a New-York il 7 settembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Firenze il giorno 25 novembre 1909 al n. 4053, vol. 357, foglio 82, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Firenze il 27 novembre 1909, ore 11.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4377.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Braggio Sante Pietro di Abramo, a Bovolone (Verona), con attestato del 18 maggio 1908, vol. 267, n. 121 del registro attestati, e n. 91,663 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Dispositivo per finestra completa in cemento armato con persiane in due ante rigide compensate », fu trasferita per intero alla ditta Braggio Menotti e soci, a Novi Ligure, in forza di scrittura privata in data 14 dicembre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Novi Ligure il giorno 15 dicembre 1909, al n. 353, atti privati e presentata per il visto alla sottoprefettura di Novi Ligure il 18 dicembre 1909.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4455.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Fantoni Cesare di Guglielmo, a Verona, con attestato del 14 ottobre 1909, vol. 293, n. 179, del registro attestati e n. 101,107 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Nuovo forno per la cottura del pane a fuoco continuo a calore diretto », fu trasferita per intero alla ditta Fantoni, Baja & C., a Cerea (Verona), in forza di atto pubblico in data 21 febbraio 1910, rogato dal notaio dott. Gianfranco Betteloni di Vittorio, residente a Nogara, debitamente registrato all'Ufficio demaniale della Scala il giorno 22 febbraio 1910, al n. 239, vol. 35, modu'o I, e presentato per il visto alla prefettura di Milano, il 3 marzo 1910, ore 15.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4456.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Denis Constant, a Fépin (Francia), con attestato del 17 novembre 1909, vol. 296, n. 9 del registro attestati, e n. 98,677 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Appareil da chauffage à récupération des gaz et concentration de le chaleur », fu trasferita per intero a Collignon Eugène, a Parigi, in forza di scrittura privata fatta a Parigi il 5 gennaio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 24 marzo 1910, al n. 15,879, vol. 1850, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano, il 29 marzo 1910, ore 16.30.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4457.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Weeber Rudolf, a Vienna, con attestato del 3 marzo 1908, vol. 264, n. 84 del registro attestati e n. 92,418 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé de fabrication d'un produit destiné à remplacer le cuir », fu trasferita per intero a Jerusalem Josef, Anninger Wilhelm, Anninger Otto, Arens Gustav, Filberstern Moriz Kostrica Johann, a Vienna, in forza di scrittura privata fatta a Vienna il 16 febbraio 1910, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 7 aprile 1910, al n. 16,757, vol. 1850, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 12 aprile 1910, ore 16.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale, n. 4458.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata a Müller Max, ad Altdamm (Germania), con attestato del 25 giugno 1906, vol. 227, n. 210 del registro attestati e n. 82,463 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Procédé pour former des fils, rubans, bandes, etc., bisses, en viscose », fu trasferita per intero alla Società Fürst-Guido Donnersmarck'sche Kunstseiden und Acetatowerke, a Sydowsane presso Stettino (Germania), in forza di scrittura privata fatta ad Altdamm il 10 ottobre 1909, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano, il giorno 7 aprile 1910 al n. 16,758, vol. 1850, atti privati, e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 12 aprile 1910, ore 16.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4459.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Iroquois Machine Company, a New York, con attestato del 16 dicembre 1903, vol. 180, n. 136 del registro attestati e n. 69.867 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Innovazioni nelle macchine trafilatrici », fu trasferita per intero alla Continental Wire Company, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 4 dicembre 1904, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 24 marzo 1910, al n. 16.041, vol. 1850, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 15 aprile 1910, ore 16.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

Trasferimento di privativa industriale n. 4460.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale originariamente rilasciata alla Iroquois Machine Company, a New York, con attestato del 29 novembre 1904, vol. 197, n. 62 del registro attestati e n. 74.170 del registro generale, per l'invenzione designata col titolo: « Perfectionnements à la fabrication de fil métallique », fu trasferita per intero alla Continental Wire Company, Limited, a Londra, in forza di scrittura privata fatta a Londra il 4 dicembre 1908, debitamente registrata all'Ufficio demaniale di Milano il giorno 24 marzo 1910, al n. 16.041, vol. 1850, atti privati e presentata per il visto alla prefettura di Milano il 15 aprile 1910, ore 16.

Roma, 27 agosto 1910.

Per il direttore
G. GIULIOZZI.

G. B. BALLESIO. **Tipografia delle Mantellate.** **TUMINO RAFFAELE,** ***gerente responsabile***